

ISSN 1825-6678

Rivista di

---

Diritto ed Economia dello Sport

---

Quadrimestrale

Anno Ottavo

Fascicolo 2/2012

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE







# Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Ottavo

Fascicolo 2/2012

## **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**

www.rdes.it

*Pubblicata in* Bracciano

*Redazione:*

Sports Law and Policy Centre

Via Cupetta del Mattatoio 8 – 00062 Bracciano, Roma

Tel. +39 333-9973267

*Proprietario:* Sports Law and Policy Centre

*Editore:* Sports Law and Policy Centre

*Provider:* Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

*url:* [www.aruba.it](http://www.aruba.it)

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

*Direttore:* Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di Euro 120,00.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:  
[info@rdes.it](mailto:info@rdes.it)

## **Redazione**

Direttore: Michele Colucci  
Vice Direttore: Nicola Bosio  
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)  
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)  
  
Assistente di redazione: Antonella Frattini

### Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)  
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)  
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)  
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)  
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)  
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)  
Prof. Adriana Topo (*Università degli Studi di Padova – Italia*)  
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

### Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Salvatore Civale; Federica Fucito; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Enrico Lubrano; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Lina Musumarra; Alessio Piscini; Ruggero Stincardini; Davide Tondani; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein.



## INDICE

### IL FAIR PLAY FINANZIARIO UEFA DI FRONTE ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

di <i>Luca Longhi</i> .....	13
1. Introduzione .....	14
2. L'UEFA Club Licensing .....	16
3. Obiettivi del FPF .....	17
4. La cd. regola del pareggio di fronte al diritto comunitario .....	18
5. Fair play Finanziario e aiuti di stato .....	20
6. Criticità e prospettive .....	22
7. Conclusioni .....	23
Bibliografia .....	25

### IL CASO-MATUZALEM: VERSO LA FINE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA?

di <i>Paolo Garraffa</i> .....	27
Introduzione .....	27
1. Il caso .....	28
2. Le Leggi ed i Regolamenti interessati .....	30
3. La violazione dell'Ordine Pubblico Internazionale Svizzero .....	32
4. I principi del diritto del lavoro svizzero, e quelli (costituzionali) di libertà personale ed economica .....	33
5. I principi del «bilanciamento degl'interessi» e della proporzionalità della sanzione .....	34
6. Conclusioni .....	38
Bibliografia .....	40

### DOMANDA DI CALCIO E VIOLENZA NEGLI STADI: UN'ANALISI *PANEL* SULLA *SERIE A*

di <i>Raul Caruso</i> e <i>Marco Di Domizio</i> .....	41
Introduzione .....	42
1. Gli spettatori negli stadi della Serie A: un'analisi di lungo periodo .....	43
2. La strategia di contrasto alla violenza nel calcio in Italia: una breve sintesi .....	51
3. Misure antiviolenza e presenze allo stadio: un'analisi di breve periodo .....	53
4. Risultati della stima .....	57
Conclusioni .....	62
Bibliografia .....	65

## COMPAGNI DAI CAMPI E DALLE PANCHINE: IL DIRITTO DI SCIOPERO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

di <i>Alessio Piscini</i> .....	67
1. Lo sciopero dei calciatori: un diritto dei lavoratori osteggiato dai <i>media</i> .....	67
2. Nessuna regola, una regola per tutto: «è l'Italia, bellezza» .....	69
3. I criteri di distinzione tra sciopero «buono» e «cattivo» .....	71
4. Le declinazioni dello sciopero nel diritto sportivo: una recente pronuncia disciplinare .....	73
5. Conclusioni (si fa per dire) .....	76

## GIUSTIZIA TECNICA E DISCIPLINARE NELL'ALVEO DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE SPORTIVO: ARMONIE E DISARMONIE TRA ORDINAMENTI SPORTIVO E STATALE

di <i>Stefano Venturi</i> .....	79
1. Il riconoscimento legislativo dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo .....	79
2. La giurisdizione esclusiva del giudice sportivo in tema di giustizia tecnica e disciplinare .....	82
3. L'omissione delle discipline associate dall'ambito di tutela e correttivi interpretativi .....	87
4. Raccordo tra giurisdizione sportiva e statale e pregiudiziale sportiva .....	88
Bibliografia .....	95

## GLI STADI POLIFUNZIONALI IN ITALIA: DAL CONFRONTO CON L'EUROPA SPUNTI DI RIFLESSIONE

di <i>Alfredo de Martini</i> .....	97
Introduzione .....	97
1. Gli studi internazionali .....	98
2. Il confronto con l'Europa .....	104
3. L'Amsterdam Arena .....	109
4. L'Emirates Stadium .....	112
5. L'Allianz Arena .....	115
6. L'attuale situazione dell'impiantistica sportiva italiana .....	116
7. Lo Juventus Stadium .....	120
Conclusioni .....	123
Bibliografia .....	127

## **NOTA A SENTENZA**

### **L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE INERENTE ALLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVE: L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE IN AIUTO DI UNA NORMATIVA FRAMMENTARIA**

*Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 21 febbraio 2012, n. 53*

di <i>Alessandro Capuano</i> .....	131
1. I fatti origine della causa .....	132
2. Il contratto di sponsorizzazione: nozioni .....	132
3. La problematica dei costi deducibili da sponsorizzazioni affrontate nell'aspetto più comune dalla giurisprudenza di legittimità .....	134
4. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce	136
5. La <i>ratio</i> sottostante la decisione dei giudici tributari di Lecce ....	136
6. Condivisibilità e importanza della decisione in commento .....	139

## **ACCORDI COLLETTIVI**

### **ACCORDO COLLETTIVO TRA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A (LNP-A) E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (AIC)**

*(in vigore dal 7/8/2012)* .....

143

### **ACCORDO COLLETTIVO TRA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (LNP-B) E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (AIC)**

*(in vigore dall'8/11/2011)* .....

161

**ACCORDO COLLETTIVO AIC/LEGA PRO** .....

179



## IL FAIR PLAY FINANZIARIO UEFA DI FRONTE ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

di *Luca Longhi\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'UEFA Club Licensing – 3. Obiettivi del FPF – 4. La cd. regola del pareggio di fronte al diritto comunitario – 5. Fair play Finanziario e aiuti di stato – 6. Criticità e prospettive – 7. Conclusioni – Bibliografia

### 1. *Introduzione*

Il cd. Fair Play Finanziario<sup>1</sup> (d'ora in avanti, FPF) è un insieme di regole dettate dall'UEFA con l'obiettivo di tutelare la sostenibilità a lungo termine del calcio europeo.

Si tratta di un complesso *corpus* normativo, suddiviso in quattro parti dedicate rispettivamente a *general provisions* (artt. 1-3); *UEFA Club licensing* (artt. 4-52); *UEFA Club monitoring* (artt. 53-68); *final provisions* (artt. 69-74) più 11 allegati.

Può essere definito come un intervento finalizzato a conseguire nel lungo periodo i seguenti obiettivi principali:<sup>2</sup>

- a) introdurre più disciplina e razionalità nel sistema finanziario dei club;
- b) abbassare la pressione delle voci salari e trasferimenti e limitare l'effetto inflazionistico;
- c) incoraggiare i club a competere nei limiti dei propri introiti;
- d) incoraggiare investimenti a lungo termine nel settore giovanile e nelle infrastrutture;
- e) difendere la sostenibilità a lungo termine del calcio europeo a livello di club;
- f) assicurare che i club onorino i propri impegni finanziari con puntualità.

---

\* Avvocato, dottore di ricerca in diritto dell'economia nell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'; [lucalonghi1@alice.it](mailto:lucalonghi1@alice.it).

<sup>1</sup> *rectius*, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.

<sup>2</sup> C.F. CHIESA, *Fair play finanziario: l'era della verità*, in *Almanacco illustrato del calcio*, 2011, ed. Panini, Modena, 7.

Recentemente, tale testo ha ricevuto una «consacrazione» da parte della Commissione Europea,<sup>3</sup> che ne ha affermato la piena compatibilità con il diritto europeo, tanto più che, come si vedrà, il FPF risponde anche all'esigenza di fronteggiare la delicata crisi economica in corso.

Si pensi che le perdite collettive dei club europei hanno raggiunto nel 2010 la cifra di 1,6 miliardi di euro.<sup>4</sup> In realtà, in ambito calcistico i ricavi sono segnalati in costante crescita, anche vista l'incessante passione del pubblico, ma negli ultimi tempi i costi troppo spesso hanno finito per superare gli incassi.<sup>5</sup>

Il diritto comunitario, dal canto suo, non è certo insensibile al fenomeno sportivo, anche visto l'intenso collegamento che lo sport ha con la sfera dei diritti fondamentali (salute, istruzione, cfr. art. 165 TFUE).<sup>6</sup>

<sup>3</sup> European Commission – UEFA, Joint statement, 21 marzo 2012.

<sup>4</sup> A. BECKER, D. CARROLL, *High level debate on the UEFA Financial Fair Play rules at the College of Europe's annual football tournament*, in [www.hillandknowlton.be](http://www.hillandknowlton.be). Sul punto, cfr. anche M. CHIARINI, *Il futuro del calcio: il Fair Play Finanziario*, in *Giustizia Sportiva* (rivista *on line*), n. 2/2011. La perdita netta prodotta dal calcio professionistico italiano nel 2010-2011 è pari a 428.208.944 euro, in aumento rispetto alla stagione precedente (+80.956.773 euro, +23,2%). Il risultato è negativo in tutte le Leghe. 19 sui 107 club analizzati hanno riportato un utile (18%). Fonte: Reportcalcio 2012, presentato dalla FIGC in collaborazione con Pricewaterhouse e AREL, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.pwc.com/it/it/publications/docs/reportcalcio-2012.pdf](http://www.pwc.com/it/it/publications/docs/reportcalcio-2012.pdf).

<sup>5</sup> Cfr. intervista al Segretario Generale UEFA Gianni Infantino del 30 agosto 2011 reperibile *on line* all'indirizzo web <http://it.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/generalsecretary/news/newsid=1670653.html>.

<sup>6</sup> «1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

2. L'azione dell'Unione è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

Malgrado la tutela della concorrenza non rientri in senso stretto tra gli obiettivi direttamente perseguiti dal FPF (che guardano, piuttosto, alla sostenibilità del sistema calcio complessivamente inteso), è il caso di riflettere in questa sede su quale impatto avranno tali regole sull'andamento delle competizioni sportive tra i club.

L'istituto della concorrenza, del resto, in materia di sport si rivela oltremodo complesso, arricchendosi di ulteriori accezioni rispetto a quelle tradizionali.<sup>7</sup> Si pensi, a titolo di esempio, alla competizione sportiva in senso stretto,<sup>8</sup> che della concorrenza in senso economico rappresenta un importante profilo aggiuntivo, ma anche al tema dei diritti televisivi, altro delicato ambito di applicazione delle regole di concorrenza.<sup>9</sup>

Non risultano del tutto sovrapponibili, invero, i concetti di concorrenza (intesa come istituto giuridico) e di competitività in senso sportivo-agonistico. Difatti, mai come in ambito sportivo, gli operatori dominanti (i cd. *top club*) non possono fare a meno della presenza di operatori minori (gli altri club), intesi come necessari coprotagonisti della competizione (oltre che del relativo spettacolo televisivo<sup>10</sup>).

Lo stesso pubblico degli appassionati non è da riguardare esclusivamente *sub specie* di meri clienti in una prospettiva di escludibilità e rivalità dei consumi, bensì quali portatori di un più generale interesse ad un regolare svolgimento delle competizioni, se non addirittura quali «proprietari morali» dei club (si pensi addirittura ai casi di azionariato popolare di società come il Real Madrid o il Barcellona).

Ancora una volta lo sport si rivela un terreno fecondo di spunti sul piano giuridico, ben al di là della specificità del relativo ordinamento (cd. diritto sportivo),<sup>11</sup> nonché uno straordinario laboratorio per l'evoluzione dell'istituto della concorrenza nel diritto dell'Unione.<sup>12</sup>

---

- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni».

Si veda sul punto anche la comunicazione della Commissione COM(2011) 12 del 18 gennaio 2011.

<sup>7</sup> Sulle nozioni giuridica ed economica di concorrenza, cfr. G. FERRI, *Concorrenza* (Voce), in *Enc. Dir.*, vol. V, Milano, 1961, 582.

<sup>8</sup> In applicazione, peraltro, dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all'attività sportiva (cfr., ad es., art. 1 C.G.S. della FIGC).

<sup>9</sup> Sul punto si veda il saggio di M. COCCIA, *Lo sport in TV e il diritto antitrust*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 296 ss.

<sup>10</sup> E' appena il caso di richiamare in questa sede la questione della vendita dei diritti televisivi. Sul punto, cfr. L. DI NELLA, *Ancora sulla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi nell'esperienza tedesca*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 596 ss.

<sup>11</sup> In dottrina si è parlato di crisi di specificità dell'ordinamento sportivo per l'irrompere del diritto comunitario. Cfr. M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti sportivi?*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1996, 624 ss.

<sup>12</sup> Di recente, in materia di diritti televisivi nel calcio, la Corte di giustizia (c. *Murphy*, sentenza 4 ottobre 2011, cause C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League e a./QC Leisure e a.; Karen Murphy/Media Protection Services Ltd*) ha avuto modo di affermare che: a) una normativa nazionale che vieti l'importazione, la vendita o l'utilizzazione di schede di decodificazione straniera è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall'obiettivo di incoraggiare l'affluenza del pubblico negli stadi; b) un sistema di licenze esclusive risulta parimenti contrario al diritto della

Una concorrenza da intendersi non già quale competizione spericolata tra gli operatori, bensì quale istituto permeabile all'interesse generale, conformemente allo spirito dei Trattati comunitari (cfr. art. 106 TFUE), nonché delle principali esperienze costituzionali europee (cfr., ad es., artt. 41 ss. Cost.; art. 38 Cost. spagnola; art. 86 Cost. portoghese; art. 18 Cost. finlandese).

Potrebbe parlarsi, a questo proposito, di «democratizzazione» della regola della concorrenza, vale a dire dell'orientamento del fenomeno verso obiettivi quali la *workable competition*, il *fair play* contrattuale e la protezione dei consumatori, al di là degli attributi egoistici connessi all'attività di impresa.

Nell'ambito del presente lavoro si cercherà di fornire un'analisi del testo predisposto dall'UEFA alla luce del diritto comunitario, evidenziandone aspetti virtuosi ed eventuali elementi di criticità.

## 2. L'UEFA Club Licensing

Il FPF si applica nelle competizioni UEFA per club. Esso disciplina, in particolare il cd. sistema delle «licenze», i.e. una serie di parametri e standard minimi cui i club devono uniformarsi per disputare le competizioni UEFA (cfr. art. 1.2) e il FPF propriamente detto, autentico *quid novi* del testo, con l'introduzione di criteri volti a rendere sostenibile l'attività calcistica in Europa (cfr. art. 1.3).

In realtà, il sistema di licenze per club era stato introdotto già dalla stagione 2004/05, prima cioè che fosse adottato il FPF.

Si può affermare che il sistema di licenze rappresenti oggi una parte importante (artt. 4-52) del più complesso *corpus* regolamentare comunemente denominato FPF.

L'UEFA Club Licensing consiste in un sistema di licenze annuale rilasciate da appositi organi nazionali (cd. *licensor*, cfr. art. 5, co. 1).

Il sistema di licenze annuale si basa su una serie di standard qualitativi ben definiti, che ciascun club è chiamato a rispettare per avere accesso alle competizioni UEFA per club, nonché su principi chiave quali trasparenza, integrità, credibilità e capacità.

Accanto a tali principi chiave, vi sono requisiti specifici che ciascun club deve possedere al fine di ricevere la licenza. Tali criteri possono essere tendenzialmente ricondotti alle seguenti categorie: sportivi (artt. 17 ss.); infrastrutturali (artt. 24 ss.); di organico (artt. 27 ss.); giuridici (artt. 43 ss.); finanziari (artt. 46-bis ss.).

La pluralità dei criteri richiesti riflette effettivamente la duplice dimensione,

---

concorrenza dell'Unione, qualora i contratti di licenza vietino di fornire schede di decodificazione straniere ai telespettatori che intendano seguire le emissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa. Sul punto, sia consentito rinviare a L. LONGHI, *La questione della vendita dei diritti televisivi nel calcio di fronte ai processi di globalizzazione e integrazione europea. Aspettando la sentenza Murphy*, in *Rass. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2011, 270 ss.; *La sentenza Murphy: le licenze di ritrasmissione degli incontri di calcio tra diritti di privativa e tutela della concorrenza*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 3, 2011, 37 ss.

sociale ed economica, del fenomeno sportivo<sup>13</sup> (così come si evince, del resto, dal quadro giuridico comunitario, cfr. paragrafo precedente, nota 6), nonché, ovviamente, la complessità stessa dell'intervento normativo *de quo*, che solo in una prospettiva di semplificazione può essere ridotto a meri contenuti finanziari.

Il rilascio della licenza da parte della federazione nazionale, unitamente alle ulteriori verifiche condotte dall'UEFA in collaborazione con organi indipendenti (il Club Financial Control Panel prima; attualmente l'UEFA Club Financial Control Body, cfr. artt. 53 ss. PPF), attesta il raggiungimento di un determinato livello qualitativo, idoneo a soddisfare i requisiti sopra richiamati. Già l'introduzione del sistema delle licenze UEFA nel 2004/05 appariva funzionale ad una gestione complessiva dei club in termini di trasparenza, nella direzione di una standardizzazione dei requisiti normativi del calcio in Europa.<sup>14</sup> Si comprende, pertanto, quale possa essere il valore aggiunto di un intervento maggiormente strutturato e orientato al lungo periodo quale il PPF.<sup>15</sup>

### 3. Obiettivi del PPF

L'art. 2 PPF, rubricato «Obiettivi», ribadisce in una certa misura il duplice spirito, sociale oltre che economico, che anima il nuovo codice e, più in generale, l'intera disciplina dello sport.

Viene evidenziato, difatti, il ruolo dei settori giovanili e degli spettatori (art. 2.1), prima di introdurre temi strettamente finanziari.

Le stesse disposizioni relative agli aspetti finanziari<sup>16</sup> (art. 2.2), lungi dal ripristinare alcun dilettantismo o *austerity* forzata, fissano principi *lato sensu* etici ispirati ad una *ratio* di trasparenza (lett. *a*), tutela dei creditori<sup>17</sup> (lett. *b*), razionalità (lett. *c*) e sostenibilità (lett. *f*) in un mondo che troppo spesso si è caratterizzato per opacità gestionali e «strappi alle regole». Del resto, un calcio più sostenibile e sano non potrà che avere maggiori possibilità di attirare investitori e sponsor, per una maggiore prosperità generale.<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Cfr. lettera del Presidente UEFA Michel Platini, *Le fair-play financier, une mesure indispensable*, 25 agosto 2011, pubblicata su *UEFA direct*, reperibile *on line* all'indirizzo web [www.uefa.com](http://www.uefa.com).

<sup>14</sup> Cfr. J. L. ARNAUT su *Independent Sports Review*, 2006, cit., reperibile *on line* all'indirizzo web [www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/clublicensing/index.html](http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/clublicensing/index.html).

<sup>15</sup> «*The financial fair play measures will involve a multi-year assessment enabling a longer-term view to be formed and within the wider context of European club football. They will reach beyond the current UEFA club licensing system criteria that are primarily designed to enable an assessment of a club's financial situation in the short term*». Cfr. [www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/index.html](http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/index.html)

<sup>16</sup> *a) improve the economic and financial capability of the clubs, increasing their transparency and credibility; b) to place the necessary importance on the protection of creditors by ensuring that clubs settle their liabilities with players, social/tax authorities and other clubs punctually; c) to introduce more discipline and rationality in club football finances; d) to encourage clubs to operate on the basis of their own revenues; e) to encourage responsible spending for the long-term benefit of football; f) to protect the long-term viability and sustainability of European club football.*

<sup>17</sup> Ad es., lavoratori, altri club, fornitori, banche, fisco.

<sup>18</sup> Cfr. intervista cit. a Gianni Infantino.

La giuridicità (*rectius*, effettività) del FPF non è data tanto dalla predisposizione di un sistema di sanzioni (prevista ai sensi dell'art. 8), quanto dal parere positivo recentemente ricevuto dalla Commissione Europea, dal quale dipendeva gran parte della fortuna di tale codice.

Ed invero, il testo, frutto peraltro di lunghe negoziazioni con l'associazione dei club europei (ECA),<sup>19</sup> è da ritenersi ormai pienamente inserito nel quadro del diritto dell'Unione.<sup>20</sup>

Del resto, il FPF non rappresenta un mero insieme di regole indirizzate ai club, bensì contiene precisi richiami ai valori dello sport e alla dimensione sociale europea. La stessa disciplina finanziaria in esso prevista, come si vedrà, non costituisce alcuna restrizione delle regole di concorrenza né alcun tradimento dei principi del diritto comunitario, quanto piuttosto un temperamento del mercato alla luce del valore della sostenibilità di lungo termine del calcio europeo, perfettamente in armonia con l'ordinamento UE.

#### 4. *La cd. regola del pareggio di fronte al diritto comunitario*

Proprio in considerazione dei principi descritti nel paragrafo precedente, nel FPF si è prevista la cd. regola del pareggio (*break even rule*), in base alla quale i club devono vivere con i propri mezzi («*to ensure that clubs spend money they have, not money they would like to have in the future*»).

L'applicazione di tale regola, elementare principio di sana amministrazione, condurrà ad un tendenziale pareggio tra entrate ed uscite nel rispetto di taluni parametri dettati in sede di allegato (cfr. art. 60.1).

Occorre rilevare che, malgrado l'evidente virtuosità del fine perseguito, tale regola ha sollevato, sin dalla sua introduzione, diverse perplessità di ordine sistematico in relazione all'ordinamento comunitario.

È evidente che la norma *de qua* è tra quelle all'interno del testo che maggiormente rivelano una (perlomeno) apparente contrarietà con i principi comunitari e, dunque, necessita di un particolare sforzo ricostruttivo di armonizzazione con l'impianto di principi e regole vigenti nello spazio giuridico europeo.

In particolare, le disposizioni rispetto alle quali la regola del pareggio può apparire *ictu oculi* stonata sono gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, rispettivamente rubricati «Libertà d'impresa» e «Diritto di proprietà», e l'art. 101 TFUE (già art. 81 TCE) sul divieto di intese restrittive.

Ai sensi dell'art. 16 cit., «È riconosciuta la libertà di impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali».

Il richiamo al complessivo impianto di cui al diritto comunitario e alle

<sup>19</sup> A tal proposito, occorre evidenziare il coinvolgimento in materia di una grande quantità di *stakeholders*, direttamente o indirettamente investiti dal complesso di regole in oggetto: si pensi, ad esempio, oltre ai club, alle leghe, i calciatori, gli agenti dei calciatori.

<sup>20</sup> European Commission – UEFA, Joint statement, cit., punto 1.

«costituzioni economiche» nazionali induce a riflettere sulla nozione di libertà di impresa. Occorre, invero, considerare che, nell'accezione comunitaria, il binomio libertà di impresa-concorrenza non è esclusivamente orientato all'efficienza e alla competitività del sistema economico, ma incontra un ovvio limite nella garanzia dell'interesse generale (arg. ex artt. 101-102 TFUE, già 81-82 TCE).<sup>21</sup>

In altri termini, il gioco della concorrenza deve avere di mira (anche) obiettivi quali il decentramento, il pluralismo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, l'occupazione, la coesione economico-sociale, la solidarietà. La concorrenza è riguardata come propulsore di benessere a vantaggio della collettività, non già come soddisfacimento esclusivo di interessi atomistico-individuali.

Occorre conciliare i valori dell'efficienza e dell'equità, i.e. le dimensioni della torta ed il modo in cui sono tagliate le fette, in un'efficace immagine mutuata dalla tradizione americana della *Law and Economics*.<sup>22</sup>

In realtà, la Corte di giustizia già in una risalente pronuncia aveva avuto modo di affermare che «benché l'ordinamento costituzionale di tutti gli Stati membri tuteli il diritto di proprietà e di analoga tutela fruisca il libero esercizio del commercio, del lavoro e di altre attività economiche, i diritti così garantiti, lungi dal costituire prerogative assolute vanno considerati alla luce della funzione sociale dei beni e delle attività oggetto della tutela».<sup>23</sup>

Non si tratta di una funzionalizzazione della libertà di impresa, ma di limiti che si desumono dal diritto comunitario (normativo e giurisprudenziale), in ossequio alla tecnica del bilanciamento.<sup>24</sup>

*Mutatis mutandis*, in ambito UEFA i limiti che incontra la libertà di intrapresa sono da ravvisare nei principi sanciti nell'*incipit* del FPF (cfr., in particolare, art. 2.2, sul quale cfr. paragrafo precedente), nonché nella tutela dei lavoratori (calciatori, in particolare). Non bisogna trascurare, difatti, che i problemi economici accusati da molti club europei hanno spesso costretto gli stessi a pagamenti ritardati in favore dei propri dipendenti (atleti e non solo).

Si può affermare, anzi, che le illustrate specificità del calcio costituiscano dei limiti al principio comunitario della libertà di impresa.

In tale ambito, l'interesse generale consiste, ad esempio, nell'evitare che sistematiche ricapitalizzazioni dei club da parte dei mecenati di turno determinino picchi inflazionistici a danno dell'intero sistema.

In questa luce, il sistema di regole voluto dal Presidente UEFA Platini si colloca in perfetta relazione di armonia con l'ordine giuridico europeo, superando i dubbi di compatibilità riscontrabili *prima facie*.

Né tanto meno può configurarsi un'ipotesi di intesa restrittiva ex art. 101 TFUE, operando in questo caso l'UEFA non già quale mera associazione di

<sup>21</sup> Sul punto si rinvia a A. LUCARELLI, *art. 16. Libertà di impresa*, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), *L'Europa dei diritti*, Bologna, 2001, 131-132.

<sup>22</sup> G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, *Analisi economica del diritto pubblico*, Bologna, 2009, 27.

<sup>23</sup> CGCE, 14.05.1974, causa 4/73, *J. Nold, Kohlen-Und Baustoffgrosshandlung c. Commissione delle Comunità Europee*, Racc. 1974, 491.

<sup>24</sup> A. LUCARELLI, *cit.*, 136.

imprese,<sup>25</sup> bensì quale soggetto regolatore, quasi come un'istituzione comunitaria *lato sensu* intesa.<sup>26</sup>

Una parziale eccezione alla regola del pareggio precedentemente osservata è rappresentata da talune categorie di spesa, orientate a dare effettività alla dimensione sociale dello sport di cui all'art. 165 TFUE.

Tali spese fanno riferimento soprattutto al miglioramento delle infrastrutture (stadio, foresteria, centro sportivo), alla formazione dei giovani e a progetti sociali. Si tratta, invero, di voci che contribuiscono ad inverare il valore della sostenibilità di lungo termine del calcio europeo da molteplici punti di vista. Si fa riferimento, in altri termini, al dato della qualità degli investimenti (cd. investimenti virtuosi).

### 5. *Fair play Finanziario e aiuti di stato*

Il FPF, inoltre, si colloca dichiaratamente nel medesimo solco della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.<sup>27</sup>

Ai sensi dell'art. 107 TFUE, «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

La nozione di aiuto si presenta, dunque, come una nozione molto ampia; in essa si comprende ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un'impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato.

Quel che conta, ai fini della configurabilità dell'aiuto, è che la misura produca in modo diretto o indiretto un beneficio economico per l'impresa,<sup>28</sup> indipendentemente dalla forma (ivi compreso il caso di assunzione di partecipazioni dello Stato o di altro ente pubblico nelle imprese). La maggiore considerazione per la sostanza rispetto alla forma costituisce un *leit-motiv* del diritto comunitario, che si rivela funzionale a ricomprendere un catalogo indefinito di atti posti in essere dagli Stati membri, in ragione degli effetti distorsivi del mercato interno

---

<sup>25</sup> Sulla qualificazione dell'UEFA come associazione di imprese cfr. 2003/778/CE: Decisione della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, punto 106, in *Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2003, 0025 – 0055*.

<sup>26</sup> Sul punto, tuttavia, occorre chiarire che lo spazio UEFA non coincide del tutto con il territorio dell'UE, contenendo Federazioni di Paesi che si collocano fuori dall'Unione (vedi Russia, Turchia, Armenia, Azerbaijan, Cipro, Georgia, Israele, Kazakistan). Tale rilievo pone delle potenziali criticità relativamente al tema, ad esempio, dell'effettività delle norme in materia di aiuti di Stato, sulle quali si registra un'identità di vedute all'interno dei Paesi UE (come si vedrà nel successivo par. 5). Ulteriore possibile vulnerabilità è rappresentata dal caso, sempre più frequente, di club finanziati da gruppi extracomunitari, talora da fondi sovrani (in violazione della normativa sugli aiuti). Si registra, in altri termini, una perdita di contatto delle situazioni giuridiche con i confini statuali non priva di conseguenze sul piano della certezza delle regole.

<sup>27</sup> European Commission – UEFA, Joint statement, cit., punti 6 ss.

<sup>28</sup> CGCE, 24.07.2003, causa C-280/00, cit., punto 75.

eventualmente prodotti.

E' importante, tuttavia, rilevare che la forma dell'aiuto deve pur sempre sostanziarsi in una legge o in un atto amministrativo, o in altro provvedimento pubblico che legittimi il ricorso a una forma privatistica (imputabilità allo Stato dell'aiuto).<sup>29</sup>

Altro criterio decisivo ai fini della qualificazione di una misura quale aiuto di Stato è il criterio dell'investitore privato e delle normali condizioni di mercato; vale a dire verificare se l'apporto pubblico, nell'ipotesi di assunzione di partecipazioni nell'impresa, corrisponda o meno a quello di un investitore privato che operi un conferimento di capitale in normali condizioni in un'economia di mercato.

In relazione al mondo del calcio, occorre rilevare che il criterio delle condizioni di mercato si colora di ulteriori profili legati all'andamento delle competizioni sportive ed è, almeno in parte, soggetto al giudizio del campo che rende la concorrenza in tale ambito del tutto *sui generis*.<sup>30</sup>

In più, occorre tenere conto del fatto che in considerazione delle specificità del settore, le imprese sportive (calcistiche, in particolare) hanno talora beneficiato nei singoli Paesi membri di trattamenti di favore, ben suscettibili di alterare la normale competizione.<sup>31</sup>

Il quadro descritto costituisce l'*humus* nel quale va a situarsi il FPF, nonché la *ratio* giustificatrice di tale intervento normativo.

Si tratta, in altri termini, di trasferire anche in ambito UEFA il delicato equilibrio stabilito nel diritto comunitario (e osservato nel paragrafo precedente) tra libertà di impresa e interesse generale, inteso come ponderazione di una pluralità di valori che possono talora porsi in contrasto tra loro.

L'idea alla base del FPF è che i club europei debbano competere senza che nessuno possa beneficiare di speciali vantaggi dalle istituzioni. In tema di aiuti di Stato, pertanto, l'UEFA e la Commissione Europea perseguono il medesimo obiettivo di preservare la concorrenza leale tra i club di calcio, evidenziando un tendenziale disfavore per gli interventi pubblici.<sup>32</sup>

Un'eccezione è costituita, ovviamente, dalle spese dirette alla formazione dei giovani, ai progetti sociali e agli investimenti in infrastrutture, così come confermato dai recenti orientamenti della Commissione.<sup>33</sup>

Quest'ultimo dato conferma la tesi della sempre maggiore apertura della

---

<sup>29</sup> CGCE, 02.02.1988, cause riunite 67, 68 e 70/85, *Van der Kooy*, punto 36; CGCE, 29.02.1996, causa C-56/93, *Belgio c. Commissione*, punto 10; CGCE, 13.03.2001, causa C-379/98, *Preussenelektra*.

<sup>30</sup> Tra i paradossi del settore, si segnala, ad es., il singolare caso della finale di Champions League 2008, disputata da Manchester Utd. e Chelsea, ai primi due posti della graduatoria dei club più indebitati d'Europa.

<sup>31</sup> Sulla posizione del Vice Presidente della Commissione Europea Almunia in materia, cfr. EU Commission press release IP/12/264 del 21 marzo 2012.

<sup>32</sup> European Commission – UEFA, Joint statement, cit., punti 8-9.

<sup>33</sup> Cfr., da ultimo, decisione della Commissione del 9 novembre 2011 su una infrastruttura sportiva in Ungheria (caso SA.31722).

normativa UEFA alla dimensione sociale del diritto comunitario.

## 6. Criticità e prospettive

La questione più spinosa che rimane da affrontare e resta per ora sullo sfondo è quella dell'armonizzazione dei sistemi fiscali, ancora troppo distanti (tenuto conto anche della specificità del settore) tra i diversi Paesi dello spazio giuridico europeo.

Basti pensare al Real Decreto spagnolo n. 687/2005 (cd. ley Beckham, dal nome del calciatore inglese che per primo ne ha beneficiato), successivamente modificato, grazie al quale i club iberici (Real Madrid e Barcellona, soprattutto) hanno potuto attirare negli anni scorsi numerosi campioni stranieri nella Liga (tra gli altri, Ronaldo, Kakà, Ibrahimovic), avvalendosi di un'aliquota di tassazione particolarmente vantaggiosa.

E' evidente che la questione fiscale dovrà necessariamente rappresentare la prossima sfida della cooperazione interistituzionale in materia calcistica, nella prospettiva di rendere effettivo l'operare senza restrizioni delle regole di concorrenza.

A margine di tale questione, è solo il caso di accennare, inoltre, al tema del *transfer fee* che si applica alle operazioni di compravendita dei calciatori e che incide in modo gravoso sull'economia del calcio europeo. Occorrerà aprire una riflessione articolata sulla *ratio* di tale remunerazione e sulla natura giuridica dell'oggetto della compravendita<sup>34</sup> (beni o servizi?<sup>35</sup>).

Occorrerà, poi, verificare che il funzionamento del FPF non si traduca in concreto nella preclusione di opportunità di investimento per i club più piccoli e nella cristallizzazione dei rapporti di forza in essere.<sup>36</sup>

Proprio tale questione evidenzia la naturale neutralità del testo normativo in oggetto ed il fatto che, nella propria quotidiana applicazione, questo potrà prestarsi tanto ad un mutamento dello *status quo* quanto ad una conservazione dello stesso, con effetti oggi assolutamente imprevedibili.

Del resto, il testo nella propria attuale formulazione appare maggiormente orientato a realizzare il valore della sostenibilità economica di lungo termine del calcio europeo che non a perseguire direttamente il fine dell'eguale competitività dei club, intesa come equilibrio perfetto dei tornei.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> A. BECKER, D. CARROLL, cit.

<sup>35</sup> La *ratio* dell'indennità di trasferimento risiede nell'esigenza di mantenere in equilibrio finanziario i bilanci delle società per le spese generali e per coprire i costi della formazione dei giovani calciatori. La tesi negativa si fonda sul carattere aleatorio di tali introiti e sulla non proporzionalità degli stessi rispetto agli oneri sostenuti. Sul punto, cfr. I. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Dir. com. sc. internaz.*, 1996, 330.

<sup>36</sup> A. BECKER, D. CARROLL, cit.

<sup>37</sup> Sul punto si rinvia ad un significativo passaggio della lettera cit. di Michel Platini, nel quale si afferma che « (...) *Il n'est pas question non plus de chercher une utopique meilleure répartition des richesses. Il y a toujours eu des clubs plus riches que d'autres et il y en aura sans doute toujours. Tout ce que nous voulons, c'est que les clubs ne dépensent pas plus d'argent qu'ils n'en gagnent, qu'ils s'en tiennent à un équilibre financier qui est le seul garant de leur pérennité.*».

Nulla osta, ovviamente, a che tale ulteriore obiettivo possa essere perseguito con future misure, quali, ad esempio, il cd. *salary cap* o il contingentamento delle rose.

Il richiamo alla serie di doveri etico-imprenditoriali efficacemente sintetizzati nell'espressione «fair play finanziario» (da intendersi qui quale antitesi del concetto di *financial doping* invalso nell'uso giornalistico) deve inserirsi in un più ampio processo di moralizzazione, di cui ha quantomai bisogno il mondo del calcio, anche alla luce dell'ultimo scandalo italiano (leggi scommesse).

È solo rafforzando il valore della certezza delle regole che si conferisce credibilità ad un settore caratterizzato ancora da troppe zone d'ombra.

Nel frattempo, in attesa della verifica dell'impatto delle sanzioni previste<sup>38</sup> (tale da rendere sempre meno «soft» la regolamentazione in oggetto), la consacrazione ricevuta in sede comunitaria fa del FPF una tappa fondamentale del percorso di crescita a tutti i livelli del calcio europeo intrapreso da Platini. Decisivo rilievo rivestiranno, sul punto, i controlli posti in essere dall'UEFA (cd. *monitoring*), al fine di prevenire le violazioni da parte dei club operanti nelle diverse realtà europee.

I prossimi temi di discussione, più o meno direttamente collegati al FPF, saranno costituiti da questioni altrettanto delicate, quali la vendita collettiva dei diritti televisivi, il trasferimento di calciatori under 18, il ruolo degli agenti.<sup>39</sup>

## 7. Conclusioni

Ricapitolando, si può affermare che il FPF non è da intendersi quale insieme di regole orientato alla tutela della concorrenza in senso sportivo tra i club europei, quanto piuttosto quale intervento rivolto alla sostenibilità di lungo periodo del sistema calcio.

Non è escluso, tuttavia, che al FPF possa seguire in futuro l'adozione di misure maggiormente mirate al valore dell'equilibrio delle competizioni, comunque coerenti con lo spirito del FPF.

Il testo predisposto dall'UEFA si colloca in relazione di armonia con il diritto UE ed, in particolare, con la dimensione sociale europea,<sup>40</sup> tenuto conto che, come

---

<sup>38</sup> In tema di sanzioni e in linea con i contenuti del FPF, si segnala che la Commissione licenze della Federcalcio svizzera ha recentemente rifiutato in prima istanza il visto per partecipare alla prossima stagione ad 11 club, quattro dei quali di prima divisione (Young Boys, Servette, Sion e Zurigo) per ragioni finanziarie. Di seconda divisione le altre società: Bienne, Bellinzona, Chiasso, Etoile Carouge, Kriens, Lugano e Winterthur. In ambito UEFA si segnala, inoltre, l'esclusione del Besiktas JK dalla prossima edizione dell'Europa League per violazione delle regole del FPF unitamente a 100 mila euro di multa, confermata dal TAS con decisione del 6 luglio 2012; nonché, da ultimo, con provvedimento dell'11 settembre 2012, la sospensione dei premi per 23 club (tra i quali, l'Atletico Madrid, fresco vincitore della Supercoppa Europea) per mancato rispetto, a vario titolo, dei criteri del FPF (cfr. comunicato UEFA reperibile *on line* all'indirizzo web [www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/news/newsid=1857626.html#prize+money+clubs+withheld](http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/news/newsid=1857626.html#prize+money+clubs+withheld)).

<sup>39</sup> A. BECKER, D. CARROLL, cit.

<sup>40</sup> A. LUCARELLI, *Il modello sociale ed economico europeo*, in A. Lucarelli e A. Patroni Griffi (a cura

si è avuto modo di osservare *supra* (cfr. par. 4), il FPF appare funzionale alla protezione dei lavoratori e degli sportivi-consumatori (cfr. artt. 45 ss., 169 ss. TFUE). In dottrina si è parlato, non a caso, di «modello sportivo europeo<sup>41</sup>», per evidenziare la centralità dello sport nell'architettura giuridica comunitaria.

Solo una lettura sistematica del FPF, anche alla luce del quadro giuridico comunitario, consente di comprendere la complessità e l'importanza del progetto intrapreso dall'UEFA e la molteplicità di obiettivi che esso è, direttamente o indirettamente, finalizzato a conseguire.

---

di), *La nuova Costituzione Europea*, Napoli, 2010.

<sup>41</sup>L. COLANTUONI, *Dir. sport.*, Torino, 2009, 13.

*Bibliografia*

- A. BECKER, D. CARROLL, *High level debate on the UEFA Financial Fair Play rules at the College of Europe's annual football tournament*, disponibile on line all'indirizzo web [www.hillandknowlton.be](http://www.hillandknowlton.be).
- M. CHIARINI, *Il futuro del calcio: il Fair Play Finanziario*, in *Giustizia Sportiva* (rivista on line), n. 2/2011.
- C.F. CHIESA, *Fair play finanziario: l'era della verità*, in *Almanacco illustrato del calcio*, 2011, ed. Panini, Modena.
- M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti sportivi?*, in *Rivista italiana diritto pubblico comunitario*, 1996.
- M. COCCIA, *Lo sport in TV e il diritto antitrust*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999.
- L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009.
- L. DI NELLA, *Ancora sulla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi nell'esperienza tedesca*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999.
- G. FERRI, *Concorrenza (Voce)*, in *Enciclopedia Diritto*, vol. V, Milano, 1961, 582.
- L. LONGHI, *La questione della vendita dei diritti televisivi nel calcio di fronte ai processi di globalizzazione e integrazione europea. Aspettando la sentenza Murphy*, in *Rassegna di Diritto e Economia dello Sport*, n. 2, 2011.
- L. LONGHI, *La sentenza Murphy: le licenze di ritrasmissione degli incontri di calcio tra diritti di privativa e tutela della concorrenza*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 3, 2011.
- A. LUCARELLI, *art. 16. Libertà di impresa*, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), *L'Europa dei diritti*, Bologna, 2001.
- A. LUCARELLI, *Il modello sociale ed economico europeo*, in A. Lucarelli e A. Patroni Griffi (a cura di), *La nuova Costituzione Europea*, Napoli, 2010.
- G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, *Analisi economica del diritto pubblico*, Bologna, 2009.
- I. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 1996.



## IL CASO-MATUZALEM: VERSO LA FINE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA?

di *Paolo Garraffa\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il caso – 2. Le Leggi ed i Regolamenti interessati – 3. La violazione dell'Ordine Pubblico Internazionale Svizzero – 4. I principi del diritto del lavoro svizzero, e quelli (costituzionali) di libertà personale ed economica – 5. I principi del «bilanciamento degli interessi» e della proporzionalità della sanzione – 6. Conclusioni – Bibliografia

### *Introduzione*

Con decisione resa lo scorso Marzo 2012<sup>1</sup> la Corte Federale Svizzera – Prima Sezione Civile, presieduta dal giudice dott.sa Klett – ha dichiarato l'illegittimità della sanzione irrogata dal Comitato Disciplinare della FIFA nei confronti del giocatore professionista di calcio brasiliano Francelino da Silva Matuzalem, che prevedeva l'interdizione da qualsiasi attività calcistica nel caso in cui questi non avesse provveduto a risarcire il danno derivante dalla risoluzione del contratto col suo precedente club di appartenenza.

La sentenza ha affermato il principio per cui un atleta non può essere sottoposto ad interdizione perpetua dall'attività calcistica in virtù di un provvedimento giudiziale di condanna, configurandosi – in tal caso – una «*violazione dell'ordine pubblico internazionale svizzero*».<sup>2</sup>

---

\* Avvocato esperto di diritto sportivo. Dottore di ricerca in Integrazione Europea, Diritto Sportivo e Globalizzazione Giuridica presso l'Università di Palermo. LLM in International Sports Law presso l'ISDE («Instituto Superior de Derecho y Economía») di Madrid. E-mail: pgarraffa@mail.com. L'articolo rappresenta la traduzione in italiano di un contributo dell'Autore, destinato ad essere pubblicato in altre Riviste.

L'Autore, pertanto, si scusa per eventuali imprecisioni derivanti da una traduzione «libera» del suo scritto, che comunque ne riflette il suo pensiero.

<sup>1</sup> Sentenza n. 4A1558/2011, del 27 marzo 2012, pubblicata nel sito internet del Tribunale Federale Svizzero: [www.bger.ch](http://www.bger.ch) (disponibile anche nella versione in inglese).

<sup>2</sup> Pag. 5 della sentenza.

Non è certo il primo caso in cui la Corte Federale Svizzera si pronuncia su questioni riguardanti il diritto sportivo, né è la prima volta in cui la stessa Corte procede ad annullare un lodo arbitrale del TAS,<sup>3</sup> ponendo a fondamento della propria decisione principi propri dell'ordine pubblico internazionale svizzero.<sup>4</sup>

Tuttavia la decisione in questione appare certamente come una di quelle destinate ad avere maggiore impatto – in termini di possibili ripercussioni future – ed a suscitare un lungo dibattito nel panorama del diritto sportivo e non.

### 1. Il caso

Per una migliore comprensione del caso su cui la Corte Svizzera s'è pronunciata, occorre procederne ad una breve ricostruzione.

Il 26 giugno 2004, il giocatore brasiliano Francelino da Silva Matuzalem sottoscrisse un contratto d'ingaggio col club ucraino FC Shaktar Donetsk della durata di cinque anni (dal 1° luglio 2004, al 1° luglio 2009).

Ciononostante, il 2 luglio 2007, il giocatore ebbe a risolvere il suo contratto col «vecchio» club, senza dare alcun preavviso (ed in assenza sia di giusta causa,<sup>5</sup> sia di giusta causa sportiva<sup>6</sup>), firmando poco dopo (il 19 luglio 2007) un altro contratto d'ingaggio col club spagnolo Real Saragozza SAD per la durata di tre stagioni.

Con lettera datata 16 luglio 2007, il club spagnolo s'impegnava a tenere il giocatore indenne da ogni eventuale pretesa risarcitoria derivante dalla sua risoluzione anticipata del contratto col club precedente.

Al termine di una stagione dall'esito poco felice – terminata con la retrocessione del club nella seconda divisione spagnola («La Liga») – il club spagnolo procedette alla stipula di un accordo di trasferimento col club SS Lazio Spa, con cui s'accordava per la cessione temporanea del giocatore al club italiano per la

<sup>3</sup> Il primo caso in assoluto in cui la Corte Federale Svizzera ha annullato un lodo arbitrale del TAS, basandosi su principi di ordine pubblico internazionale svizzero (nella fattispecie: violazione del principio di «res iudicata»), cfr. sentenza n. 4A1490/2009 (Club Atletico de Madrid vs. Sporting Lisbona & FIFA) del 13 aprile 2010. Per breve commento/panoramica sul caso, cfr. J.D.D. CRESPO-PEREZ, «El Tribunal Federal Suizo anula un laudo del TAS basandose en el Orden Publico», disponibile on line all'indirizzo web [www.iusport.es](http://www.iusport.es) (giugno 2010).

<sup>4</sup> Una felice definizione di Ordine Pubblico Svizzero è fornita da J. IBARROLA, secondo cui: «un lodo arbitrale è contrario all'ordine pubblico svizzero ogni volta che si pone in contrasto con principi essenziali largamente riconosciuti che - secondo valori ritenuti prevalenti in Svizzera - rappresentano le fondamenta di ciascun ordinamento giuridico» («L' Appello nei confronti di un lodo arbitrale del TAS innanzi alla Corte Federale Svizzera», lezione resa all'ISDE, gennaio 2011).

<sup>5</sup> La nozione di «giusta causa» è contenuta nell'art. 14 («Risoluzione del contratto per giusta causa») del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori (d'ora in poi, FIFA RSTP), edizione 2010, secondo cui: «Entrambe le parti possono risolvere il contratto senza conseguenze di sorta (corresponsione di un'indennità o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa».

<sup>6</sup> La nozione di «giusta causa sportiva» è contenuta nell'art. 15, comma 1 (prima parte) delle FIFA RSTP, secondo cui: «Un professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10% delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva».

stagione sportiva 2008/2009 (l'accordo veniva sancito il 17 luglio 2008, e controfirmato dal giocatore il successivo giorno 22).<sup>7</sup>

Nessuno avrebbe immaginato che da ciò ne sarebbe scaturita una vicenda che ha finito coll'assumere tutti i contorni di una «saga giudiziaria».

Infatti, con decisione resa in data 2 novembre 2007, la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA (d'ora in poi, CRC) procedette a riconoscere nei confronti del club ucraino un risarcimento – per i danni derivanti dalla prematura risoluzione del contratto da parte del giocatore – pari a 6,8 milioni di euro.<sup>8</sup>

Le parti proponevano impugnativa avverso tale decisione, ma a seguito di tale impugnativa il Tribunale Arbitrale dello Sport (d'ora in poi, TAS) di Losanna – con decisione resa il 19 maggio 2009 – annullava parzialmente la decisione resa dalla CRC della FIFA, procedendo ad elevare l'ammontare del risarcimento (dovuto dal giocatore e dal club spagnolo in solido)<sup>9</sup> alla cifra di ben 11.858.934 Euro (con interesse annuo del 5%, a decorrere dal 5 luglio 2007).<sup>10</sup>

Dovendo dare seguito alla decisione, il 14 luglio 2010 il Vice Segretario del Comitato Disciplinare della FIFA («FIFA Disciplinary Committee») notificava al giocatore e al club che: a) era in corso un procedimento disciplinare nei loro confronti per inottemperanza alle disposizioni previste dal lodo del TAS (del maggio 2009); b) si sarebbe proceduto ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 64 del Codice Disciplinare FIFA (d'ora in poi, FDC);<sup>11</sup> c) il caso sarebbe stato deciso nel corso della prossima riunione del Comitato Disciplinare.

A seguito della ricezione di tale notifica, il club spagnolo procedeva a sua volta a notificare (in data 26 luglio 2010) al Comitato Disciplinare della FIFA che stava andando incontro a gravi difficoltà finanziarie («*tali da portarlo ad una situazione d'insolvenza e di bancarotta*»), mentre dall'altro lato il giocatore produceva copia della lettera (datata 19 agosto 2010) con cui sollecitava il club spagnolo al pagamento della cifra dovuta al club ucraino, in uno con la copia della lettera (datata 16 luglio 2007) con cui il club spagnolo s'impegnava a tenere il giocatore indenne da ogni eventuale pretesa risarcitoria derivante dalla sua risoluzione anticipata del contratto.

Con decisione resa il 31 agosto 2010, il Comitato Disciplinare della FIFA, dichiarando le parti inadempienti per mancata ottemperanza alle disposizioni del lodo arbitrale del maggio 2009, ordinava – giusta la disposizione di cui all'art. 64

---

<sup>7</sup> Il trasferimento da temporaneo fu trasformato in definitivo il 23 luglio 2009, laddove il club spagnolo e quello italiano si accordarono per il pagamento della somma di 5,1 milioni di Euro per il prezzo della cessione (sebbene né il club spagnolo, né quello italiano - né il giocatore stesso - avessero mai proceduto ad informare il club ucraino del trasferimento).

<sup>8</sup> Più un interesse annuo del 5%, con decorrenza 30 giorni dopo il deposito del lodo.

<sup>9</sup> Secondo l'art. 17, comma 2, FIFA RSTP («Conseguenze della Risoluzione senza giusta causa»): «*nel caso in cui un professionista debba corrispondere un'indennità (a seguito della risoluzione senza giusta causa, ndr.) egli ne risponderà in solido con la nuova società*».

<sup>10</sup> Così, in questi termini, CAS nn. 1518-1519-1520/A/2008, lodi tutti consultabili nel sito web del TAS- CAS ([www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org)).

<sup>11</sup> Il Codice Disciplinare della FIFA - edizione 2011 - è reperibile *on line* nel sito internet della FIFA, all'indirizzo web [www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/disciplinarycode.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/disciplinarycode.html).

del Codice Disciplinare FIFA – all'appellante il pagamento di una multa di 30.000 franchi svizzeri (in solido col club), imponendo una «dead-line» di 90 giorni per procedere al pagamento dell'ammontare dovuto, pena la sanzione della «interdizione da qualsiasi attività calcistica o connessa al calcio senza alcun ulteriore avviso da parte del Comitato Disciplinare FIFA».<sup>12</sup>

Ancora una volta, il giocatore ed il club proponevano appello avverso la decisione del Comitato Disciplinare nei confronti del TAS di Losanna, ma l'organo arbitrale – con lodo reso in data 29 giugno 2011 – lo rigettava (al pari di ogni altra richiesta presentata dalle parti), confermando la decisione del Comitato Disciplinare FIFA.

L'unica strada che rimaneva da percorrere, allora, era quella di proporre impugnativa nei confronti della Corte Federale Svizzera, e – ad onta di ogni più pessimistica previsione – questa ha finito col rivelarsi la giusta via.

Con decisione dello scorso marzo 2012, infatti, la Corte Federale Svizzera (Prima Sezione Civile), dichiarandosi «competente sulla materia»,<sup>13</sup> accoglieva l'appello presentato dalle parti e – dichiarando l'illegittimità della sanzione irrogata dalla FIFA, che prevedeva l'interdizione perpetua del giocatore dai campi di gioco – annullava il lodo del TAS del 29 giugno 2011.

## 2. *Le leggi ed i Regolamenti interessati*

Procedendo all'analisi delle leggi e dei regolamenti investiti dal caso in esame, questi si potrebbero dividere in due categorie: il Codice Disciplinare FIFA<sup>14</sup> (d'ora in poi: FDC) da un lato; e la Legge Federale Svizzera sul Diritto Internazionale Privato<sup>15</sup> (d'ora in poi: LDIP) dall'altro.

Il problema, infatti, era stato quello di verificare la compatibilità dei Regolamenti FIFA (in particolare: il Codice Disciplinare ed il sistema di sanzioni da questo previsto) con la Legge Federale Svizzera sul Diritto Internazionale Privato (ed i principi di ordine pubblico ad esso sottesi).

Tenendo a mente che il Codice Disciplinare FIFA applicabile al momento della controversia era quello del 2009, gli articoli che vengono in rilievo sono: 1) l'art. 22 («Interdizione da qualsiasi attività calcistica»); 2) l'art. 64, Sezione 8 («Inosservanza delle decisioni»).

In particolare, l'art. 22 del FDC prevede che: «E' prevista la possibilità di applicare nei confronti di una persona il divieto di partecipare a qualsiasi attività calcistica (amministrativa, sportiva o di altra natura)».

L'art. 64, Sezione 8, del FDC prevede che: «Per coloro che non

<sup>12</sup> Par. 4 della decisione.

<sup>13</sup> Pag. 8 della sentenza.

<sup>14</sup> Reperibile *on line* nel sito internet della FIFA, agli indirizzi web [www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/disciplinarycode.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/disciplinarycode.html) (versione inglese); e [www.figc.it/.../Codice%20disciplinare%20FIFA%202011%20](http://www.figc.it/.../Codice%20disciplinare%20FIFA%202011%20) (versione italiana).

<sup>15</sup> Reperibile *on line* agli indirizzi web [www.umbricht.ch/pdf/SwissPIL.pdf](http://www.umbricht.ch/pdf/SwissPIL.pdf) (versione inglese); [www.admin.ch/ch/i/rs/2/291.it.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/291.it.pdf) (versione italiana).

*provvedano al pagamento, totale o parziale, di una somma a favore di un'altra persona (quali un calciatore, un allenatore o un club) o della FIFA, pur avendo ricevuto l'ordine a procedere in tal senso da un organo un comitato o in'istanza della FIFA o del TAS, ovvero per coloro che non ottemperino a qualsiasi altra decisione (non di carattere economico) emessa da un organo un comitato o un'istanza della FIFA o del TAS, si applicano le seguenti condizioni:*

- a) Ammenda di almeno 5.000 franchi svizzeri per mancato rispetto di una decisione;*
- b) Indicazione di un termine ultimo ("final dead-line") emesso dagli organi giudicanti della FIFA entro cui versare la somma o uniformarsi alla decisione (non di carattere economico);*
- c) (soltanto per i club) ricevimento di avvertimento e notifica in cui si comunica che in caso di inadempienza o di mancata osservanza della decisione entro il termine previsto si procederà alla detrazione di punti o alla retrocessione ad una divisione inferiore. Può essere imposta anche l'interdizione alle trasferte.*

*Qualora il club ignori il termine ultimo prescritto, l'associazione interessata dovrà provvedere ad attuare le sanzioni previste.*

*Ove si proceda alla detrazione di punti, questa dovrà essere commisurata all'importo dovuto ("proportionate to the amount owed").*

*Nei confronti delle persone fisiche è inoltre possibile l'interdizione da qualsiasi attività calcistica.*

*Eventuali appelli avverso una decisione emessa in conformità al presente Articolo devono essere presentati al TAS immediatamente».*

Tale ultima disposizione costituisce il punto nodale della controversia, rappresentando il fondamento normativo attraverso cui è possibile dare esecuzione ad una decisione «emessa da un organo un comitato o un'istanza della FIFA o del TAS».

Mette conto evidenziare che – a seguito dell'emanazione della Circolare FIFA n. 1270 del 21 luglio 2011 – l'ambito di applicazione dell'art. 64 del FDC è stato oggi circoscritto ai soli casi precedentemente passati al vaglio di un organo o comitato della FIFA, lasciando alla singola Federazione Nazionale, cui è incardinato l'organo decidente, «la responsabilità di mettere ad esecuzione qualsiasi decisione di natura finanziaria e non pronunciata nei confronti di un club da parte di un organo arbitrale incardinato presso la federazione di riferimento, o da una Camera di Risoluzione delle Controversie avente carattere nazionale».<sup>16</sup>

Altre disposizioni che venivano richiamate sono quelle di cui al Capitolo 12 («Arbitrato Internazionale»), art. 190 («Carattere definitivo. Impugnazione») della

---

<sup>16</sup> Per un breve commento su tale Circolare, sia consentito rinviare a P. GARRAFA, «A small Circular, large changes (more power to FIFA, or more responsibility to the National Associations?)», disponibile on line all'indirizzo web [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), n. 2, 2011 (diretta dal prof. J. Tognon).

legge Federale Svizzera sul Diritto Internazionale Privato (di seguito: LDIP).

In particolare, l'art. 190 LDIP dopo aver stabilito – al comma 1 – che: «*Notificato che sia, il lodo è definitivo*»; al comma successivo prevede che: «*Il lodo può essere impugnato soltanto se: a) l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; b) il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; c) il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; d) è stato violato il principio di parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; e) nel caso in cui il lodo sia incompatibile con l'ordine pubblico*».

L'incompatibilità con l'ordine pubblico internazionale svizzero, pertanto, rappresenta uno dei possibili motivi di gravame attraverso cui è consentita l'impugnativa di lodi arbitrali internazionali innanzi alla Corte Federale Svizzera.

### 3. *La violazione dell'Ordine Pubblico Internazionale Svizzero*

La violazione dell'ordine pubblico internazionale svizzero – giusta la previsione di cui all'art. 190, comma 2, lett. e) della LDIP – presenta un contenuto tanto sostanziale quanto procedurale.

Una pronuncia favorevole nel merito può infatti determinare una violazione dell'ordine pubblico nel caso in cui si pone in contrasto con alcuni principi fondamentali dell'ordinamento, «*diventando assolutamente incompatibile con principi derivanti da valori generalmente riconosciuti, che secondo il comune modo di sentire (“dominants opinion”) in Svizzera rappresentano la base di qualunque ordinamento giuridico*».<sup>17</sup>

Tra questi principi la Suprema Corte Svizzera ha incluso costantemente: il principio «*pacta sunt servanda*», il divieto di abuso di diritti derivanti da legge o da contratto, il principio di buona fede («*bona fides*»), il divieto di esproprio della proprietà privata senza il pagamento di un indennizzo, il divieto di discriminazioni, la protezione dei minori e degli altri soggetti ritenuti incapaci al compimento di atti giuridici.<sup>18</sup>

Per quel che riguarda la violazione di principi ordine pubblico di carattere procedimentale, tra queste si segnala l'inosservanza delle disposizioni riguardanti il rispetto della qualità di parte, così come la violazione del diritto ad essere sentiti in contraddittorio.

Posto che l'elenco dei principi appena menzionati non è esaustivo, la questione relativa al fatto se le previsioni riguardanti l'irrogazione di sanzioni disciplinari possa rappresentare o meno una «*grave violazione dei diritti della personalità*»<sup>19</sup> (si da rappresentare una violazione dell'ordine pubblico), proprio per la sua indeterminatezza, non sembra essere di facile soluzione.

<sup>17</sup> Pag. 6 della decisione.

<sup>18</sup> Cfr., tra le tante, sentenza n. 4A\_17/2007, dell'8 giugno 2007.

<sup>19</sup> In questi termini, pagina 6 della sentenza.

Ad esempio, il principio del divieto di discriminazione è stato di recente invocato da parte degli atleti in numerosi casi, sebbene la Corte Federale Svizzera abbia adottato un'interpretazione assai restrittiva dello stesso, ritenendo che un atto, un provvedimento o una decisione possano essere considerati «discriminatori» nel solo caso in cui «*illegittimamente*» venissero a violare i diritti della personalità «*attraverso la considerazione dell'atleta esclusivamente in base al sesso, razza, condizioni di salute, orientamenti sessuali, opinioni religiose o politiche*». <sup>20</sup> La Corte Svizzera, inoltre, ha ritenuto che il principio di responsabilità oggettiva («*strict liability principle*»), e la conseguente imposizione di sanzioni previste dalla normativa antidoping, a prescindere dalla produzione degli effetti delle sostanze vietate sulle prestazioni degli atleti, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico svizzero. <sup>21</sup>

Tornando al caso posto al vaglio, nel corso di un precedente giudizio <sup>22</sup> la Corte Federale Svizzera aveva avuto modo di precisare che l'obbligo assunto dall'atleta (appellante) che lo teneva vincolato al club per la durata di cinque anni «*non sembra contrastare con la legge dal punto di vista della protezione della privacy*», né che «*possa ritenersi che l'Appellante si sia vincolato in maniera eccessiva, per il semplice fatto che sarebbe stato chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla risoluzione del contratto*». <sup>23</sup>

Ma tale giudizio aveva lasciato irrisolta la questione derivante da eventuali profili d'incompatibilità con l'ordine pubblico delle disposizioni che prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte delle federazioni per il caso in cui non si provvedesse al pagamento di pene pecuniarie o del risarcimento previsto (derivante dalla risoluzione del contratto).

Nel caso in questione, infatti, sono venuti in considerazione i principi di ordine pubblico sottesi al diritto del lavoro svizzero, al pari di quelli previsti dalla normativa costituzionale in tema di libertà personale ed economica.

#### 4. *I principi del diritto del lavoro svizzero, e quelli (costituzionali) di libertà personale ed economica*

Attraverso il tutt'altro che accidentale richiamo – contenuto nelle premesse – al divieto del lavoro forzato quale violazione dei principi di ordine pubblico internazionale svizzero, <sup>24</sup> la Corte Federale approda ai principi di libertà personale ed economica secondo il diritto svizzero.

Richiama, in particolare, i principi contenuti negli articoli 27 della Costituzione Federale Svizzera (BV), in tema di libertà economica, e 27 del Codice Civile Svizzero (ZGB), in tema di libertà personale.

<sup>20</sup> Sentenza n. 4A\_370/2007, del 21 febbraio 2008.

<sup>21</sup> Sentenza n. 4P\_105/2006, del 6 agosto 2006.

<sup>22</sup> Sentenza n. 4A\_320/2009, del 2 giugno 2010.

<sup>23</sup> Par. 4.4. della sentenza.

<sup>24</sup> Il riferimento è alla decisione n. 4A\_370/2007, del 21 febbraio 2008 (cit.).

Il Titolo Secondo («Diritti fondamentali, diritti civili ed obiettivi sociali») della Costituzione Federale Svizzera (BV),<sup>25</sup> prevede – all’art. 27, comma 2 – che: *«la libertà economica include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio»*.

Il Codice Civile Svizzero (ZGB)<sup>26</sup> – all’art. 27, comma 2 – prevede che: *«nessuno può alienare la propria libertà, nè assoggettarsi nell’uso della medesima ad una limitazione incompatibile con il diritto o con la morale»*.

La libera manifestazione della personalità, pertanto, è garantita – tra i vari principi – anche da quello (di rilievo costituzionale) di libertà economica, che va ad abbracciare, secondo il diritto svizzero, *«la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio»*.

Ciò che la pronuncia in esame ha voluto evidenziare è la presenza di alcuni limiti di fronte ad eventuali restrizioni della libertà personale, dovendo queste ritenersi eccessive *«quando il soggetto obbligato è soggetto al mero arbitrio dell’altro soggetto»*, sì da *«rinunciare alla propria libertà economica o limitarla a tal punto che le stesse fondamenta per la sua esistenza vengono compromesse»*.<sup>27</sup>

Pertanto tutte le sanzioni irrogate dalle Federazioni – che non si limitino a garantire il corretto svolgimento delle competizioni, ma che hanno attitudine ad incidere sulle sfere legali dei soggetti interessati – sono soggette a controllo giudiziale (secondo un approccio «caso per caso»).

La Corte ha sottolineato che – in tali casi – *«il diritto dell’associazione all’esclusione di un proprio membro non deve essere esaminato esclusivamente sotto il profilo dell’abuso di diritto»*, ma anche *«attraverso il bilanciamento degl’interessi coinvolti»*.<sup>28</sup>

## 5. I principi del «bilanciamento degl’interessi» e della proporzionalità della sanzione

Altro punto nodale – ai fini di una corretta interpretazione della sentenza in esame – è quindi il riferimento al principio del «bilanciamento degli interessi».

Sin dalla prima lettura del testo, emerge come questo principio venga posto in stretta connessione – e talvolta confuso – con un altro principio: l’«adeguatezza

<sup>25</sup> Approvata il 18 aprile 1999, reperibile *on line* agli indirizzi web [www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=de](http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=de) (versione tedesca); [www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=fr](http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=fr) (versione francese); [www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=it](http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=it) (versione italiana).

<sup>26</sup> Approvato il 10 dicembre 1907, reperibile *on line* agli indirizzi web [www.admin.ch/ch/e/rs/2/210.en.pdf](http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/210.en.pdf) (versione inglese); [www.admin.ch/ch/i/rs/2/210.it.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/210.it.pdf) (versione italiana).

<sup>27</sup> Par. 4.3.2. della sentenza. In tal senso, un obbligo legale viene considerato eccessivo quando la sua esecuzione diventa contraria all’ordine pubblico, ciò che avviene – ad esempio – laddove esso determina una grave violazione della privacy (cfr. sentenze n. 4A\_320/2009; n. 4A\_458/2009; n. 4P.12/2000, della Corte Federale Svizzera, tutte richiamate nello stesso paragrafo della sentenza in oggetto).

<sup>28</sup> Par. 4.3.3. della sentenza.

della sanzione» al raggiungimento del suo scopo, o – in maniera più corretta – «il principio di proporzionalità (della sanzione stessa)».

In particolare, nel caso in esame viene in rilievo l'interesse della FIFA (al pari di ogni altra Federazione Nazionale) al rispetto da parte dei giocatori di calcio degli obblighi contrattuali che questi hanno stipulato coi loro clubs.

Nella fattispecie posta al vaglio, tale principio viene considerato «opinabile» («*questionable*») alla luce delle seguenti considerazioni:

1. L'Appellante «*correttamente sostiene di non essere in grado di pagare comunque l'intero importo*»;<sup>29</sup>
2. La sanzione irrogata dalla Federazione «*appare comunque non necessaria per far rispettare l'obbligo al risarcimento*», dal momento che «*il precedente datore di lavoro dell'Appellante può avvalersi della Convenzione per il Riconoscimento e l'Esecuzione di Sentenze Arbitrali straniera stipulata a New York il 10 giugno 1958*»;<sup>30</sup>
3. L'«*astratto obiettivo di assicurare il rispetto, da parte dei giocatori, dei loro obblighi e doveri nei confronti dei loro datori di lavoro è d'importanza chiaramente inferiore («is clearly less weight»)*» rispetto al provvedimento d'interdizione dal gioco, «*universale e illimitata nel tempo*».<sup>31</sup>

Nonostante molte delle conclusioni cui giunge la Corte Svizzera meritino di essere condivise, mette conto rilevare che non tutte le affermazioni da questa sviluppate sembrano convincere pienamente.

Al contrario, in alcuni passaggi la sentenza lascia l'impressione che molti dei punti di domanda sollevati innanzi ad essa siano rimasti privi di risposta, o che l'organo decidente li abbia volutamente tralasciati.

Così, per quanto riguarda la prima delle tre considerazioni - secondo cui il principio di adeguatezza della sanzione può essere considerato *opinabile* sulla considerazione del fatto che l'appellante «*correttamente sostiene di non essere in grado di pagare comunque l'intero importo*» - orbene, è proprio tale affermazione che ci sembra, appunto, «*opinabile*».

Cosa potrebbe succedere, infatti, se un atleta professionista (di qualunque sport) venisse a sostenere – a seguito della risoluzione di un contratto, e di una condanna ricevuta (peraltro nell'ambito di un procedimento arbitrale ove gli è stato pienamente garantito il diritto al contraddittorio e ad essere sentito) – che «*non è in grado di pagare comunque l'intero importo*»? Non potrebbe ciò rappresentare un facile *escamotage* – una comoda via d'uscita – per evitare di far fronte all'obbligo di pagare il risarcimento derivante dalla risoluzione del contratto?

Soprattutto: può questa ritenersi una valida argomentazione giuridica per superare uno dei principi di maggiore importanza nell'ambito del diritto sportivo, la stabilità contrattuale?

<sup>29</sup> Par. 4.3.3. della sentenza (rigo 15).

<sup>30</sup> Par. 4.3.3. della sentenza (righe 19-21).

<sup>31</sup> Par. 4.3.3. della sentenza (righe 25-26).

Sia consentito rammentare che il principio di stabilità contrattuale – previsto e disciplinato dalla Parte IV («Mantenimento della Stabilità Contrattuale tra Professionisti e Società») del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori (di seguito, FIFA RSTP) – non rappresenta altro che la traduzione del principio *«pacta sunt servanda»* in ambito sportivo, e che tale principio è anche, come prima menzionato,<sup>32</sup> uno dei più importanti principi di carattere sostanziale dell'ordine pubblico internazionale svizzero.

Altro argomento portato avanti dalla Corte Federale Svizzera fa riferimento alla possibilità – attribuita al precedente datore di lavoro – di avvalersi della Convenzione di New York del 1958 per mettere ad esecuzione il lodo che ne riconosce il diritto al risarcimento.

Quest'argomentazione, invero, sembra maggiormente convincente.

La «Convenzione per il Riconoscimento e l'Esecuzione di Sentenze Arbitrali straniere», stipulata a New York il 10 giugno 1958,<sup>33</sup> riconosce a *«ciascuno Stato contraente l'autorità di una sentenza arbitrale ed accorderà l'esecuzione di tale sentenza in conformità delle norme di procedura vigenti nel territorio in cui la sentenza è invocata»* (così l'art. III della Convenzione).

La sentenza in esame rammenta<sup>34</sup> che la maggioranza degli Stati della Comunità Internazionale hanno ratificato tale Trattato, *«ed in particolare l'Italia, l'attuale domicilio dell'appellante»*, sicchè – in teoria – il club non andrebbe incontro a difficoltà nel mettere ad esecuzione il lodo nell'attuale domicilio della controparte (in questo caso, l'Italia).

Tuttavia, da un punto di vista pratico, nell'ambito delle controversie sportive (o, per meglio dire, all'interno della «famiglia del calcio») l'art. 64 del FDC continua a rappresentare ancor oggi l'unico (ed il più efficace) strumento a disposizione per mettere ad esecuzione una decisione *«emessa da un organo un comitato o un'istanza della FIFA o del TAS»*.

Sebbene l'ambito di applicazione di quest'articolo sia stato oggi ristretto esclusivamente a quei casi precedentemente trattati da un organo un comitato o un'istanza della FIFA o del TAS,<sup>35</sup> è fuor di dubbio che l'art. 64 del Codice Disciplinare FIFA rappresenti – almeno sino ad oggi – l'unico articolo previsto dai regolamenti sportivi tendente ad assicurare ai propri affiliati il rispetto e la messa ad esecuzione delle decisioni rese da parte degli organi di giustizia sportiva.

Ne consegue, allora, che se è vero, da un lato, che per mettere ad esecuzione una condanna pecuniaria il club può avvalersi della Convenzione di New York (per vedere soddisfatte le proprie ragioni), è altrettanto vero, dall'altro, che il sistema più efficace (e, oseremmo dire, immediato) per assicurare

---

<sup>32</sup> Par. 3.

<sup>33</sup> Disponibile *on line* agli indirizzi web [www.admin.ch/ch/i/rs/c0\\_277\\_12.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_277_12.html) (italiano); e [www.newyorkconvention1958.org/](http://www.newyorkconvention1958.org/) (inglese, con guida sinottica).

<sup>34</sup> Par. 4.3.4.

<sup>35</sup> Cfr. Circolare FIFA n. 1270, del 21 luglio 2011 (reperibile *on line* nel sito internet della FIFA al seguente indirizzo web [www.fifa.com/search/index.html?q=Circular+1270+of+21+July+2011](http://www.fifa.com/search/index.html?q=Circular+1270+of+21+July+2011)).

l'ottemperanza ad una decisione resa da un organo, comitato o istanza della FIFA o del TAS rimane sempre quello previsto dal Codice Disciplinare FIFA.

Ciò per l'ovvia ragione che le sanzioni sportive (basti pensare alla detrazione di punti, alla retrocessione alla categoria inferiore, all'interdizione alle trasferte o all'interdizione da qualsiasi attività calcistica) continuano a rimanere – a meno di ulteriori implementazioni del sistema – lo strumento più efficace per garantire il rispetto delle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia sportiva.

Terzo ordine di argomentazioni utilizzato dal collegio a fondamento della propria decisione è l'applicazione del principio del «bilanciamento degli interessi», che, nel caso di specie, si colloca a metà tra il rispetto – da parte dei giocatori – dei loro obblighi e doveri coi club, ed il rispetto – da parte dei club – della libertà economica dei giocatori stessi.

Secondo il dettato della Costituzione Federale Svizzera (BV) la libertà economica deve tradursi anche nella «libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio» (così l'art. 27, comma 2).

Orbene, nell'ambito dei principi propri del diritto sportivo si trova il principio di proporzionalità della sanzione (rispetto all'entità della violazione commessa).<sup>36</sup>

Entro questi termini, la sua applicazione e richiamo nell'ambito della citata decisione ci sembrano corretti.

Ciò che, tuttavia, potrebbe destare qualche perplessità è la scelta – effettuata dall'organo decidente – per cui, tra i due principi appena esposti, il secondo sarebbe «*chiaramente di entità inferiore*» rispetto al primo.<sup>37</sup>

Se da un punto di vista meramente teorico la scelta sembra condivisibile (dal momento che tiene nel giusto conto il presupposto – ampiamente riconosciuto nella grande maggioranza delle legislazioni giuslavoristiche moderne – del lavoratore quale «parte debole» del rapporto di lavoro), ciò che, per altro verso, potrebbe dare adito ad obiezioni è.. la scelta in sé.

E', infatti, vero che l'«interdizione da qualsiasi attività calcistica» – prevista dall'art. 64, comma 4, FDC senza limitazioni di tempo e spazio – potrebbe rappresentare una violazione della privacy del giocatore, ma è altrettanto vero che detta sanzione – prevista dal Codice Disciplinare della FIFA, e quindi conosciuta dalle parti in anticipo (specialmente nell'ambito dello sport professionistico) quanto ai suoi possibili effetti – era stata, in un certo senso, accettata (proprio perché conosciuta) da ambo le parti.

In altri termini, ciò che potrebbe destare qualche perplessità risiede nel fatto che la scelta – tra l'osservanza dei giocatori ai loro obblighi contrattuali sanciti coi rispettivi clubs/datori di lavoro (da un lato), e la loro libertà economica (dall'altro) – sia stata effettuata dal collegio giudicante (e non dagli organi legislativi sportivi), peraltro a solo vantaggio della libertà economica.

---

<sup>36</sup> Art. 64, comma 3, del FDC che stabilisce che: «*Ove si proceda alla detrazione di punti, questa dovrà essere commisurata all'importo dovuto*».

<sup>37</sup> In tal senso, par. 4.3.4 (parte finale).

Nessuno intende contestare la rilevanza di tale principio, ma la sua applicazione (per meglio dire, invocazione) non può mai andare a pregiudicare la certezza delle relazioni contrattuali, e tra queste soprattutto il principio di stabilità contrattuale.

Sia consentito rammentare che la Corte Federale Svizzera ha – con giurisprudenza costante<sup>38</sup> – affermato che un lodo arbitrale può essere annullato in virtù della sua incompatibilità con l'ordine pubblico, e ciò non solo quanto alle motivazioni, ma anche quanto agli effetti che esso può determinare.

Se tale scelta venisse ad essere mantenuta per qualunque caso futuro (per di più, negli stessi termini della sentenza in esame), essa potrebbe intaccare gravemente il principio di certezza giuridica delle relazioni contrattuali, nonché lo stesso principio di stabilità contrattuale e – in ultima analisi – la stessa giustizia sportiva ed il suo principio di effettività.

## 6. Conclusioni

Quali conclusioni trarre, allora, dall'analisi della citata sentenza?

Domanda cui è difficile rispondere, essendo tale decisione destinata a sollevare un ampio dibattito.

Come appena detto, la scelta effettuata dal collegio sembra «opinabile» sia nel merito, sia nella forma (una scelta di questo tipo necessita, riteniamo, di essere fatta da *tutti* i soggetti facenti parte del mondo sportivo, *legislatore in primis*).

E' nostra opinione, infatti, che anche il rapporto di lavoro sportivo – al pari di *qualunque altro rapporto giuridico* – debba essere, innanzi tutto, bilanciato.

Bilanciamento che deve tener conto della libertà economica da un lato, ma anche delle tutele giuridiche dall'altro, sì da garantire, oltre che il giusto bilanciamento degli interessi cui ciascuna parte è portatrice, anche il più alto grado possibile di certezza giuridica.

Il principio della libertà economica non può mai sconfinare in un rovesciamento della certezza delle relazioni giuridiche, men che meno del principio «*pacta sunt servanda*».

Non è una novità, d'altronde, che *qualunque forma di libertà* viene regolata da qualunque legislazione entro certi limiti, nel pieno rispetto del principio di legalità, pena la sua perdita di consistenza e di significato.

Due considerazioni «minori» rimangono da fare.

Nel corso del giudizio, è emerso che il club spagnolo (Real Saragozza) ebbe a pagare una prima *tranche* del «suo» debito nei confronti del club ucraino (Shaktar Donetsk) mediante accredito della cifra in un conto a questa intestato.

Ciò solleva un ulteriore punto di domanda, più precisamente: in qual modo tale pagamento merita di essere considerato?

<sup>38</sup> Sentenza n. 4A\_42/2007, del 13 luglio 2007.

Dev'essere considerato alla stregua di una «ricognizione di debito» (da parte del club e/o del giocatore, sebbene quest'ultimo fosse stato «manlevato» dal club), o alla stregua di una «parziale esecuzione» nei confronti dell'altra parte, o altro (o nient'altro) ancora?

Quale significato attribuire a questo pagamento parziale (se un significato può essergli attribuito)?

La seconda osservazione è relativa al fatto che il TAS non ha preso posizione nel corso del giudizio (non si è costituita, né vi ha preso parte a qualunque titolo).

E' chiaro che il TAS è «soltanto» un organo di natura arbitrale, sicchè – in linea di principio – nessun soggetto «sarebbe» tenuto a sollecitarne l'intervento.

Tuttavia, fino a che punto il TAS continuerà a fare questa scelta, a mantenere questa posizione?

Fino a che punto adotterà la scelta di rimanere «neutrale» di fronte al – sempre crescente – numero di appelli avverso le sue decisioni di fronte alla Corte Federale Svizzera?

Questi sono – riteniamo – solo alcuni punti di domanda sollevati dalla decisione in esame, certamente destinata a suscitare un grande dibattito.

*Bibliografia*

- J.D.D.CRESPO-PEREZ, «*El Tribunal Federal Suizo anula un laudo del TAS basandose en el Orden Publico*», disponibile *on line* all'indirizzo web [www.iusport.es](http://www.iusport.es) (giugno 2010).
- P. GARRAFFA, «*A small Circular, large changes (more power to FIFA, or more responsibility to the National Associations?)*», disponibile *on line* all'indirizzo web [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it) (no. 2, 2011).
- J. IBARROLA, «*L'Appello nei confronti di un lodo arbitrale del TAS innanzi alla Corte Federale Svizzera*», lezione resa all'ISDE, Instituto Superior de Derecho Y Economia, Madrid, gennaio 2011.

**DOMANDA DI CALCIO E VIOLENZA NEGLI STADI:  
UN'ANALISI *PANEL* SULLA *SERIE A***

di *Raul Caruso\** e *Marco Di Domizio\*\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Gli spettatori negli stadi della Serie A: un'analisi di lungo periodo – 2. La strategia di contrasto alla violenza nel calcio in Italia: una breve sintesi – 3. Misure antiviolenza e presenze allo stadio: un'analisi di breve periodo – 4. Risultati della stima – Conclusioni – Bibliografia

*Abstract*

Il presente lavoro analizza l'impatto della violenza nell'ambito calcistico sulle presenze allo stadio insieme all'effetto prodotto da alcune politiche di contrasto a questi fenomeni introdotte dal governo italiano a partire dal 2007. I risultati confermano l'idea di un *break* strutturale che ha interessato il numero medio dei biglietti venduti a partire dalla stagione 1979/80. Un'analisi empirica di lungo periodo, incentrata sui biglietti venduti per la singola partita, suggerisce come la violenza negli stadi e la ridotta credibilità del fenomeno calcistico determinino una riduzione nel numero di spettatori negli stadi di serie A. A partire da questi risultati, si è cercato di valutare l'impatto prodotto dalle nuove disposizioni relative al contrasto dei fenomeni di violenza introdotte dal D.L. 41 del febbraio 2007. Queste misure, fondate sull'idea di fidelizzare i tifosi attraverso una tessera, avevano l'obiettivo di ridurre da un lato la dimensione della violenza associata alle partite di calcio e, attraverso questa riduzione, di coinvolgere nuove categorie di consumatori in precedenza scoraggiate dalla presenza di tali fenomeni. L'analisi rivela che la tessera del tifoso ha avuto un ruolo significativo nel riuscire a compensare le restrizioni all'accesso negli impianti sportivi imposte dall'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive e dal Comitato per la Sicurezza delle Manifestazioni

---

\* Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Politica Economica, E-mail: raul.caruso@unicatt.it, tel. +390272342721.

\*\* Università degli Studi di Teramo, facoltà di Scienze Politiche. E-mail: mdidomizio@unite.it, tel. +390861266783.

Sportive. I numeri dimostrano, però, come tale strumento sia stato incapace di introdurre una svolta sulle presenze allo stadio, spostando i termini della questione su altri aspetti che coinvolgono la credibilità delle competizioni, la necessità di investimenti sugli stadi e una più intelligente copertura televisiva delle singole partite.

Keywords: Domanda di sport, Violenza, Presenze allo stadio, Serie A

Classificazione Jel: L83, D74

### Introduzione

In Italia il calcio rappresenta un fenomeno di grande rilevanza sociale ed economica. Se consideriamo il numero dei tifosi delle sole squadre di *Serie A* e i ricavi generati da questa Lega, se teniamo presente il numero dei praticanti, oppure se ci concentriamo sull'*audience* televisiva registrata in occasione di importanti partite giocate dalla Nazionale, possiamo con sicurezza affermare che il calcio, in Italia, gode di buona salute.<sup>1</sup>

Diverso è il discorso se facciamo riferimento alla capacità di tale fenomeno di attrarre spettatori allo stadio. Se confrontiamo i dati relativi alla passata stagione 2011/12, ci accorgiamo che la *Serie A*, in media, è stata praticamente doppiata nei numeri dalla *Bundesliga*, ha avuto presenze medie pari circa ai 2/3 della *Premier League* ed ai 4/5 della *Liga*. Il quadro è ancora più drammatico se teniamo conto dell'occupazione degli stadi. Prendendo in considerazione i numeri della stagione 2011/12, la *Serie A* presenta i dati peggiori tra le *top league* europee, con una percentuale pari a circa il 53% della capacità complessiva, decisamente inferiore a quella della *League 1* francese (67%), della *Liga* spagnola (73%), della *Premier League* (91%) e della *Bundesliga* (93%).<sup>2</sup> Questa difficoltà nel riuscire ad attrarre tifosi allo stadio non è recente. Come suggerito da un precedente lavoro sul tema, il *trend* negativo ha origini che risalgono a cavallo della fine degli anni Settanta e dell'inizio degli anni Ottanta.<sup>3</sup> Diversi sono i fattori che possono aver contribuito al manifestarsi di tale fenomeno: *a*) l'inadeguatezza degli stadi; *b*) il ruolo sempre più invadente della televisione; *c*) la scarsa credibilità dei risultati sul campo suffragata dai diversi scandali che si sono susseguiti nel tempo; *d*) la difficoltà della classe dirigente, dei club e della Federazione a gestire i cambiamenti epocali occorsi

---

<sup>1</sup> Sull'organizzazione del calcio professionistico in Italia, in particolare sulla *Serie A* ed i suoi numeri, si veda A. BARONCELLI, R. CARUSO, *The organization and economics of Italian Serie A: a brief overall view*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 67-85, ed il Report Calcio 2012 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (da ora in poi FIGC) disponibile *on line* all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it) (*Giugno 2012*).

<sup>2</sup> I dati sulle presenze allo stadio nelle principali leghe calcistiche professionistiche europee sono disponibili nella sezione *archivi* del sito tedesco [www.trasfermrkt.de](http://www.trasfermrkt.de) (*Agosto 2012*).

<sup>3</sup> M. DI DOMIZIO, *La Domanda di Calcio in Italia: Serie A 1962-2006*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 71-90.

nell'arco degli ultimi venti anni; e) l'incapacità del sistema nel comprendere la natura peculiare dello sport in generale e del calcio in particolare rispetto ad un generico «bene di consumo».<sup>4</sup> A queste va aggiunto il manifestarsi di fenomeni di violenza associati alla nascita e allo sviluppo dei gruppi *Ultras*.

Il presente lavoro si concentra su quest'ultimo aspetto: abbiamo provato a studiare la relazione esistente tra le presenze allo stadio e la violenza nel calcio. Una prima ricerca analizza il fenomeno in un'ottica di lungo periodo; in tal senso, l'ipotesi di un *break* strutturale introdotto nella serie storica dei biglietti venduti per singola partita a partire dalla stagione 1979/80, non può essere rifiutato. Questo risultato conferma l'idea che, la violenza negli stadi e la scarsa credibilità del risultato sportivo, sono due elementi che hanno originato il *trend* discendente nelle presenze allo stadio.

In un secondo momento l'analisi si è spostata a livello di singola partita: un'indagine econometrica è stata sviluppata sui dati relativi alle partite disputate dalla stagione 2007/08 alla stagione 2011/12. La scelta delle stagioni da analizzare non è casuale. Quella del 2007/08 è stata, infatti, la prima stagione completa in cui sono state operative le nuove norme antiviolenza introdotte dalla legge 41 del febbraio 2007, seguenti i tragici fatti accaduti durante il derby tra Catania e Palermo del 2 febbraio dello stesso anno, in cui perse la vita l'agente di polizia Filippo Raciti. In sintesi, il nostro obiettivo è stato quello di analizzare se e in che misura tali norme abbiano influenzato le presenze allo stadio.

Il lavoro è strutturato come segue: nella prima sezione è stata condotta un'analisi econometrica nella quale abbiamo evidenziato gli effetti di lungo periodo della violenza negli stadi e della scarsa credibilità del sistema calcistico sulle presenze medie della Serie A; nella seconda sono sintetizzati i tratti salienti della politica di contrasto alla violenza inaugurata nell'anno 2007 con la legge 41, successivamente implementata con l'approvazione di una serie di interventi, concretizzatasi nell'introduzione della «tessera del tifoso»; nella terza è presentato un modello econometrico con dati *panel* nel quale abbiamo provato a stimare le variabili rilevanti in grado di influenzare il numero dei biglietti venduti per singola partita per il periodo compreso tra il campionato 2007/08 e 2011/12; nella quarta sono presentati e discussi i risultati del modello econometrico stimato, con particolare attenzione al ruolo delle determinazioni dell'Osservatorio e del Comitato nel definire i contesti di rischio associati alle partite, incluso l'effetto della tessera del tifoso; l'ultimo paragrafo conclude il lavoro.

### 1. *Gli spettatori negli stadi della Serie A: un'analisi di lungo periodo*

I dati sulle presenze degli spettatori negli stadi della *Serie A* descrivono una realtà disarmante ed in profondo contrasto con l'importanza che il calcio riveste nella società italiana. Come discusso nel precedente paragrafo, i numeri legati al calcio

---

<sup>4</sup> Si veda R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.

in Italia in termini di praticanti, di valore aggiunto del settore, di seguito televisivo, sono impressionanti: almeno 1,4 milioni sono i praticanti impegnati in circa 600.000 partite ufficiali ogni anno; tra gli 8 ed i 12 anni un bambino su quattro gioca al calcio in un *club* affiliato alla FIGC; il valore aggiunto prodotto dal calcio professionistico si aggira intorno ai 2,5 miliardi di euro, per la maggior parte (circa l'80%) provenienti dalla *Serie A*;<sup>5</sup> il valore della produzione del calcio nel nostro Paese copre circa il 14% dell'intera produzione europea.<sup>6</sup>

Come noto, il valore economico del calcio è cresciuto in modo esponenziale dai primi anni Novanta; questo, a causa dell'ingresso della TV satellitare (TELE+ e SKY) ed in seguito dei canali del Digitale Terrestre (Mediaset, Stream, Dahlia), i quali hanno rivoluzionato il sistema di trasmissione degli eventi calcistici offrendo l'opportunità di assistere in diretta, per la prima volta, alle partite del campionato di *Serie A e B*, incrementando copiosamente le entrate.<sup>7</sup> I brillanti risultati economici non sono stati accompagnati da un'uguale capacità organizzativa del sistema, da una rinnovata credibilità del sistema arbitrale e degli stessi giocatori, da un sano comportamento di una parte dei tifosi fagocitato da un sistema mediatico privo di equilibrio.<sup>8</sup> In tale contesto gli stadi italiani si sono spopolati passando da una media di 33.000 spettatori negli anni Ottanta ad un valore inferiore ai 24.000 degli ultimi 10 anni. Riuscire ad individuare le cause di questo fenomeno non è una questione semplice. Tra le possibili, un ruolo primario ha assunto il contesto violento di molti ambienti associato ad una riduzione di credibilità del «fenomeno calcio». In un'indagine econometrica condotta sulla media degli spettatori della *Serie A* dal 1962/63 al 2005/06, l'ipotesi di un *trend* negativo, inaugurato a partire dalla stagione 1979/80, non poteva essere rifiutata, a supporto dell'idea che questa stagione ha rappresentato un punto di svolta negativo per il calcio italiano.<sup>9</sup> In questa stagione si raggiunse il punto più basso nella storia calcistica del dopoguerra.<sup>10</sup> Due eventi su tutti vanno ricordati: nell'ottobre del 1979 la morte del tifoso della Lazio Vincenzo

<sup>5</sup> Al valore aggiunto in termini prettamente economici devono essere aggiunti quelli meno tangibili, ma concreti, associati alla pratica sportiva; si veda – a tale proposito – R. CARUSO, *Crime and Sport Participation: Evidence from Italian Regions over the period 1997-2003*, in *J. Soc. Ec.*, vol. 40, n. 5, Ottobre, 2010, 455-463.

<sup>6</sup> I dati elencati nel Report Calcio 2012 curato dalla FIGC fanno riferimento all'anno solare 2010.

<sup>7</sup> Per dettagli sul ruolo della televisione nella determinazione delle *performance* economiche dei *club* e dell'impatto dello stesso sull'organizzazione delle leghe professionistiche si vedano M. DI DOMIZIO, *Competitive Balance e Audience Televisiva: una Analisi Empirica dalla Serie A Italiana*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 1, 2010, 27-57, A. TONAZZI, *Competition Policy and the Commercialization of Sport Broadcasting Rights*, in *Int. J. Ec. Bus.*, vol. 10, n. 1, 2003, 17-34, J. FIGUS DIAZ, V. FORTI, *La Disciplina Antitrust Della Nuova Legislazione Sui Diritti Di Trasmissione: Quid Novi Sub Sole?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 2, 2009, 13-35. Per una discussione generale sui cambiamenti del mondo sportivo negli ultimi anni si veda W. ANDREFF, *Globalization of the Sports Economy*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 13-31.

<sup>8</sup> Si pensi, ad esempio, alle vicende giudiziarie legate al caso «Calciopoli», alle situazioni che hanno coinvolto dirigenti e calciatori nell'ambito delle recenti inchieste giudiziarie su casi di scommesse illecite, al «commissariamento» che, a più riprese, ha coinvolto la FIGC a partire dal 2000.


<sup>9</sup> M. DI DOMIZIO, *La Domanda di Calcio in Italia: Serie A 1962-2006*, cit.

<sup>10</sup> R. TAVELLA, *Il libro nero del calcio italiano*, Newton & Compton, 2006, Milano.

Paparelli, ucciso da un razzo lanciato dalla Curva Sud romanista dello stadio «Olimpico» di Roma; nel marzo 1980 l'esplosione dell'indagine denominata «totonero» che coinvolse alcune squadre di *Serie A* e di serie inferiori, accusate di aver truccato partite con la mediazione della criminalità organizzata: diversi *club*, tra cui Lazio e Milan, furono retrocessi d'ufficio e molti giocatori squalificati per numerosi mesi, fino a quando, la vittoria della Nazionale ai Mondiali di Spagna del 1982, determinò l'amnistia per molti di loro.

In questa sezione abbiamo provato a replicare – e, se possibile, a raffinare – l'indagine econometrica, estendendo l'analisi alle stagioni successive fino a quella 2011/12 ed ampliando il *set* delle variabili esplicative. L'idea di fondo è che, seppure il picco delle presenze in *Serie A* sia stato raggiunto intorno alla metà degli anni Ottanta (per la precisione nella stagione 1984/85 con oltre 38.000 presenze in media), il punto di svolta non possa essere individuato in tale stagione, ma proprio nella stagione 1979/80. Dopo questo campionato, infatti, un insieme di cambiamenti si è registrato in *Serie A*: l'apertura ai giocatori provenienti da altre federazioni nel giugno del 1980, la sorprendente vittoria della Nazionale ai Mondiali di Spagna del 1982, il ritorno della A.S. Roma (con il suo enorme bacino di utenza) ai vertici del campionato per contendere lo scudetto alla Juventus. L'insieme di questi fattori, che certamente hanno determinato una forte spinta per l'intero movimento, ha in qualche misura mascherato la strisciante disaffezione dei tifosi che si era iniziata a delineare anni prima: la nostra ipotesi è che, l'origine di tale fenomeno, sia da riferirsi alla stagione 1979/80.

Questa è stata suggerita da una prima analisi grafica della serie storica dei *BIGLIETTI*, alla quale abbiamo applicato il filtro di Hodrick-Prescott, attraverso il quale vengono evidenziate le tendenze di fondo della serie stessa, come descritto nella successiva figura 1.



La serie filtrata dei *BIGLIETTI* (espressa in logaritmi naturali) presenta un picco che anticipa la stagione 1984/85, cadendo esattamente a cavallo della stagione 1979/80. Tale aspetto spinge verso la conferma di quanto suggerito in precedenza, ovvero di un *break* strutturale in tale data (seppure essa necessiti di un'analisi più robusta). Per questo tale ipotesi è stata testata con l'ausilio di un'equazione di regressione stimata attraverso un semplice modello di minimi quadrati con correzione per eteroschedasticità. Abbiamo individuato un insieme di variabili in grado di influenzare la media dei biglietti venduti per singola partita nel lungo periodo.

Quale variabile dipendente, si è scelta, appunto, la media degli spettatori paganti biglietto per singola partita pubblicata dall'Almanacco del Calcio Panini nel suo *report* annuale. Tra le variabili indipendenti, abbiamo inserito il numero medio degli abbonamenti (*ABBONAMENTI*), riportato dalla stessa fonte, ipotizzando un possibile effetto di sostituzione tra le due forme di partecipazione all'evento calcistico. Abbiamo inoltre introdotto il prezzo medio dei biglietti, calcolandolo come rapporto tra i ricavi complessivi dalla vendita dei biglietti ed il numero dei biglietti venduti. Tale variabile (*PREZZO BIGLIETTO*) è stata espressa a prezzi costanti (Euro2010), dopo aver applicato il deflatore dei prezzi delle partite di calcio ai valori correnti in precedenza calcolati.<sup>11</sup> Un'altra variabile tiene conto del bacino di utenza associato alle squadre che hanno partecipato alla *Serie A* nei diversi anni.

Come suggerito da Palmieri e Lago,<sup>12</sup> abbiamo considerato una variabile di rango (*RANGO*) per la quale grandi bacini di utenza hanno associato un valore del rango più basso: il segno atteso nella relazione è negativo. Al fine di valutare l'impatto prodotto dalla trasmissione delle partite in televisione, abbiamo introdotto una variabile *dummy* (*TELEVISIONE*) pari ad uno per le stagioni dal 1999/00 al 2011/12 e zero per le altre. Dalla stagione 1999/00, infatti, la copertura delle partite, dapprima sui canali satellitari e poi anche su quelli digitali, è stata pressoché totale, a differenza di quanto avvenuto a partire dal 1993/94, quando le partite trasmesse erano solo quelle di anticipi e posticipi (nelle prime tre stagioni solo 28 partite complessivamente). Altre variabili di carattere prettamente sportivo e calcistico sono state identificate per la stima della equazione: la prima associata al numero medio di reti segnate nella relativa stagione (*GOAL*), la seconda con l'obiettivo di catturare, in qualche modo, l'equilibrio competitivo del campionato. La scelta è caduta sull'indice di Gini (*GINI*), che, come è noto, è un indicatore del livello di concentrazione di una qualità/caratteristica (nel nostro caso i punti in classifica) tra un insieme di soggetti (squadre). Entrambe le variabili sono state inserite nella regressione anche con un ritardo temporale per tenere conto di possibili effetti di lungo periodo: l'aspettativa è di un segno positivo del coefficiente della variabile *GOAL* e negativo per quello associato alla variabile *GINI*.

<sup>11</sup> Il dato dell'indice dei prezzi al consumo riferito alla categoria «partite di calcio» è stato gentilmente fornito dal dott. Dionisi dell'ISTAT.

<sup>12</sup> M. PALMIERI, U. LAGO, *Il vantaggio competitivo nel calcio*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI (a cura di), *Il business del calcio*, Egea, 2004, Milano, 187-210.

Altre due variabili sono state inserite nella regressione al fine di individuare l'impatto di possibili cambiamenti nelle attitudini di consumo del tempo libero da parte degli Italiani. Tali variabili sono state indicate rispettivamente con *TEATRO & MUSICA* e *CINEMA*. Con la prima è riportato il numero dei biglietti per spettacoli teatrali, musicali, balletti e altro venduti in Italia; la seconda indica il numero di biglietti venduti per spettacoli cinematografici.<sup>13</sup>

Altre tre variabili di controllo sono state introdotte nella regressione: *PREZZO PETROLIO*,<sup>14</sup> *PIL PRO CAPITE*<sup>15</sup> e *TASSO DI DISOCCUPAZIONE*.<sup>16</sup> L'introduzione delle variabili associate alla disoccupazione e alla ricchezza appare scontata; si vuole stimare se e quanto le dinamiche economiche influenzino la partecipazione del pubblico agli eventi calcistici dal vivo. I risultati attesi non sono però scontati, in quanto sarà il segno stesso dei coefficienti di regressione e la loro significatività a definire la natura del bene in questione. Più particolare è la scelta di introdurre, tra le variabili esplicative, il prezzo del petrolio. Attraverso tale variabile sono due gli effetti che possono essere potenzialmente catturati: da un lato, essendo l'Italia un Paese a forte importazione di materie prime e quindi più soggetto a subire gli effetti dell'inflazione importata, l'aumento del prezzo del petrolio si associa a periodi di forte tensione sociale ed economica che potrebbero influenzare il consumo del «prodotto calcio»; dall'altro, l'aumento del prezzo del petrolio, se non particolarmente ampio, potrebbe essere un indice di vivacità dell'economia e, attraverso questa, dei consumi.

Il prezzo del petrolio, inoltre, attraverso l'influenza che questo ha sul prezzo del carburante, impatta certamente sui costi della fruizione dell'evento calcistico

---

<sup>13</sup> I dati fanno riferimento ai biglietti venduti per ogni 1000 abitanti; per le fonti fino al 2009 i dati sono stati ottenuti consultando il sito dell'ISTAT nella sezione «intrattenimento e tempo libero», dal quale è possibile scaricare i dati al seguente indirizzo [http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Cultura\\_e\\_tempo\\_libero/tavole/Tavola\\_8.4.xls](http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Cultura_e_tempo_libero/tavole/Tavola_8.4.xls) (*Giugno 2012*). Per gli anni successivi si veda l'Annuario dello Spettacolo pubblicato annualmente dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) disponibile nella sezione «Biblioteca statistica» del sito [www.siae.it](http://www.siae.it). Si noti che, dal momento che i dati delle variabili fanno riferimento agli anni solari, mentre quelli associati alle presenze ed ai campionati in generale coprono solitamente i mesi da agosto a maggio a cavallo di due anni, i dati relativi a *TEATRO & MUSICA* ed a *CINEMA* indicano la media dei due anni solari a cavallo del campionato di riferimento. Per esempio, i dati relativi ai *BIGLIETTI* per la stagione 1995/96, sono associati alla media dei biglietti venduti di *TEATRO & MUSICA* e *CINEMA* negli anni 1995 e 1996. I dati per il biennio 2011 e 2012 includono solo il 2011, essendo quelli per il 2012 non disponibili al momento della stesura definitiva del lavoro.

<sup>14</sup> Prezzo a pronti del petrolio grezzo (brent) in dollari statunitensi (2010) per barile: fonte per gli anni dal 1962 al 1975 [www.economicwebinstitute.com](http://www.economicwebinstitute.com) su dati British Petroleum. Per gli anni successivi si veda British Petroleum, *Statistical Review of World Energy* (i dati per il 2012 si riferiscono alla media mensile compresa tra gennaio e giugno). I dati sono stati aggiornati al 2010 attraverso il deflatore dei prezzi disponibile sul sito dello *United States Bureau of Labour and Statistics* nella sezione «*CPI Inflation Calculator*».

<sup>15</sup> I dati sono espressi in euro 2010. Fonte: ISTAT – per il periodo dal 1962 al 1980 –, IMF – per gli anni dal 1981 al 2012 (il dato 2012 è stato ottenuto utilizzando la previsione del Fondo monetario internazionale di una riduzione del Prodotto interno lordo dell'1.9%). Tutti i dati sono stati raccolti ad Agosto 2012.

<sup>16</sup> Fonte ISTAT, indicatori del mercato del lavoro.

dal vivo, in particolare per i tifosi che seguono la propria squadra in trasferta. Il segno atteso è negativo, anche se va valutato in un'ottica più generale legata agli effetti di reddito indicati in precedenza. Si noti che, così come per le variabili *TEATRO & MUSICA* e *CINEMA*, i dati sono espressi come media dei due anni associati al campionato di calcio investigato. Le principali statistiche descrittive delle variabili in esame, ad eccezione delle *dummies*, sono riportate nella seguente tabella 1

TABELLA 1: STATISTICHE DESCRITTIVE

<i>Variabile (in Log)</i>	<i>Oss.</i>	<i>Media</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mediana</i>	<i>Errore Standard</i>	<i>Fonte</i>
<i>BIGLIETTI</i>	50	9,41	8,51	9,964	9,52	0,42	Nostre elaborazioni su dati Almanacco del Calcio Panini 1962-2012
<i>ABBONAMENTI</i>	50	9,61	8,71	10,015	9,66	0,31	
<i>PREZZO BIGLIETTO</i>	49	32,48	23,27	40,47	33,22	4,28	
<i>GOAL</i>	50	0,83	0,63	1,03	0,81	0,12	
<i>GINI</i>	50	0,26	0,19	0,35	0,25	0,03	
<i>TEATRO &amp; MUSICA</i>	50	6,01	5,28	6,38	6,14	0,33	ISTAT e SIAE Report Annuali
<i>CINEMA</i>	50	8,15	7,32	9,54	7,60	0,80	Economic Web Institute e British Petroleum
<i>PREZZO PETROLIO</i>	50	3,52	2,34	4,66	3,49	0,69	
<i>PIL PRO CAPITE</i>	50	9,75	8,877	10,22	9,83	0,41	ISTAT e International Monetary Fund
<i>TASSO DI DISOCCUPAZIONE</i>	50	2,08	1,411	2,49	2,10	0,30	ISTAT Indicatori del Mercato del lavoro

L'equazione di regressione, i cui risultati sono riportati nella tabella 2, è stata stimata dapprima con il solo ausilio delle variabili sportive rilevanti (modello 1) e, successivamente, introducendo le variabili di controllo riferite alle attitudini di consumo degli Italiani e alla situazione economica del Paese (modello 2). L'ipotesi suggerita dall'analisi del filtro di Hodrick-Prescott non viene respinta dalla nostra stima econometrica. Nel dettaglio, alcuni coefficienti di regressione, in particolare quelli di natura prettamente sportiva (*GOAL* e *GINI*), non sono significativi, sia se riferiti allo stesso anno del campionato, sia se ritardati. Questo risultato suggerisce, ancora una volta, che la definizione delle variabili in grado di catturare sia la spettacolarità che l'equilibrio competitivo nel lungo periodo è una questione assai complessa. Sebbene la variabile direttamente associata al reddito non sia significativa, il segno positivo associato alla variabile *TASSO DI*

*DISOCCUPAZIONE* suggerisce che il calcio può essere considerato un bene inferiore. Questo risultato ben si adatta alle relazioni ottenute con le variabili *TEATRO & MUSICA* e *CINEMA*. In generale, gli spettacoli cinematografici e sportivi, sono sempre stati considerati «popolari» rispetto ad altre tipologie di consumo associate al tempo libero, quali il teatro, il balletto, l'opera o la musica classica. Dalla nostra regressione, vista la relazione positiva tra i biglietti venduti per le partite di calcio e per il cinema e quella negativa con il teatro e la musica, sembrerebbe arrivare una conferma di questa peculiare attitudine nei gusti dei consumatori.

Un altro risultato che merita un approfondimento è quello che associa positivamente il numero dei biglietti venduti al prezzo del petrolio. In fase di presentazione delle variabili, abbiamo evidenziato come, i canali attraverso i quali il prezzo del petrolio può influenzare la partecipazione dal vivo degli spettatori, siano diversi. Il positivo e fortemente significativo segno del coefficiente associato suggerisce due possibili risposte: da un lato, utilizzando il prezzo del petrolio come *proxy* della vivacità del tessuto economico, questo «assorbe» parte dell'effetto catturato dalla variabile di ricchezza (*PIL PRO CAPITE*), rendendo la stessa poco significativa; il risultato contrasterebbe con quello ottenuto rispetto alla variabile *TASSO DI DISOCCUPAZIONE*. Al contrario, se consideriamo il prezzo del petrolio una *proxy* delle difficoltà dell'economia italiana, il risultato sarebbe coerente con la natura «inferiore» della variabile *BIGLIETTI* evidenziata dalla relazione con il tasso di disoccupazione. Più difficile risulta dare una risposta rispetto alla possibilità che il prezzo del petrolio possa essere considerato una *proxy* del prezzo del carburante e, dunque, una variabile in grado di influenzare direttamente il costo della partecipazione all'evento calcistico. La relazione dovrebbe essere significativa e negativa, ma non dobbiamo dimenticare che, almeno fino ai primi anni del nuovo secolo e fino a quando le nuove direttive lo hanno vietato, per la maggior parte, le trasferte dei tifosi avvenivano con dei «treni speciali» organizzati *ad hoc*. Il prezzo, in questo caso, era slegato da logiche di mercato sia per la natura stessa del servizio offerto, sia perché il servizio di trasporto pubblico su rotaia è stato caratterizzato, fino ai processi di privatizzazione della seconda metà degli anni Novanta, da una politica tariffaria imposta.

In sintesi, possiamo quindi affermare che, gli eventi della stagione 1979/80, colpirono in modo profondo l'opinione pubblica sportiva e non, ed i loro effetti si manifestarono anche in termini di presenze allo stadio. Allo sgomento dell'opinione pubblica non si accompagnò un analogo sforzo per contrastare questa deriva di violenza. Gli anni Ottanta e Novanta hanno visto confermarsi gli episodi di violenza ai quali lo Stato ha risposto con le prime leggi speciali promulgate nel 1989, successivamente affiancate da altri interventi. Nel nuovo secolo la violenza nel calcio ha assunto forme di azioni «antisistema», attraverso le quali, gli *ultras* delle diverse squadre, hanno individuato nelle forze dell'ordine il principale obiettivo da colpire con vere e proprie azioni assimilabili ad atti terroristici.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> N. PORRO, *Sociologia del Calcio*, Carocci, 2008, Roma.

TABELLA 2: STIME OLS CON CORREZIONE PER ETEROSCHEDASTICITÀ.

NUMERO DI OSSERVAZIONI: 48 IN SERIE STORICA

Variabile Dipendente: *BIGLIETTI*

	1	2
<i>COSTANTE</i>	<b>3,563**</b> (1,32)	<b>5,883***</b> (2,00)
<i>BIGLIETTI (-1)</i>	<b>0,838***</b> (0,113)	<b>0,585***</b> (0,162)
<i>PREZZO BIGLIETTI</i>	<b>-0,011***</b> (0,003)	<b>-0,249*</b> (0,146)
<i>ABBONAMENTI</i>	<b>-0,105**</b> (0,042)	<b>-0,173*</b> (0,090)
<i>RANGO</i>	<b>-0,135***</b> (0,032)	<b>-0,147***</b> (0,034)
<i>TELEVISIONE</i>	<b>-0,074*</b> (0,036)	<b>-0,130**</b> (0,053)
<i>GOL</i>	0,184 (0,265)	-0,018 (0,09)
<i>GOL (-1)</i>	<b>-0,348**</b> (0,153)	-0,147 (0,139)
<i>GINI</i>	0,112 (0,671)	0,170 (0,591)
<i>GINI (-1)</i>	-0,531 (0,317)	-0,215 (0,344)
<i>TEATRO &amp; MUSICA</i>		<b>-0,636**</b> (0,266)
<i>CINEMA</i>		<b>0,153*</b> (0,088)
<i>PIL PRO CAPITE</i>		0,197 (0,236)
<i>PREZZO PETROLIO</i>		<b>0,161**</b> (0,073)
<i>TASSO DI DISOCCUPAZIONE</i>		<b>0,610***</b> (0,204)
$\bar{R}^2$	0,96	0,96
St. err. Res.	0,087	0,084
F Stat	229,7***	276,6***
Schwarz Criterion	-71,33	-61,64
Akaike Info Criterion	-90,04	-89,71
Hannan-Quinn	-82,98	-79,10
d Durbin Watson		2,013
h Durbin	0,046	
Test di Chow per break strutturale 1979/80	6,03	489,45
	$p=0,76$	$p=0$

Note: errori standard in parentesi. Significatività statistica:\*\*\*&gt;99%, \*\*&gt;95%, \*&gt;90%.

Nel 1999, dopo la morte di alcuni giovani tifosi avvenuta a causa di un incendio divampato su un convoglio ferroviario, il governo decise di istituire l'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (da ora in poi Osservatorio), avente lo scopo di raccogliere informazioni, monitorare il panorama delle tifoserie violente in Italia e coordinare le strategie di contrasto alle stesse. Scopo di questo organismo doveva essere quello di valutare i livelli di rischio associati ad ogni singola manifestazione sportiva, calcistica e non, per poterli ridurre se non annullare.

Il vero punto di svolta nella lotta alla violenza negli stadi si ebbe, comunque, nel febbraio 2007, dopo la morte dell'agente di Polizia Filippo Raciti durante gli scontri avvenuti in occasione del *derby* siciliano tra il Catania ed il Palermo. L'eco di questo evento ha spinto l'allora Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ad avviare una nuova fase di lotta centrata su alcuni punti discussi nel prossimo paragrafo.

## 2. *La strategia di contrasto alla violenza nel calcio in Italia: una breve sintesi*

La morte dell'agente di Polizia Filippo Raciti, causata dagli scontri verificatisi in occasione del *derby* siciliano tra Catania e Palermo, ha indotto il governo italiano a prendere una serie di provvedimenti che si sono concretizzati dapprima con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, successivamente convertito dalla Legge 41 del 4 aprile 2007. Nella presente sezione non intendiamo discutere le implicazioni giuridiche ed il ricco dibattito giurisprudenziale legato alla normativa introdotta, per i quali rimandiamo alla ricca bibliografia che ne è nata.<sup>18</sup> Siamo piuttosto interessati a caratterizzare i provvedimenti che più di altri hanno potenzialmente influito sulle presenze allo stadio per evidenziare se, la riduzione della violenza auspicata nell'intervento governativo, abbia o meno prodotto frutti anche in questo ambito.

Da questo punto di vista, elemento centrale della politica di lotta alla violenza negli stadi, è rappresentata dall'Osservatorio e dal suo organo operativo, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (da ora in poi Comitato). L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito nel 1999, ma regolamentato pienamente nel 2005 con il Decreto 17 agosto, composto dai rappresentanti del mondo sportivo, da autorità di pubblica sicurezza e dei trasporti, ha il compito di raccogliere informazioni e monitorare il fenomeno *ultras* nel mondo del tifo calcistico e non. Attraverso l'insieme delle informazioni raccolte,

---

<sup>18</sup> Si veda P. GARRAFA, *Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 3, 2010, 13-33; per approfondimenti più tecnici, dello stesso autore, si vedano *Misure anti-violenza nello Sport* in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 2, 2010, 89-137 e *Misure anti-violenza nello sport e diritto di difesa: nuove sollecitazioni della giurisprudenza interna e comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 13-29. Sulla risposta delle istituzioni al fenomeno della violenza negli stadi in Italia e all'estero si veda P. CALABRÒ, *La risposta delle Istituzioni dello Stato e quella del calcio alla violenza negli stadi. Le esperienze di altri Paesi*, in *Altalex - Quotidiano d'informazione giuridica* - 23.05.2008.

l'Osservatorio è in grado di distinguere, tra i diversi eventi sportivi e quindi anche tra le partite del massimo campionato, quelli ritenuti maggiormente a rischio da un punto di vista di ordine pubblico, segnalandoli per tempo al Comitato. Questo, valutate le indicazioni dell'Osservatorio, adotta una serie di determinazioni con lo scopo di ridurre i livelli di rischio associati ad ogni singolo evento. In generale, tali determinazioni si concretizzano con l'adozione di restrizioni alla vendita dei biglietti o all'ingresso degli spettatori presso gli impianti sportivi. Le restrizioni si caratterizzano, ovviamente, per diversi livelli di gravità. In sintesi possiamo elencare quelli più diffusi o maggiormente applicati: *a)* partita da disputare a porte chiuse; *b)* ingresso limitato ai soli abbonati; *c)* chiusura del settore dei tifosi ospiti; *d)* vendita dei biglietti limitata alla città, provincia o regione, in cui si disputa l'incontro. Insieme a queste restrizioni potenzialmente adottabili dal Comitato, l'articolo 8 della Legge 41/2007 suggeriva per il futuro la possibilità, da parte dei *club*, di stipulare convenzioni o accordi al fine di promuovere «i valori della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza»,<sup>19</sup> fermo restando il divieto di finanziamento o di sostegno in qualsiasi forma alla tifoseria organizzata. Questa apertura può essere considerata il primo passo verso quel processo di istituzionalizzazione del rapporto tra squadra e tifosi introdotto dalla tessera del tifoso. Tale progetto, approvato nel maggio del 2008 e concretizzatosi da un punto di vista normativo con il Decreto 15 agosto 2009, rappresentava, nelle intenzioni del Governo, uno strumento di «fidelizzazione» per mezzo del quale il rapporto tra i tifosi e la squadra sarebbe diventato più diretto e trasparente. Divenuta obbligatoria per la sottoscrizione di abbonamenti stagionali, a partire dai campionati 2010/11, la tessera del tifoso ha incontrato molte resistenze in relazione alla presunta «schedatura» dei tifosi da parte delle Forze di Polizia, all'esclusione dei tifosi colpiti dal divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), alla natura commerciale del progetto.<sup>20</sup> Queste opposizioni hanno prodotto alcuni cambiamenti rispetto al progetto iniziale, spinti anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato che, nello scorso novembre, ha dichiarato illegittima la tessera del tifoso relativamente all'obbligo di abbinamento ad una carta di credito rilasciata da un istituto bancario.<sup>21</sup> Le stesse istituzioni sportive, pur mantenendo fermi i principi sui quali la tessera del tifoso è stata progettata, hanno modificato alcuni aspetti, lasciando maggiori margini di manovra ai singoli *club*.<sup>22</sup> Il nostro interesse non è rivolto alle questioni giuridiche o di opportunità della strategia inaugurata con la tessera del tifoso, quanto alla verifica di come le politiche di lotta al fenomeno della violenza, di cui la tessera del tifoso è parte integrante, abbiano influito sulle presenze negli stadi della *Serie A*.

<sup>19</sup> Legge 41/2007, art.8, comma 4.

<sup>20</sup> Sui diversi aspetti controversi della tessera del tifoso si veda P. GARRAFA, *Una tormentata vicenda: la tessera del tifoso*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 3, 2011, 103-114.

<sup>21</sup> Si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. n. 5364 del 7 dicembre 2011, disponibile *on line* su [www.altalex.com](http://www.altalex.com) (Giugno 2012).

<sup>22</sup> Si veda - a tal proposito - il Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero dell'Interno, Comitato Olimpico Nazionale (CONI), FIGC, Lega di Serie A, di Serie B e Lega Pro il 21 Giugno 2011

### 3. Misure antiviolenza e presenze allo stadio: un'analisi di breve periodo

In questa sezione ci proponiamo di analizzare, con il supporto di un modello econometrico, quale possa essere stato l'impatto di contesti rischiosi, dal punto di vista dell'ordine pubblico, sulle presenze allo stadio. Tale indagine, condotta a livello di singola partita, si propone, contestualmente al primo obiettivo, di valutare il possibile effetto prodotto dall'introduzione della tessera del tifoso sulla domanda di biglietti. Cercheremo, quindi, di valutare quanto le misure antiviolenza introdotte dal governo italiano a partire dal febbraio 2007 abbiano influito sulla partecipazione *live* dei tifosi.

Il *data panel* include le partite giocate in *Serie A* tra 18 squadre che abbiano disputato almeno quattro campionati della massima *Serie A* dalla stagione 2007/08 al 2011/12.<sup>23</sup> Rispetto ai potenziali 1530 incontri (306 incontri per cinque stagioni), la presenza di squadre che hanno disputato almeno una stagione di *Serie B*, l'idiosincrasia di alcune squadre nel fornire i dati e la palese incongruenza di alcuni di essi hanno ridotto il *panel* a 1227 partite, distribuite in 289 unità *cross section*, ripetute per una lunghezza variabile da due a cinque anni.<sup>24</sup> Ogni variabile può essere identificata con due pedici, *h-a e t*, dove *h* (*home*) ed *a* (*away*) indicano, rispettivamente, la squadra di casa e quella ospite, mentre *t* indica il campionato.

La variabile dipendente è il numero di biglietti venduti per la singola partita (*Biglietti*).<sup>25</sup> La scelta di utilizzare il numero dei biglietti piuttosto che le presenze complessive è dovuto a due ragioni: la volontà di isolare l'effetto delle variabili indipendenti sugli spettatori occasionali, il fatto che, la strategia antiviolenza adottata dal Governo, possa aver avuto un effetto sulla diffusione degli abbonamenti stagionali a causa dell'obbligo della tessera del tifoso per la loro sottoscrizione. Questo aspetto ha certamente influenzato la vendita dei biglietti per la singola partita e ci ha indotto ad inserire nella lista delle variabili esplicative gli abbonamenti venduti dalla squadra di casa (*Abbonamenti*).<sup>26</sup> Nella lista abbiamo aggiunto la media delle presenze in

---

disponibile sul sito [www.onms.it](http://www.onms.it) (Aprile 2012). Sulla ricezione della opinione pubblica circa i cambiamenti del progetto della tessera del tifoso si vedano i seguenti articoli: *La tessera del tifoso si trasforma: diventerà una «fidelity card»*. Maroni: *una vittoria degli ultras*, in *Il Sole 24ore.it*, 12 marzo 2012, *La tessera del tifoso si evolve: diventerà una fidelity card*, in *Gazzetta.it*, 12 marzo 2012, *Addio alla tessera del tifoso, arriva la «fidelity card»*, in *Repubblica.it*, 12 marzo 2012.

<sup>23</sup> Le squadre sono: Atalanta, Bologna\*, Cagliari, Catania, Chievo-Verona\*, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma\*, Roma, Sampdoria, Siena and Udinese; l'asterisco identifica le squadre che hanno disputato quattro campionati in *Serie A*. Negli altri casi le squadre hanno disputato tutti i campionati di *Serie A* oggetto di indagine.

<sup>24</sup> I dati mancanti sono quelli delle partite casalinghe del Cagliari ed alcuni di quelle del Chievo-Verona, in quanto le due squadre non forniscono dati ufficiali a livello di singola partita. Altri dati sono esclusi dal *data set* perché si tratta di partite giocate a porte chiuse o in presenza di soli abbonati. Altri dati sono stati omessi in quanto palesemente errati (il dato delle presenze complessive è inferiore a quello degli abbonati).

<sup>25</sup> I dati sulle presenze allo stadio per singola partita sono disponibili sul sito [www.stadiapostcards.com](http://www.stadiapostcards.com) nella sezione «archivi» (Settembre 2012).

<sup>26</sup> Fonte: [www.stadiapostcards.it](http://www.stadiapostcards.it).

*Serie A* registrate dalla squadra di casa (*Media presenze 1962-2007*) negli anni compresi tra il 1962/63 ed il 2006/07, per cercare di catturare possibili effetti di persistenza nella variabile dipendente.

Le variabili indipendenti aggiuntive possono essere divise in quattro gruppi.<sup>27</sup>

Il primo include variabili di natura geografica e demografica, *Popolazione* e *Distanza*; con la prima indichiamo la popolazione comunale residente, distinguendo tra squadra di casa (*Popolazione squadra di casa*) e ospite (*Popolazione squadra ospite*);<sup>28</sup> i dati sulla popolazione residente provano e misurare l'impatto prodotto dal bacino di utenza sulle presenze medie;<sup>29</sup> la variabile *Distanza* indica quanto le due città delle squadre che disputano la partita oggetto di indagine sono lontane. Tale distanza è stata ottenuta dalla Guida Michelin che calcola, *on line*, il percorso più breve da percorrere in macchina, indicando sia i chilometri (*Distanza in km*) ed il tempo di percorrenza (*Distanza in minuti*). In caso di suggerimenti multipli, la scelta è caduta sul percorso più economico.<sup>30</sup> L'aspettativa è per un segno negativo del coefficiente di regressione, in quanto la distanza rappresenta uno dei costi opportunità di partecipazione all'evento *live*, soprattutto per i tifosi della squadra ospite.

Il secondo gruppo di variabili include *proxy* riferite alla qualità della partita. Queste si riconducono alle aspettative sull'incertezza e sulla spettacolarità dell'incontro. Utilizzando un approccio consolidato dell'economia dello sport, tali variabili sono state ottenute dal mercato delle scommesse sportive.<sup>31</sup> Rispetto all'incertezza della partita, abbiamo calcolato la probabilità di vittoria della squadra di casa (*Probabilità di vittoria squadra di casa*) e della squadra in trasferta

<sup>27</sup> A proposito della stima delle presenze allo stadio per singola partita si vedano S. M. DOBSON, J. A. GODDARD, *The Economics of Football*, Cambridge University Press, 2001, Cambridge (UK) e P. DOWNWARD, A. DAWSON, *The Economics of Professional Football*, Routledge, 2000, London.

<sup>28</sup> Fonte: ISTAT, Indicatori demografici, disponibili in [www.demo.istat.it](http://www.demo.istat.it) (Luglio 2012). I dati si riferiscono al 31 dicembre dell'anno di inizio stagione. I dati della popolazione delle città che hanno due squadre che competono nei massimi campionati professionistici sono stati corretti. Nello specifico sono stati divisi per due i dati di Inter, Milan, Juventus, Genoa, Sampdoria, Roma, Lazio e Chievo-Verona.

<sup>29</sup> Si veda J. A. CAIRNS, *Evaluating Changes in League Structure: The Reorganization of the Scottish Football League*, in *App. Ec.*, vol. 19, n. 2, 1987, 259-275.

<sup>30</sup> I dati sono stati calcolati sul sito [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) a marzo 2012. Per i *derby* giocati da squadre della stessa città la distanza è stata approssimata a 0,0001.

<sup>31</sup> Si vedano a tal proposito i contributi di D. A. PEEL, D. A. THOMAS, *Outcome Uncertainty and the Demand for Football: An Analysis of Match Attendance in the English Football League*, in *Scott. J. Pol. Ec.* vol. 35, August, 1988, 242-249, T. KUYPERS, *The Beautiful Game? An Econometric Study of Why People Watch English Football*, Discussion Paper 96-01, Department of Economics, University College London, 1996, London, D. CZARNITZKI, G. STADTMANN, *Uncertainty of Outcome Versus Reputation: Empirical Evidence for the First German Football Division*, in *Emp. Ec.*, vol. 27, n. 1, 2002, 101-112, D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty and attendance demand in sport: the case of English soccer*, in *The Stat.*, vol. 51, part 2, 2002, 229-241. D. FORREST, R. SIMMONS, B. BURAIMO, *Outcome Uncertainty And The Couch Potato Audience*, in *Scott. J. Pol. Ec.*, vol. 52, n. 4, 2005, 641-661, M. DI DOMIZIO, *Competitive Balance e Audience Televisiva: una Analisi Empirica dalla Serie A Italiana*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 1, 2010, 27-57.

(*Probabilità di vittoria squadra ospite*).<sup>32</sup> I dati relativi alle quote delle scommesse sportive sono stati ottenuti dall'archivio del sito di Football-Data,<sup>33</sup> dal quale è possibile ottenere un'enorme mole di dati a partire dalla stagione 2000/01. Lo stesso sito offre le quote di molti *bookmakers* europei e, tra gli altri, la nostra scelta è caduta su *Bet365*, in quanto è l'operatore con una copertura di eventi praticamente completa.<sup>34</sup> Associata alla probabilità di vittoria delle squadre, abbiamo utilizzato un'ulteriore variabile, l'*indice di Theil*, che sintetizza la prossimità della distribuzione delle probabilità degli eventi – vittoria delle squadre e pareggio –.<sup>35</sup> Questo indice tende a zero per una distribuzione delle probabilità completamente sbilanciata a favore di un evento, mentre tende ad 1,0986 ( $\ln 3$ ) per una distribuzione perfettamente equilibrata. L'aspettativa è per un segno del coefficiente di regressione positivo per tutte le variabili indicate. Come variabile in grado di sintetizzare la potenziale spettacolarità della partita, è stata introdotta la quota associata all'evento «più di 2,5 gol», indicata con *Over 2,5*, insieme ad una seconda variabile che pondera la prima alla quota dell'evento «meno di 2,5 gol», indicata con *Under 2,5/Over 2,5*. Per entrambe le variabili un aumento indica una riduzione nell'aspettativa dei goal e, dunque, il segno atteso del coefficiente di regressione è negativo. La scelta nell'utilizzo della prima o della seconda è stata fatta in sede di stima delle equazioni.<sup>36</sup> A queste variabili quantitative ne abbiamo aggiunte altre di tipo qualitativo: la prima denominata, *Top 3 fuori casa*, è una *dummy* che vale 1 nel caso in cui una delle tre squadre con il maggior numero dei tifosi, Juventus, Milan ed Inter, giochino fuori casa, e 0 altrimenti. Questa *dummy* prova a catturare un possibile effetto *superstar* insieme a quello della dimensione del bacino di utenza che, per queste tre squadre, va oltre i confini geografici locali.<sup>37</sup> Ancora, una *dummy* (*Derby*) segnala le partite giocate tra squadre della stessa città o della stessa regione; questa non cerca di catturare possibili effetti di contiguità geografica tra

<sup>32</sup> Sulle modalità di calcolo delle probabilità di vittoria associate alle quote delle scommesse sportive si veda B. BURAIMO, D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty measures: how closely do they predict a close game?*, in Albert J. and R. H. Koning (eds.), *Statistical Thinking in Sports*, Chapman & Hall, Boca Raton (FL, USA), 2008, 63-76. In tale contributo sono anche discusse le implicazioni e le problematiche nell'utilizzo di tali variabili come *proxies* dell'incertezza del risultato.

<sup>33</sup> [www.football-data.co.uk/italym.php](http://www.football-data.co.uk/italym.php) (Giugno 2012).

<sup>34</sup> Per i dati mancanti relativi alle partite Chievo-Verona-Bologna (stagione 2010/11) e Bologna-Catania (2009/10), non quotati da *Bet365*, abbiamo usato, rispettivamente, le informazioni ottenute da *Bet&Win* e da *Blue Square*.

<sup>35</sup> Questa misura è stata utilizzata per la prima volta da D. A. PEEL, D. A. THOMAS, *The demand for football: Some evidence on outcome uncertainty*, in *Emp. Ec.*, vol. 17, n. 2, 1992, 323-331. Nel contesto italiano si veda M. DI DOMIZIO, *Competitive Balance e Audience Televisiva: una Analisi Empirica dalla Serie A Italiana*, cit.

<sup>36</sup> Le quote relative al numero dei gol segnati sono state ottenute dall'archivio di Football-Data che riporta i valori medi delle quote offerte da un numero di *bookmakers* variabile tra 4 e 47. Per maggiori dettagli si consulti il sito [www.football-data.co.uk](http://www.football-data.co.uk).

<sup>37</sup> Secondo quanto riportato da un sondaggio di opinioni svolto da Demos-Coop, i cui risultati sono commentati da I. DIAMANTI su [Repubblica.it](http://Repubblica.it) (8 settembre 2011) queste squadre sommano circa il 65% del totale dei tifosi italiani.

le squadre, quanto la rilevanza sociale, storica e culturale che i tifosi attribuiscono a tali partite, che possono condizionare le presenze allo stadio con quello che possiamo definire un effetto «campanilismo».

Un altro gruppo di variabili prova a identificare e caratterizzare il contesto economico in cui la partita è giocata. Le variabili usate come *proxy* della situazione economica locale e dell'area di riferimento della squadra in trasferta, sono la media annuale del tasso di disoccupazione e di occupazione della provincia delle squadre interessate. Queste variabili, *Tasso di occupazione squadra di casa*, *Tasso di disoccupazione squadra di casa*, *Tasso di occupazione squadra ospite*, *Tasso di disoccupazione squadra ospite*, sono fornite dall'ISTAT nel suo *report mensile*.<sup>38</sup>

Altre variabili provano a controllare l'impatto della collocazione oraria delle partite. Come noto, l'estensione del campionato a venti squadre, le necessità delle squadre che competono nelle Coppe europee insieme alle esigenze delle emittenti televisive, hanno frazionato il campionato «spalmando» le partite durante la settimana e, nell'arco della stessa giornata, in diversi orari. Per questo motivo abbiamo introdotto una variabile definita *Giorni feriali* ed una seconda definita *Anticipi e Posticipi*. Con la prima abbiamo segnalato le partite giocate durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì), con la seconda le partite giocate in anticipo e posticipo rispetto al resto degli incontri.

L'ultimo gruppo di variabili si concentra sugli aspetti sui quali siamo maggiormente interessati, quelli relativi al contesto di ordine pubblico in cui la partita viene giocata e legati alle politiche di contrasto ai fenomeni di violenza. Come anticipato nella precedente sezione, gli eventi sportivi in generale, e calcistici in particolare, vengono monitorati dall'Osservatorio che identifica il livello di rischio dell'evento in questione sotto un profilo di ordine pubblico. Alla definizione del profilo di rischio da parte dell'Osservatorio, segue la delega al Comitato circa le opportune misure da introdurre al fine di annullare, o almeno ridurre, la possibilità di incidenti tra le opposte tifoserie per quelle partite indicate come a rischio. Sulla base di queste valutazioni, abbiamo monitorato tutte le determinazioni dell'Osservatorio e del Comitato a partire dall'agosto 2007 fino a maggio 2012, introducendo una variabile *dummy* pari ad 1 per quelle partite ritenute a rischio (*Partite a rischio*).<sup>39</sup> Insieme a questa *dummy*, ne abbiamo inserita una seconda (*Tessera del tifoso*), attraverso la quale abbiamo selezionato, tra gli eventi a rischio, quelli per i quali l'Osservatorio e il Comitato, pur introducendo restrizioni alla vendita dei biglietti, abbiano previsto eccezioni per i possessori della tessera del tifoso.

Le statistiche descrittive delle variabili trattate, ad eccezione delle *dummies*, sono riportate nella tabella 3.

<sup>38</sup> Si veda ISTAT, Indicatori del Mercato del Lavoro, *on line* su [www.dati.istat.it](http://www.dati.istat.it) (Agosto 2012).

<sup>39</sup> Tutte le determinazioni dell'Osservatorio e del Comitato sono disponibili *on line* al seguente indirizzo [www.osservatoriosport.interno.gov.it/determinazioni](http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/determinazioni) (Luglio 2012).

TABELLA 3: STATISTICHE DESCRITTIVE

<i>Variabili (in Log)</i>	<i>Oss.</i>	<i>Media</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mediana</i>	<i>SD within groups</i>	<i>SD between groups</i>	<i>Fonte</i>
<i>Biglietti</i>	1227	8,6828	1,0986	10,958	8,6807	0,5938	0,8974	<i>Stadiapostcard</i>
<i>Abbonamenti</i>	1274	9,6556	8,4105	10,672	9,6851	0,1910	0,5021	
<i>Popolazione</i>	1330	12,752	10,895	14,145	12,814	0,0314	0,8872	<i>ISTAT Indicatori demografici</i>
<i>Distanza in km</i>	1330	5,9803	0,0001	7,2772	6,2265	0,0474	1,1103	<i>Itinerari Michelin</i>
<i>Distanza in minuti</i>	1330	5,7743	0,0001	7,1460	5,8665	0,0314	1,1188	
<i>Probabilità di vittoria squadra di casa</i>	1330	-0,869	-3,053	-0,151	-0,806	0,1796	0,3492	<i>Nostre elaborazioni su dati Football-Data</i>
<i>Probabilità di vittoria squadra ospite</i>	1330	-1,435	-3,323	-0,170	-1,3851	0,2348	0,4662	
<i>Indice di Theil</i>	1330	1,0103	0,4852	1,0984	1,0475	0,0614	0,0853	
<i>Over 2,5</i>	1330	0,6717	0,8961	0,27	0,6831	0,0766	0,0708	
<i>Under 2,5/Over 2,5</i>	1330	0,0795	-0,883	0,4906	0,107	0,1535	0,1403	
<i>Tasso di disoccupazione</i>	1330	1,8572	2,928	0,7886	1,7592	0,2066	0,4865	<i>ISTAT Indicatori del mercato del lavoro</i>
<i>Tasso di occupazione</i>	1330	4,0854	4,2825	3,5927	4,1594	0,022	0,1825	

#### 4. Risultati della stima

La stima dell'equazione di regressione è stata realizzata attraverso l'ausilio di tre modelli *panel*. I risultati delle diverse stime, utilizzando rispettivamente un modello di minimi quadrati ordinari per dati *panel* (*Pooled OLS*) con correzione per eteroschedasticità (HAC), un modello di minimi quadrati generalizzati (GLS) ad effetti casuali, e un modello ad effetti fissi. La tabella 4 mostra come quasi tutti i coefficienti di regressione siano significativi e del segno atteso. Alcuni test condotti sui residui dei diversi modelli suggeriscono di preferire il modello ad effetti fissi rispetto agli altri due, sebbene in quest'ultimo alcune delle variabili rilevanti e significative per gli altri modelli siano state omesse per perfetta collinearità. Considerando le variabili di natura geo-demografica, tutte, ad eccezione della variabile associata alla popolazione residente della squadra ospite, sono significative e del segno atteso. Questo risultato suggerisce che non necessariamente sono le

grandi squadre (grandi città) a determinare il maggior numero di trasferte e che la distanza tra le città è un fattore che influenza negativamente le presenze. Per quanto riguarda i risultati legati alle variabili associate alla qualità delle partite, di particolare interesse è quello per il quale l'impatto dell'incertezza del risultato non è scontato. Questo non è certo sorprendente per chi conosce la letteratura al riguardo;<sup>40</sup> esiste – a tal proposito – una serie di fattori che possono determinare il risultato in una direzione o nell'altra, che dipendono dalla scelta delle variabili in grado di sintetizzare l'incertezza, dall'approssimazione dei dati, da problemi di natura econometrica o altro.

Nei nostri modelli i coefficienti associati alle probabilità di vittoria delle squadre mostrano sempre un segno negativo (seppure non sempre significativo per la probabilità di vittoria della squadra ospite); questo potrebbe significare che contesti più incerti sono in grado di incentivare le presenze allo stadio. D'altra parte, se osserviamo il risultato del coefficiente associato all'*indice di Theil*, questo è negativo (seppure non sempre significativo), suggerendo che contesti più incerti, ovvero con una distribuzione più omogenea delle probabilità associate ai tre possibili esiti, deprimono le presenze allo stadio. Una spiegazione di questo risultato contraddittorio può essere basata sul possibile «big team effect». Come confermato dal segno e dalla significatività della *dummy Top 3 fuori casa* (quando non omessa come nel modello ad effetti fissi), il ruolo delle grandi squadre è rilevante nel determinare il risultato in termini di *attendance*. Quando le piccole o le medie squadre giocano in casa contro le c.d. grandi, la loro probabilità di vittoria si riduce ampiamente, ma gli effetti negativi sul numero dei biglietti venduti viene compensato dall'opportunità per i tifosi occasionali di vedere dal vivo le *superstar*. A conferma di questo, se ci soffermiamo sui modelli Pooled OLS e ad Effetti Casuali, il valore dei coefficienti di regressione ci dice che, ospitare Juventus, Milan ed Inter, ha un impatto sul numero di biglietti venduti che varia, in media, tra i 6300 ed i 7050. In questo senso, anche il segno negativo associato all'*indice di Theil* sembra una conferma del fatto che non è l'incertezza del risultato ad influenzare le presenze allo stadio, quanto il solo effetto *superstar* o *superteam*. Al contrario, il segno del coefficiente che, nei nostri auspici, è in grado di catturare la spettacolarità della partita associandola al numero dei *gol* attesi (*Over 2,5*), opera nella direzione attesa ed il suo impatto non può certo dirsi trascurabile. Questo risultato appare molto robusto, in quanto per segno e magnitudine si conferma in tutti i modelli stimati.

Con riferimento alla collocazione delle partite è importante sottolineare l'effetto negativo prodotto dalla collocazione infrasettimanale o nei giorni lavorativi. Questo può essere quantificato tra i 700 ed i 900 spettatori paganti biglietti in meno per partita. Diverso è il caso delle partite giocate in anticipo e/o in posticipo rispetto al tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio. Il segno del coefficiente, quando significativo, è positivo (nel solo modello Pooled OLS). La nostra idea è

---

<sup>40</sup> Si veda il contributo di J. G. VILLAR, P. R. GUERRERO, *Sports Attendance: A Survey of the Literature 1973-2007*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 2, 2009, 112-151.

TABELLA 4: RISULTATI DELLE STIMA SU DATI PANEL  
 1227 OSSERVAZIONI IN 289 UNITÀ CROSS SECTION  
 LUNGHEZZA DELLE SERIE STORICHE: MIN 2, - MAX 5  
 Variabile Dipendente: *Biglietti (Log)*

Modello	Pooled OLS (HAC)	Random Effect (GLS)	Fixed Effect <sup>A</sup>
<i>Costante</i>	1,064 (1,407)	1,999 (1,615)	<b>34,63***</b> (12,88)
<i>Partite a rischio</i>	<b>-0,250***</b> (0,070)	<b>-0,285***</b> (0,060)	<b>-0,218***</b> (0,071)
<i>Tessera del tifoso</i>	<b>0,319***</b> (0,072)	<b>0,347***</b> (0,064)	<b>0,246***</b> (0,074)
<i>Abbonamenti</i>	<b>-0,089***</b> (0,010)	<b>-0,074***</b> (0,013)	<b>-0,052***</b> (0,014)
<i>Media presenze 1962-2007</i>	<b>0,881***</b> (0,097)	<b>0,885***</b> (0,102)	
<i>Popolazione squadra di casa</i>	<b>0,153***</b> (0,055)	<b>0,139**</b> (0,057)	0,685 (0,586)
<i>Popolazione squadra ospite</i>	<b>-0,155***</b> (0,033)	<b>-0,158***</b> (0,035)	-0,643 (0,610)
<i>Distanza in km</i>	<b>-0,127***</b> (0,031)	<b>-0,141***</b> (0,036)	-0,208 (0,369)
<i>Probabilità di vittoria squadra di casa</i>	<b>-0,539***</b> (0,196)	<b>-0,518***</b> (0,195)	<b>-0,580***</b> (0,210)
<i>Probabilità di vittoria squadra ospite</i>	-0,128 (0,199)	-0,174 (0,190)	<b>-0,388*</b> (0,204)
<i>Indice di Theil</i>	<b>-1,074**</b> (0,486)	<b>-0,845*</b> (0,446)	-0,233 (0,500)
<i>Over 2,5</i>	<b>-0,609***</b> (0,233)	<b>-0,608**</b> (0,250)	<b>-0,738***</b> (0,275)
<i>Anticipi e Posticipi</i>	<b>0,098**</b> (0,040)	0,067 (0,041)	0,031 (0,044)
<i>Giorni feriali</i>	<b>-0,125**</b> (0,053)	<b>-0,137**</b> (0,053)	<b>-0,165***</b> (0,055)
<i>Top 3 fuori casa</i>	<b>0,732***</b> (0,089)	<b>0,785***</b> (0,089)	
<i>Derby</i>	0,208 (0,135)	0,165 (0,161)	
<i>Tasso di occupazione squadra di casa</i>	<b>-0,932***</b> (0,144)	<b>-1,063***</b> (0,179)	<b>-1,789*</b> (1,056)
<i>Tasso di occupazione squadra ospite</i>	-0,076 (0,144)	-0,172 (0,168)	<b>-4,409***</b> (0,999)
$\bar{R}^2$	0,61		0,71
St, err, Res, Variance 'within'	0,646	0,647	0,55
Variance 'between'		0,308	
F Stat	113,64***	0,179	11,03***
Breusch-Pagan test	97,24		
Hausman test		48,41	

Note: errori standard in parentesi. Significatività statistica:\*\*\*>99%, \*\*>95%, \*>90%, <sup>A</sup>: *Media presenze 1962-2007, Top 3 fuori casa e Derby* omesse per perfetta collinearità.

che, l'effetto di una collocazione diversa delle partite sulla *attendance*, dipenda da due fattori: intanto l'assenza di altre partite che possano essere trasmesse in televisione; inoltre una possibile distorsione nella scelta delle partite da giocare in anticipo o in posticipo. Questa distorsione può dipendere dalle scelte dei *manager* delle televisioni che selezionano le partite da trasmettere sulla base delle aspettative di *audience*. In altri casi la scelta si rivela un'imposizione, in quanto la Lega gestisce gli anticipi ed i posticipi sulla base delle esigenze delle squadre impegnate nelle competizioni europee, solitamente *top team* impegnati nella *Champions League*. Questo ci riconduce al discorso affrontato in precedenza sul ruolo delle grandi squadre nel determinare la dimensione delle presenze allo stadio.

L'analisi sull'impatto delle variabili economiche sulle presenze è alquanto interessante e complesso. Il segno negativo del coefficiente della variabile che, meglio delle altre sembra interagire con le presenze allo stadio (tasso di occupazione), non deve sorprendere. Il risultato replica quello che altri autori hanno ottenuto nella stima della *attendance* per altri contesti.<sup>41</sup> Una possibile spiegazione è quella offerta da Villar e Guerrero (2009, p. 135): «*it is possible that in periods of high unemployment, sports become more popular to help people manage personal frustration*». Quello investigato è certamente un periodo di crisi economica, testimoniata anche dal fatto che, nelle province esaminate, il tasso di disoccupazione è cresciuto nell'arco di cinque anni di ben 2,4 punti percentuali, passando dal 5,9 all'8,3 per cento, mentre il tasso di occupazione si è ridotto in modo ancora più drammatico dal 60,9 al 50,1 per cento. Il risultato è in linea con quanto accaduto in Francia secondo quanto riportato in uno studio di Falter e Pérignon,<sup>42</sup> che hanno utilizzato dati sulla disoccupazione locale per un'analisi *cross section* sulle presenze allo stadio nella principale lega francese nella stagione 1997/98. La nostra idea è che, i possibili fattori economici in grado di influenzare le presenze allo stadio, non possano essere confinati alle dinamiche della disoccupazione o dell'occupazione. Altri dati relativi alla ricchezza ed ai prezzi dovrebbero essere tenuti in considerazione, ma, al momento, non esistono fonti attendibili in grado di supportare questa richiesta.

L'ultimo gruppo di variabili è quello che maggiormente ci interessa, in quanto strettamente legato alle politiche di contrasto alla violenza negli stadi. Dal nostro punto di vista, i risultati sono di rilievo. I coefficienti associati ad entrambe le *dummies* introdotte, sia quella che cattura le componenti di rischio che quella della tessera del tifoso, sono altamente significativi e robusti, essendo molto simili indipendentemente dal modello selezionato. La prima *dummy* influenza negativamente il numero dei biglietti venduti; questo indica che l'effetto scoraggiante delle restrizioni all'accesso, imposte dal Comitato, in particolare sui tifosi della

<sup>41</sup> J. BORLAND, *The Demand for Australian Rules Football*, in *Ec. Rec.*, vol. 63, Settembre, 1987, 220-230; J. BORLAND, J. LYE, *Attendance at Australian Rules Football: A Panel Study*, in *App. Ec.*, vol. 24, Settembre, 1992, 1053-1058; S. M. DOBSON, J. A. GODDARD, *The Demand for Football in the Regions of England and Wales*, in *Reg. St.*, vol. 30, Agosto, 1996, 443-453.

<sup>42</sup> J. FALTER, C. PÉRIGNON, *Demand for Football and Intra-match Winning Probability: An Essay on the Uncertainty of Sports*, in *App. Ec.*, vol. 32, Ottobre, 2000, 1757-1765.

squadra ospite, è più forte di quanto non sia quello stimolante rispetto alla riduzione del profilo di rischio associato alla partita. L'obiettivo di aumentare il numero delle presenze attraverso il semplice allontanamento dei tifosi violenti, riducendo la probabilità del verificarsi di incidenti allo stadio, non può certo dirsi realizzato. L'impatto negativo delle restrizioni all'ingresso può essere quantificato tra le 1150 e le 1450 unità, in media. Insieme a questo effetto in riduzione va segnalato l'emergere di un positivo impatto della strategia della tessera del tifoso. Dalla nostra analisi empirica emerge che, quando le restrizioni imposte dal Comitato o dall'Osservatorio sono state accompagnate da eccezioni previste per i possessori della «tessera», l'effetto cumulato sulla vendita dei biglietti per singola partita è quantificabile in un aumento compreso tra i 1650 ed i 2450 biglietti aggiuntivi.

Il risultato apre le porte ad una positiva valutazione di questa strategia di fidelizzazione inaugurata nella stagione 2009/10 da alcuni club e successivamente estesa a tutte le squadre. A tal fine, però, due importanti questioni emergono; il positivo impatto della tessera del tifoso sul numero dei biglietti venduti deve essere valutato alla luce della forte riduzione che, contestualmente all'inaugurazione di questo progetto, ha subito il numero degli abbonamenti. Dalla stagione 2010/11, quando la tessera del tifoso è diventata obbligatoria per sottoscrivere un abbonamento stagionale, il numero degli abbonati si è ridotto di circa il 13% nelle due successive stagioni; essa riduzione può essere in parte giustificata, per la stagione 2011/12, dalla riduzione del bacino di utenza complessivamente associato alle squadre partecipanti alla Serie A, mentre non è questo il caso per la stagione 2010/11, quando la popolazione media delle città della Serie A è aumentata.

Una seconda questione riguarda l'intensità dell'effetto prodotto dalla tessera secondo i nostri studi: questa, seppure di rilievo, va comunque valutata nell'ottica della riduzione progressiva delle presenze allo stadio dalla metà degli anni Ottanta, come ampiamente discusso nell'analisi di lungo periodo. Se l'obiettivo delle istituzioni sportive e governative era quello di ridurre il profilo di rischio delle partite di Serie A, allora esso può dirsi raggiunto.<sup>43</sup> Se, al contrario, lo scopo era quello annunciato nel citato decreto 15 agosto 2009, ovvero di fare della tessera del tifoso uno strumento attraverso il quale inaugurare un nuovo e più responsabile rapporto tra società e tifosi, esso può dirsi fallito, e non soltanto per via delle diverse controversie giuridiche che ne sono sorte; ci riferiamo alle dispute sorte nell'ambito della stessa Lega di Serie A nel suo complesso, alle resistenze di alcuni club che non hanno mai sposato il progetto, all'atteggiamento ostile dei tifosi organizzati che hanno boicottato in gran numero la tessera stessa. Sebbene nel citato Protocollo d'Intesa sia stato ribadito il ruolo centrale della strategia della tessera del tifoso, in particolare la sua obbligatorietà per poter seguire la squadra in trasferta, alcune innovazioni, che prevedono un maggiore potere dei club per il rilascio e la gestione della stessa,

---

<sup>43</sup> Sui risultati, seppure parziali, dell'esperimento della tessera del tifoso, il Protocollo di Intesa, siglato tra le principali istituzioni sportive ed il Ministero dell'Interno il 21 giugno 2011, indica una riduzione del numero dei feriti causati da scontri tra le Forze dell'ordine e tifosi nell'ordine del 20 per cento tra le stagioni 2009/10 e 2010/11 e del 56 per cento rispetto al 2006/07.

sembrano aver indebolito l'idea di fondo, quale – ad esempio – la possibilità di predisporre dei «vouchers» per un numero di eventi senza obbligo di sottoscrizione della tessera.

### Conclusioni

Il presente lavoro si è proposto di analizzare l'impatto della violenza in ambito calcistico sulle presenze negli stadi, analizzando tale tema sotto un duplice aspetto: di lungo e di breve periodo. Con riferimento al primo, abbiamo confermato l'ipotesi di un *break* strutturale nelle presenze medie negli stadi italiani della *Serie A*, avvenuto nella stagione 1979/80. Il *break* può essere attribuito al manifestarsi e dell'acuirsi di fenomeni legati alla violenza negli stadi e alla scarsa credibilità dei risultati sul campo, determinati da comportamenti illeciti, ripetuti nel tempo, dei protagonisti (dirigenti e calciatori).

L'analisi di lungo periodo, sviluppata attraverso uno studio econometrico sulla serie storica della media dei biglietti venduti per singola partita, insieme all'impatto negativo che i fenomeni di violenza hanno sulla partecipazione *live* degli spettatori, ha evidenziato la natura peculiare della domanda di calcio, con riferimento alle variabili economiche e a quelle legate alle preferenze dei consumatori/tifosi. È emersa, contestualmente, la non significatività delle variabili sportive, correnti e ritardate, nello spiegare il numero degli spettatori. In questo senso l'indagine meriterebbe di essere approfondita, in quanto riteniamo che la letteratura economica sia ancora lontana dal riuscire a identificare e catturare degli indici di sintesi sia della spettacolarità che dell'equilibrio competitivo associati ad un intero campionato.

Più articolata è stata l'analisi di breve periodo. Sono state analizzate 1330 partite giocate tra 18 squadre di *Serie A* tra il campionato 2007/08 e 2011/12, raggruppandole in un *panel* composto da 289 dati *cross section* di lunghezza variabile tra due e cinque anni. Scegliendo come variabile dipendente il numero dei biglietti venduti per singola partita, abbiamo stimato tre modelli alternativi: *Pooled OLS*, *GLS* ad effetti casuali ed un modello ad effetti fissi, selezionando un certo numero di variabili che tenessero conto del contesto demografico, economico, sportivo, di collocazione e, aspetto per noi rilevante, dell'indice di rischio della partita da un punto di vista dell'ordine pubblico. Con riferimento a quest'ultimo punto, abbiamo selezionato, attraverso una *dummy*, gli eventi per i quali l'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ed il Comitato per l'Analisi e la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive abbiano previsto delle restrizioni all'accesso dei tifosi negli impianti, al fine di ridurre il livello di rischio di alcune partite. Una seconda *dummy* ha individuato, tra gli eventi rischiosi, quelli per i quali sono state introdotte delle eccezioni alle restrizioni per coloro che fossero in possesso della «tessera del tifoso».

I risultati dell'analisi di breve periodo si caratterizzano per una certa robustezza, testimoniata dal fatto che significatività e segno dei coefficienti, associati

alle variabili esplicative, non si modificano significativamente rispetto ai modelli econometrici identificati. Alcuni problemi emergono nel modello ad effetti fissi con l'omissione di alcune variabili per la loro perfetta collinearità. Tali risultati possono così essere sintetizzati:

- a) una certa persistenza nel tempo della domanda di biglietti per singola partita, testimoniata dalla positiva relazione dello stesso dato con la media dei biglietti venduti dalla squadra di casa nell'arco temporale compreso tra il 1962 ed il 2007;
- b) una positiva relazione con il bacino di utenza della squadra di casa e negativa con la distanza in chilometri tra le città delle due squadre, a conferma della rilevanza dei fattori geografici nel determinare la *attendance*;
- c) la relazione negativa con le probabilità associate alle vittorie della squadra di casa e della squadra ospite che, pur spingendo verso una lettura *competitive balance oriented*, viene mitigata dal segno negativo del coefficiente della variabile *indice di Theil* che misura il livello di *closeness* tra le probabilità associate ai diversi esiti della partita;
- d) una forte tendenza dei tifosi occasionali a preferire contesti più spettacolari (sintetizzati nella nostra analisi dalla probabilità di osservare un numero maggiore di goal nella partita investigata), confermata in tutti i modelli stimati;
- e) il ruolo determinante dei *top team* in trasferta (Juventus, Inter e Milan), che, con la loro presenza, riescono ad accrescere il numero delle presenze medie allo stadio di una cifra compresa tra 6300 e 7050 unità, più del doppio della media delle presenze di spettatori paganti il singolo biglietto nelle partite investigate (circa 5900);
- f) l'impatto prodotto dalle restrizioni all'ingresso, adottate dall'Osservatorio e dal Comitato, che influenzano negativamente il numero dei biglietti venduti, di una cifra media compresa tra 1150 e 1450. Il risultato va confrontato con il positivo riscontro della strategia della tessera del tifoso che, introducendo eccezioni alle restrizioni, accresce il numero dei biglietti venduti di un numero compreso tra 1650 e 2450.

L'insieme delle restrizioni all'ingresso adottate a partire dalla stagione 2007/08, la prima seguente le disposizioni contenute nella legge 41/2007, hanno dunque determinato una contrazione delle presenze. Questo risultato conferma come lo sperato effetto di sostituzione tra tifosi *committed* (spesso caratterizzati da atteggiamenti sulla soglia della violenza) e *uncommitted*, determinato dalla riduzione delle soglie di rischio delle partite per le quali sono state introdotte le restrizioni all'ingresso, non c'è stato. Lo stesso impatto della tessera del tifoso, pur se positivo, non è stato in grado di avviare un'inversione di tendenza nelle presenze degli spettatori negli stadi della *Serie A*, visto che tale risultato va considerato alla luce dell'effetto negativo sul numero di abbonamenti stagionali. In quest'ottica, seppure vadano rimarcati i positivi numeri legati alla riduzione degli incidenti e quindi dei feriti in occasione delle partite di calcio, l'auspicata inversione di tendenza non si è materializzata. Altri sono i temi con i quali il calcio italiano deve confrontarsi

se vuole riportare tifosi e appassionati allo stadio: credibilità della competizione sportiva, investimenti in stadi ed infrastrutture, copertura televisiva più intelligente delle partite, diversa distribuzione delle risorse tra i club che premi quelli con maggiore pubblico pagante.

## Bibliografia

- W. ANDREFF, *Globalization of the Sports Economy*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 13-31.
- A. BARONCELLI, R. CARUSO, *The Organization and Economics of Italian Serie A: a Brief Overall View*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 67-85.
- J. BORLAND, *The Demand for Australian Rules Football*, in *Economic Record*, vol. 63, September, 1987, 220-230.
- J. BORLAND, J. LYE, *Attendance at Australian Rules Football: A Panel Study*, in *Applied Economics*, vol. 24, September, 1992, 1053-1058.
- J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 19, n. 4, 2003, 478-502.
- L. BRANDES, E. FRANCK, *Who Made Who? An Empirical Analysis of Competitive Balance in European Soccer Leagues*, in *Eastern Economic Journal*, vol. 33, n. 3, 2007, 379-402.
- B. BURAIMO, R. SIMMONS, *Do Sport Fans Really Value Uncertainty of Outcome? Evidence from the English Premiere League*, in *International Journal of Sport Finance*, vol. 3, n. 3, 2008, 146-155.
- B. BURAIMO, D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty measures: how closely do they predict a close game?*, in Albert J. and R. H. Koning (eds.), *Statistical Thinking in Sports*, Chapman & Hall, Boca Raton (FL, USA), 2008, 63-76.
- P. CALABRÒ, *La risposta delle Istituzioni dello Stato e quella del calcio alla violenza negli stadi. Le esperienze di altri Paesi*, in *Altalex – Quotidiano d'informazione giuridica* – 23.05.2008
- J. A. CAIRNS, *Evaluating Changes in League Structure: The reorganization of the Scottish Football League*, in *Applied Economics*, vol. 19, n. 2, 1987, 259-275.
- D. CZARNITZKI, G. STADTMANN, *Uncertainty of Outcome Versus Reputation: Empirical Evidence for the First German Football Division*, in *Empirical Economics*, vol. 27, n. 1, 2002, 101-112.
- R. CARUSO, *Crime and Sport participation: Evidence from Italian Regions over the period 1997-2003*, in *Journal of Socio Economics*, vol. 40, n. 5, Ottobre, 2011, 455-463
- R. CARUSO, *Il Calcio tra Mercato, Relazioni e Coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.
- M. DI DOMIZIO, *La Domanda di Calcio in Italia: Serie A 1962-2006*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 71-90.
- M. DI DOMIZIO, *Competitive Balance e Audience Televisiva: una Analisi Empirica dalla Serie A Italiana*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 6, n. 1, 2010, 27-57.
- S. M. DOBSON, J. A. GODDARD, *The Economics of Football*, Cambridge University Press, 2001, Cambridge (UK).
- S. M. DOBSON, J. A. GODDARD, *The Demand for Football in the Regions of England and Wales*, in *Regional Studies*, vol. 30, August, 1996, 443-453.
- P. DOWNWARD, A. DAWSON, *The Economics of Professional Football*, Routledge, 2000, London.
- Federazione Italiana Giuoco Calcio, *Report Calcio 2012*, Roma.
- J. FALTER, C. PÉRIGNON, *Demand for Football and Intramatch Winning Probability: An Essay on the Uncertainty of Sports*, in *Applied Economics*, vol. 32, Ottobre, 2000, 1757-1765.

- J. FIGUS DIAZ, V. FORTI, *La Disciplina Antitrust Della Nuova Legislazione Sui Diritti Di Trasmissione: Quid Novi Sub Sole?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 2, 2009, 13-35.
- D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty and attendance demand in sport: the case of English soccer*, in *The Statistician*, vol. 51, part 2, 2002, 229-241.
- D. FORREST, R. SIMMONS, *New Issues in Attendance Demand. The Case of English Football League*, in *Journal of Sport Economics*, vol. 7, 2006, 247-266.
- D. FORREST, R. SIMMONS, B. BURAIMO, *Outcome Uncertainty And The Couch Potato Audience*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 52, n. 4, 2005, 641-661.
- P. GARRAFFA, *Misure anti-violenza nello Sport* in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 6, n. 2, 2010, 89-137
- P. GARRAFFA, *Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 6, n. 3, 2010, 13-33.
- P. GARRAFFA, *Misure antiviolenza nello sport e diritto di difesa: nuove sollecitazioni della giurisprudenza interna e comunitaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 13-29.
- P. GARRAFFA, *Una tormentata vicenda: la tessera del tifoso*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 3, 2011, 103-114.
- T. KUYPERS, *The Beautiful Game? An Econometric Study of Why People Watch English Football*, in *Discussion Paper 96-01*, Department of Economics, University College London, 1996, London.
- M. PALMIERI, U. LAGO, *Il vantaggio competitivo nel calcio*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI (a cura di), *Il business del calcio*, Egea, Milano, 2004, 187-210.
- D. A. PEEL, D. A. THOMAS, *Outcome Uncertainty and the Demand for Football: An Analysis of Match Attendance in the English Football League*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 35, August, 1988, 242-249.
- D. A. PEEL, D. A. THOMAS, *The demand for football: Some evidence on outcome uncertainty*, in *Empirical Economics*, vol. 17, n. 2, 1992, 323-331.
- N. PORRO, *Sociologia del Calcio*, Carocci, 2008, Roma.
- S. SZYMANSKI, *Economic Design of Sporting Contest*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187.
- R. TAVELLA, *Il libro nero del calcio italiano*, Newton & Compton, 2006, Milano.
- A. TONAZZI, *Competition Policy and the Commercialization of Sport Broadcasting Rights*, in *International Journal of the Economics of Business*, vol. 10, n. 1, 2003, 17-34.
- J. G. VILLAR, P. R. GUERRERO, *Sports Attendance: A Survey of the Literature 1973-2007*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 5, n. 2, 2009, 112-151.

## COMPAGNI DAI CAMPI E DALLE PANCHINE: IL DIRITTO DI SCIOPERO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

di *Alessio Piscini\**

SOMMARIO: 1. Lo sciopero dei calciatori: un diritto dei lavoratori osteggiato dai *media* – 2. Nessuna regola, una regola per tutto: «è l'Italia, bellezza» – 3. I criteri di distinzione tra sciopero «buono» e «cattivo» – 4. Le declinazioni dello sciopero nel diritto sportivo: una recente pronuncia disciplinare – 5. Conclusioni (si fa per dire).

### 1. *Lo sciopero dei calciatori: un diritto dei lavoratori osteggiato dai media*

«Sciopero dei calciatori: un insulto all'Italia».<sup>1</sup>

Uno dei tanti titoli apparsi sui giornali nell'agosto 2011.

La reazione scomposta dei *media* al comunicato stampa dell'Associazione Italiana Calciatori datato 26 agosto 2011, per il tramite del quale era proclamato lo sciopero dei calciatori «*in occasione delle gare programmate per la 1° giornata di campionato 2011/2012 nei giorni di sabato 27 e domenica 28 agosto 2011*», è significativa di quanto poco, in Italia, sia sviluppata la capacità di affrontare serenamente e, soprattutto, radicalmente<sup>2</sup> i temi di Diritto del Lavoro.

---

\* Avvocato del Foro di Firenze, docente nel Master in Diritto e Management dello Sport, l'Università E-campus, fiduciario dell'Associazione Italiana Calciatori, di qui in poi AIC per brevità, e Giudice Unico Regionale Toscana Federazione Italiana Sport Invernali (FISI per brevità). E-mail: piscini@studiodiavvocati.net.

<sup>1</sup> Apparso su [www.cronacamilano.it](http://www.cronacamilano.it) il 25 agosto 2011, a firma di Matteo Torti; l'elenco di impropri e insulti ai calciatori rinvenibile sul web è esteso, così come, nel medesimo periodo, gli editoriali fortemente critici verso il sindacato; sia sufficiente ricordare le esternazioni dell'allora Ministro Calderoli, datate 17 agosto 2011: «*i calciatori fanno i capricci, non so se sia giusto o meno il contributo di solidarietà, ma se c'è qualcuno che dovrebbe pagarlo sono proprio i calciatori che rappresentano una casta di vizianti*», con evidente confusione tra i motivi dell'allora minacciato sciopero e la questione del contributo di solidarietà.

<sup>2</sup> In senso letterale: saper andare alla radice dei problemi, lasciando da parte la superficie e le contingenze.

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»: <sup>3</sup> che vorrà mai dire? Passi per la Repubblica democratica, che è descrizione di una forma di governo già stabilita; ma fondata sul lavoro?

Per farsi un'idea della genesi della norma, la lettura dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente è illuminante. La proposta contenuta nel «*Progetto di Costituzione*» realizzato dalle varie sottocommissioni era ben differente da quella definitiva: «*L'Italia è una Repubblica democratica. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*». <sup>4</sup> Con tale formulazione, i partiti di sinistra intendevano connettere alla qualifica di lavoratore ogni diritto costituzionale (con esclusione di quelle che erano allora considerate, dalla sinistra marxista, *classi improduttive*, latifondisti, ma anche preti, come già nei testi costituzionali delle repubbliche democratiche di area sovietica), finalità che riecheggia nella proposizione terminale del secondo comma dell'articolo 2 (diritto «*all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*»).

Non è dato sapere se gli sportivi fossero considerati, nelle intenzioni dei padri costituenti, lavoratori, anche se in potenza.

L'opera di mediazione (termine che in Italia assume sfumature mitologiche) del c.d. «Comitato dei 18» <sup>5</sup> ha determinato la corrente formulazione, bella petizione di principio di scarsa utilità pratica (nessuna incidenza sui diritti soggettivi; d'altronde, quale stato si baserebbe sull'ozio?). <sup>6</sup>

Dai lavori preparatori non vi è modo di comprendere appieno le implicazioni giuridiche del succitato comma. Resta il fatto che l'Italia, costituzionalmente, si fonda sul lavoro e che ciò determina, quantomeno, la primazia ideale dell'ambito lavoristico nelle finalità repubblicane, sia quale tutela del diritto all'accesso e al mantenimento del posto di lavoro, sia quale tutela delle condizioni minime di dignità, sicurezza e igiene nello svolgimento delle attività lavorative.

Simile petizione di principio ha inevitabilmente escluso l'associazionismo sportivo e, con questo, l'agonismo programmatico dell'ordinamento CONI-Federazioni Sportive dalla tutela costituzionale, relegando il dilettantismo sportivo nel generale ambito delle inclinazioni naturali dell'individuo, come da art. 2, comma

<sup>3</sup> Art. 1, comma 1, Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.

<sup>4</sup> Per una lettura del Progetto e della relativa relazione, si veda il *link* [http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre\\_sezionism%2F304%2F329%2F330%2Fdocumentoxml.asp%3F](http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F329%2F330%2Fdocumentoxml.asp%3F) (settembre 2012).

<sup>5</sup> Nomignolo affibbiato dai *media* al «Comitato di redazione», incaricato della effettiva redazione del progetto di Costituzione, e composto da 18 membri; il testo finale licenziato dal Comitato, coordinato tra il progetto uscito dalle sottocommissioni e le votazioni analitiche dell'Assemblea Costituente fu approvato il 22 dicembre 1947, con la sola possibilità di tornare al testo precedente, in un clima di smobilitazione e di aspre tensioni per l'imminente campagna elettorale.

<sup>6</sup> I compromessi tra le forze politiche di differente estrazione determinarono critiche feroci al testo costituzionale appena varato, la più conosciuta delle quali è la definizione di «*pateracchio*» coniata dal meridionalista G. SALVEMINI, *Lettere dall'America*, Laterza, Bari, 1967.

2, del testo costituzionale (*rectius*, della tutela del pieno sviluppo della personalità dei cittadini) e nel generale alveo della libertà associativa (art. 18 della Costituzione).

L'indifferenza del testo costituzionale (come licenziato nel 1947) all'attività sportiva è stata decisamente dettata quale reazione all'eccesso di attenzione del fascismo all'ambito ludico-motorio, e quindi sportivo, quale strumento di miglioramento del *perfetto italiano* o, in epoca successiva, della razza italica; tuttavia, la reazione di indifferenza costituzionale ha circoscritto l'interesse statale per il mondo dello sport in una minima normazione, in gran parte ereditata dal regime fascista.<sup>7</sup>

Seguendo tale impostazione, la Corte di Cassazione (a Sezioni Unite), nell'anno di grazia 1965, ha reputato che l'attività sportiva non potesse costituire un diritto essenziale della persona umana, ma soltanto una «*situazione soggettiva costituzionalmente raccomandata*».<sup>8</sup>

Soltanto con l'istituzione (formale) del professionismo sportivo (la celeberrima *Legge 91 del 23 marzo 1981*) e la sua attrazione della *species* della subordinazione, lo sport è assunto nel settore del «Diritto del Lavoro» seppure, come recitano molti libri di testo, tra i «*rapporti speciali*».<sup>9</sup> Questa *promozione* dello sport ha determinato l'applicazione *in toto* delle complesse normative giuslavoristiche.<sup>10</sup>

In tal senso, difficile è comprendere il clangore di spade (mediatiche), non appena i calciatori minaccino un'attività perfettamente lecita per ogni lavoratore: lo sciopero.

## 2. *Una regola per tutto, nessuna regola: «è l'Italia, bellezza»*

*Corruptissima re publica plurimae leges*, così si esprimeva Publio Cornelio Tacito:<sup>11</sup> lo storico romano espone *claris verbis* non tanto un binomio ontologico, quanto un fenomeno, ovvero, meglio, un rapporto causa-effetto, evidente: tante leggi si addicono a una repubblica corrotta (in senso letterale: priva per putrefazione delle caratteristiche originali).

In altri termini, l'eccesso di leggi è sintomo di incertezza della società, e, in tal modo, manca chiarezza e manca la capacità delle norme di esser efficienti, perché più si tenta di normare, più si creano i modi di aggirare i divieti *per confusione*.

---

<sup>7</sup> Giovi rammentare come la legge istitutiva del CONI quale ente pubblico (e fondante l'intero ordinamento sportivo) è stata, sino al 1999, la Legge 16 febbraio 1942, n. 426, cui soltanto nel 1986 furono apportate modifiche per il tramite dell'emanazione di un nuovo regolamento attuativo; ulteriormente, l'associazionismo sportivo ha assunto sino ad oggi quale forma giuridica di gran lunga preferita la tipologia del sodalizio non riconosciuto, di cui ai soli artt. 36 e ss. del codice civile, anch'esso datato 1942.

<sup>8</sup> Così, in Cass. Civ., S.U., 25 giugno 1965 n. 1067, in *Giur. It.*, 1966, I, 1, 913, ivi commentata da G. AMATO, *Problemi costituzionali connessi all'attuale disciplina del CONI*.

<sup>9</sup> Così, R. DEL GIUDICE, F. MARIANI, F. IZZO, *Diritto del Lavoro*, Simone, Napoli, 2004, 390 e ss..

<sup>10</sup> Con le eccezioni espressamente previste dall'art. 4, comma 8, Legge 23 marzo 1982, n. 91.

<sup>11</sup> Massima riportata da TITO LIVIO, *Annali*, Libro III, 27.

Tante leggi si riducono, sostanzialmente, ad una sola *Generalklausel*: il c.d. Articolo Quinto, secondo il vecchio brocardo toscano («chi ha più quattrini ha vinto», nella versioneedulcorata).

Restando nell'antica Roma (che tanto ha da insegnare ai giuristi): *in claris non fit interpretatio*. Se la legge è chiara – dunque, è sintetica e non contraddetta da altre norme – allora non vi è spazio per interpretazioni o, meglio, per creazioni interpretative.

In Germania, attualmente, vigono 5.500 leggi. In Italia, in varie stratificazioni come i fossili delle ere paleozoiche, vigono circa 21.000 leggi, delle 200.000 approvate dal Parlamento dall'Unità d'Italia ad oggi.<sup>12</sup> Ogni commento è superfluo: nell'inestricabile groviglio di norme, diviene vitale la presenza di costanti interventi interpretativi, che sovrappongono norma su norma alla ricerca di linee-guida. Esattamente come nel caso dello sciopero e, tantopiù, dello sciopero sportivo; un breve *excursus* sul diritto di sciopero è necessario, in tal senso.

Accantonato il periodo fascista e il divieto generalizzato di sciopero (artt. 502 e 503 del codice penale Rocco, reato di sciopero a fini contrattuali e a fini non contrattuali), il testo costituzionale, mai modificato dall'emanazione, prevede laconicamente: «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano» (art. 40); simpatica formulazione di assoluta indeterminatezza se non nel riconoscimento di un generale diritto allo sciopero.

Molto semplicemente, mai alcuna legge è stata emanata a regolare tale diritto, se non la recente, rispetto al testo costituzionale, Legge 12 giugno 1990 n. 146, in punto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Cioè: lo sciopero non è regolato in generale, quanto in un solo particolare ambito, talmente speciale (per l'intersecazione con gli interessi legittimi del cittadino e i preminenti beni pubblici fondanti i servizi essenziali) da non poter essere considerato paradigma di alcunché.

A fronte di tale *deregulation*, residuano norme penali *fugitivae* che, interpretate in maniera costituzionalmente adeguata, puniscono lo sciopero se effettuato per sovvertire l'ordinamento costituzionale, vale a dire ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi, nei quali si esprime la sovranità popolare,<sup>13</sup> ovvero se a sole finalità di solidarietà, quando non vi sia fattiva connessione tra lo sforzo comune dei lavoratori e le rivendicazioni a sostegno dell'astensione.<sup>14</sup>

Per l'effetto, nell'assenza di una legislazione univoca, la dottrina si è

<sup>12</sup> Questi numeri non sono un accesso di demagogia, ma costituiscono il risultato di una gigantesca opera di archeologia giuridica affidata ad un Comitato Interministeriale e durata tre anni. Si consiglia di leggere il *report* dei lavori, *Relazione al Parlamento sull'attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005 n. 246* (c.d. «legge taglia-legge», sublime già nell'antinomia terminologica), emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e reperibile in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it); (settembre 2012). Interessante è il concetto, ad esempio, di *leges fugitivae*, norme di epoca fascista o liberale, attualmente vigenti ma in contrasto con i principi costituzionali.

<sup>13</sup> Così Corte Costituzionale, 27 dicembre 1970, n. 290, al fine di “riacciuffare” una *lex fugitiva*.

<sup>14</sup> Così Corte Costituzionale 28 dicembre 1962 n. 123 in punto di interpretazione costituzionalmente legittima dell'art. 505 codice penale.

graziosamente diversificata tra chi ritiene lo sciopero un diritto soggettivo potestativo<sup>15</sup> e chi lo ritiene un diritto fondamentale della persona.<sup>16</sup>

Attualmente può dirsi, con buona approssimazione, che lo sciopero è prevalentemente ritenuto un diritto soggettivo pubblico di libertà, costituzionalmente garantito a condizione che l'astensione dal lavoro sia collettiva: da ciò un'altra significativa definizione di sciopero quale diritto individuale ad esercizio necessariamente collettivo.<sup>17</sup>

Così, tra leggi e leggine minori che regolamentano l'astensione nei diritti pubblici essenziali e, soprattutto, le modalità di esecuzione del rapporto lavorativo, lo sciopero rimane un *golem* giuridico, mai affrontato e, allo stato, mai affrontabile e su cui si impone sin dall'inizio un problema affascinante: chi è il titolare del diritto di sciopero?

### 3. I criteri di distinzione tra sciopero «buono» e «cattivo»

L'indeterminatezza dell'art. 40 della Costituzione, sul punto, lascia adito a molti dubbi.

La Corte Costituzionale ha minato pure la certezza che esso comunque appartenga alla classe dei lavoratori subordinati, ritenendo legittima la serrata dei piccoli imprenditori che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze.<sup>18</sup>

A simile incertezza si aggiunge quella, ben più rilevante – anche a fini sportivi – circa la necessità (o meno) di proclamazione sindacale.

Detto problema va però affrontato nel contesto generale: l'art. 39 della Costituzione (una norma-cardine della costituzione-programma) richiede la personalità giuridica dei sindacati e descrive un contesto di concertazione in cui la stipula dei contratti collettivi, validi *erga omnes* (*recte*, con efficacia obbligatoria per tutta la categoria), avvenga tramite tutti i sindacati rappresentativi, in modo unitario e proporzionale. L'assetto sindacale, tuttavia, ha beatamente disapplicato l'articolo; le sigle sindacali di ogni colore e settore hanno preferito la forma di costituzione associativa priva di personalità giuridica, con assenza di controllo statale, e la stipula di separati contratti collettivi con fattuale applicazione generalizzata di quelli sottoscritti dalle sigle più conosciute e legate al mondo politico: CGIL, CISL e UIL.<sup>19</sup>

Pertanto, il legislatore repubblicano, in una situazione di totale *deregulation*,

---

<sup>15</sup> M. RUSCIANO e G. SANTORO PASSARELLI, *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in *Commentario alla legge 12 giugno 1990 n. 146*, Giuffrè, Milano, 1991.

<sup>16</sup> L. MENGONI, *Lo sciopero nel diritto civile* in *Atti del I congresso di studi in diritto e procedura penali*, Giuffrè, Milano, 1964, 27 e ss.

<sup>17</sup> R. DEL PUNTA, *Diritto del Lavoro*, Giuffrè, Milano, 2007, 257.

<sup>18</sup> Corte Costituzionale 17 luglio 1975 n. 222, con ciò aprendo di fatto a varie forme di sciopero dei lavoratori autonomi, quali gli avvocati, a condizione che non incidano le astensioni su alcun rapporto di lavoro.

<sup>19</sup> Che, come nel caso della scuola pubblica, possono pure non essere i tre sindacati più rappresentativi del settore.

correttamente, non ha individuato alcun motivo valido per regolare proprio il diritto allo sciopero.

Nell'assenza di regole chiare, ovviamente, si sono insinuati (e da subito!) i dubbi in ordine alla titolarità del diritto di sciopero e al corretto esercizio (collettivo) del medesimo diritto. L'incertezza è però venuta meno sensibilmente dagli anni settanta, quando si è imposta, in dottrina e giurisprudenza, la tesi della titolarità individuale. In tal senso, il diritto *de quo* può essere esercitato da ogni singolo lavoratore, seppur collettivamente anche mediante coalizioni occasionali,<sup>20</sup> seppur in dissenso dai sindacati.

L'unico vero limite sta nella valutazione circa l'effettiva collettività dell'azione, demandata in concreto al giudicante, in caso di contestazione.

In tal senso, la legittimità dell'azione è valutata in base al numero dei soggetti scioperanti (in rapporto all'unità lavorativa, va bene anche un *tre su sei*, Corte Cassazione, Sezione Lavoro, 17 dicembre 2004, n. 23552) e alle finalità dello sciopero, che debbono comunque essere collettive.<sup>21</sup>

Ovviamente, l'unica formulazione legislativa vigente (in materia di servizi pubblici essenziali, si rammenta) deroga al sopra esposto principio: infatti, nello specifico settore la norma si riferisce a «*organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero*» (art. 4, comma 2, Legge 146/1990) e ai «*soggetti che proclamano l'astensione*» (art. 8, comma 2), comunque imponendo un ruolo, ancorché conciliativo, ai sindacati. Come si nota, la deroga è molto *educata*, senza eccesso di chiarezza.

Se proprio si vuole qualche certezza, si deve affidarsi alle sentenze della Suprema Corte, quando tentano una ricostruzione sistematica dell'istituto (sistematicità che dura sino al successivo intervento di legge o giurisprudenziale).

Dapprima, la pronuncia n. 711 del 30 gennaio 1980 ha stabilito la definizione di sciopero come «*nulla più di un'astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune*» Ovverosia, per uno sciopero legittimo servono: a) collettività dell'astensione in rapporto ai soggetti coinvolti; b) finalità comune dello sciopero (e non rivendicazioni soggettive).

Infine, con sentenza 17 dicembre 2004, n. 23552 ha tentato di imporre dei principi sulle modalità: «*il diritto di sciopero, che l'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra – stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma – limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi – anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui*

---

<sup>20</sup> R. DEL PUNTA, *Diritto del Lavoro*, cit., 258.

<sup>21</sup> Il Tribunale di Roma, 27 novembre 2007, ha ritenuto l'illegittimità di uno sciopero teso a difendere il soddisfacimento di contingenti esigenze dei singoli lavoratori.

*rapporti di lavoro – e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dall'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi sindacali mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso».*

Pertanto, è stata negata la legittimità dello sciopero delle mansioni<sup>22</sup> ovvero il boicottaggio<sup>23</sup> e tutte le forme di sciopero che si connotino con azioni violente o lesive di beni all'interno dell'azienda, ma è stata riconosciuta la legittimità dei c.d. «sciopero a singhiozzo» (frazionato nel tempo) o dello sciopero degli straordinari:<sup>24</sup> il discrimine sta nella possibilità di ritenere lo sciopero una vera e propria astensione del lavoro e non una scelta del lavoratore circa le modalità di lavoro, ovvero un'azione a diretto danno dell'azienda.

#### 4. *Le declinazioni dello sciopero nel diritto sportivo: una recente pronuncia disciplinare*

Eccoci dunque al diritto del lavoro sportivo.

In teoria, è tutto semplice. I lavoratori sportivi professionisti sono, in larga maggioranza, lavoratori subordinati.

In assenza di deroghe espresse (non ve ne sono nella Legge 91/1981), dovrebbero poter godere dei generali diritti dei lavoratori quale la facoltà di scioperare secondo le modalità consentite all'indiscriminata massa dei dipendenti.

Chiunque legga un quotidiano sportivo (e sono tanti, in Italia, sia di quotidiani sia di lettori) conosce le violente e cicliche proteste degli sportivi professionisti americani, che si estrinsecano in *lockouts* dei campionati per mesi interi, senza neppure alcuna attività di allenamento collettivo.<sup>25</sup>

In tal senso, il liberale ordinamento giuridico statunitense garantisce agli sportivi il diritto di sciopero, né più e né meno come ad ogni altra categoria di lavoratori.

Differente è la situazione italiana: intanto, lo sciopero sportivo è tradizionalmente operato nel solo mondo del calcio (*strano ma vero*: l'unico ambito

<sup>22</sup> Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 maggio 2011 n. 548.

<sup>23</sup> Corte Costituzionale, 17 aprile 1969, n. 84.

<sup>24</sup> Corte Cassazione, Sezione Lavoro, 28 giugno 1976, n. 2840.

<sup>25</sup> L'ultimo, in ordine di tempo, è il *lockout* dei giocatori NBA, da settembre a dicembre 2011 per problematiche connesse al rinnovo dei contratti collettivi; sul punto, *Lockout Usa, il Basket NBA chiude*, reperibile *on line* all'indirizzo web [www.corriere.it](http://www.corriere.it) (1 luglio 2011).

di professionismo radicato e poliforme nell'esperienza sportiva italiana), ed ha natura realmente *eccezionale*.

Sino al 1981, lo sciopero, in assenza del professionismo formale, si declina inizialmente in forme di protesta innocue e più che altro destinate a captare l'empatia degli spettatori (ad esempio, il ritardo di un quarto d'ora negli orari d'inizio delle partite, condito da volantaggi pro-calciatori sugli spalti<sup>26</sup>).

Il 30 gennaio 1977 debutta il primo *sciopero* dei calciatori, con il blocco del girone I della Serie D, in solidarietà al calciatore Scicli, tenuto fuori rosa, senza stipendio e pure malmenato dal Presidente dell'associazione semi-professionistica in cui militava.

Curioso come il primo sciopero sia stato indetto senza alcun riconoscimento del rapporto di lavoro tra atleti e società: un'astensione «di solidarietà»; al semi-professionismo corrispondeva un semi-sciopero (l'astensione dal lavoro che si concretizza nel costringere le Leghe a far slittare di un giorno il campionato).

Ottenuto il professionismo, per la successiva azione collettiva si deve attendere il 18 dicembre 1994, quando una gara di campionato di Serie A inizia con quarantacinque minuti di ritardo per protestare contro il pagamento di una rata a carico dei datori a beneficio del Fondo di Garanzia. Successivamente, le due vere e proprie astensioni, ovverosia due giornate di campionato in Serie A che slittano il 17 marzo 1996 (per una serie di rivendicazioni di natura *politica* sui rapporti tra Federazione e calciatori) e, infine, quello indetto il 27 e 28 agosto 2011 per motivi squisitamente contrattuali.

Intanto, lo sciopero dei calciatori, nei fatti, si è declinato nel rifiuto a svolgere una giornata di campionato; tuttavia, la giornata di lavoro non viene persa ma, in considerazione della necessaria tutela dell'equilibrio agonistico e dei principi generali dell'ordinamento calcistico, sarà successivamente recuperata. E questa è una prima eccezione determinata dalle peculiarità dell'ordinamento sportivo.

Inoltre, lo sciopero è effettuato per il tramite di una proclamazione formale anticipata dall'associazione rappresentativa (AIC), in modo da consentirne l'eventuale revoca in caso di recepimento delle richieste (è successo a seguito della proclamazione di sciopero del 18 ottobre 1982, ad esempio).

Simile auto-regolamentazione (emersa nei fatti) discende alla necessità di conformare la prassi ai principi generali dell'ordinamento sportivo; nel caso del calcio, l'art. 92 delle Norme Organizzative Interne della FIGC: «*i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla FIGC e dalle rispettive Leghe, nonché delle prescrizioni dettate dalle società di appartenenza. I calciatori professionisti e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali*». Il rinvio alle norme pattizie determina la sussunzione a normativa di rango federale dell'obbligo del calciatore alla partecipazione a tutti gli allenamenti e tutte le gare ufficiali o amichevoli che la società intenda disputare (art. 13 Accordo

<sup>26</sup> Accadde il 14 aprile 1974 in solidarietà di Augusto Scala, che rifiutò un trasferimento deciso dalle società, il 26 settembre 1976 in Serie B e il 3 ottobre 1976 in Serie A.

Collettivo AIC / Lega Italiana Calcio Professionistico datato 1989, per fare un esempio<sup>27</sup>).

Dunque, lo sciopero in quello che potremmo definire un «servizio pubblico non essenziale», quale la disputa delle gare di campionato di calcio nell'Italia post-moderna, viene a regolarsi (in via fattuale) secondo i seguenti principi:

- a) i calciatori professionisti hanno un diritto individuale allo sciopero;
- b) tale diritto può esser fatto valere in via esclusiva per il tramite dell'associazione di categoria riconosciuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di qui in poi FIGC per brevità), se proclamato con congruo preavviso;
- c) può declinarsi in forme anomale, quali il rinvio di una intera giornata di campionato, magari da tenersi in più giorni, ovvero nel ritardo nell'orario di inizio delle singole gare.

Queste limitazioni sono riconosciute anche dalla sparuta dottrina che si è occupata dell'argomento, secondo la quale soltanto le forme di astensione totale con finalità economico-sociale e di solidarietà sono compatibili con il rapporto di lavoro sportivo (dovendosi lo sciopero conciliare con la speciale natura del rapporto di lavoro sportivo<sup>28</sup>).

La tenuta di una simile (e fragile) impalcatura è stata confermata da una recente (e curiosa) pronuncia degli organi di giustizia sportiva in un eccezionale caso di sciopero, proclamato autonomamente dai calciatori di una singola squadra.

Il 5 maggio 2010, a fronte del mancato pagamento degli stipendi per alcuni mesi, i calciatori di una società di Seconda Divisione (ultima categoria professionistica, la vecchia C2) diramano un comunicato destinandolo sia alla società sia agli organi di stampa per annunciare che, in carenza del pagamento degli stipendi, non parteciperanno alla gara di campionato del 9 maggio 2010 (peraltro ininfluyente a fini sportivi, avendo la società già raggiunto il diritto alla permanenza nella Serie). Non essendo intervenuti i pagamenti, i calciatori non scendono in campo in quella data e la società è costretta a schierare una formazione giovanile (di calciatori dilettanti).

A fronte di simile protesta, la Procura Federale contesta a tutti i calciatori coinvolti la violazione degli artt. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva e 92 Norme Organizzative Interne Figc (da qui in poi per brevità NOIF), rilevando nelle condotte un profilo disciplinarmente rilevante.

In primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale (o CDN) commina la sanzione ad ogni calciatore di 2 giornate di squalifica.<sup>29</sup> La sentenza viene confermata in secondo grado dalla Corte di Giustizia Federale (anche CGF).<sup>30</sup>

Entrambe le pronunce partono dalla ricerca di un «perimetro esecutivo

<sup>27</sup> Consultabile *on line* all'indirizzo web [www.assocalciatori.it](http://www.assocalciatori.it) (luglio 2012).

<sup>28</sup> P. AMATO, *Profili di diritto sindacale e contrattazione collettiva*, in AAVV, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 105-107.

<sup>29</sup> In Comunicato Ufficiale. FIGC n. 78/CDN stagione sportiva 2011/2012, consultabile *on line* all'indirizzo web [www.figc.it](http://www.figc.it) (settembre 2012).

<sup>30</sup> In Comunicato Ufficiale FIGC n. 247/FGC stagione sportiva 2011/2012 consultabile *on line* all'indirizzo web [ww.figc.it](http://ww.figc.it) (settembre 2012).

*all'interno del quale deve esser vagliata la legittimità o meno del diritto di sciopero da parte dei calciatori professionisti»* (pronuncia della CDN pag. 4 Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/CDN), in considerazione sia del quadro generale del diritto sindacale statale, sia della specificità del rapporto di lavoro sportivo e della settorialità dell'ordinamento di appartenenza dei tesserati.

Da tale inizio sino alla condanna, però, la strada pare lievemente smarrirsi: da un lato si fa riferimento alla specificità dell'ordinamento sportivo per sostenere che, nel diritto di sciopero per i calciatori professionisti, *«appare ragionevolmente fondato assumere che, un'eventuale astensione dal rendere la prestazione sportiva debba essere inquadrata esclusivamente quale astensione collettiva dal lavoro indetta dall'associazione sindacale rappresentativa di categoria (AIC)»* (pronuncia della CDN, pg. 4 Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/CDN).

D'altro lato, però, questa deroga non raggiunge la radice del problema. Le corti sportive vogliono chiaramente esplicitare una regolamentazione dello sciopero e, pertanto, secondo le medesime pronunce, l'astensione di un'intera squadra che non riceve lo stipendio da mesi *«sembra potersi considerare collettiva solo in ragione della pluralità di calciatori che la stessa hanno posto in essere»* (pronuncia della CGF, pg. 12 Comunicato Ufficiale FIGC n. 247/CGF), risolvendosi in una rivendicazione di diritti del tutto personali, che sarebbe illegittima anche nel diritto statale.

Il tentativo di far aderire le esigenze sportive ai principi generali del diritto statale non convince appieno: la necessità di proclamazione sindacale deriva, se condivisa, dall'autonomia dell'ordinamento sportivo e non certo dal generale quadro normativo statale, laddove sia consentito lo sciopero dei lavoratori di un'azienda insolvente.

## 5. Conclusioni (si fa per dire)

Ad oggi la situazione è abbastanza lineare, per gli standard del paese e può essere riepilogata in un sillogismo di facile comprensione:

- a) I calciatori sono lavoratori subordinati;
- b) I lavoratori subordinati sono titolari di un generale diritto allo sciopero;
- c) I calciatori sono titolari di un diritto allo sciopero.

Tuttavia, l'assenza di normativa generale in punto di sciopero (nel groviglio di altre leggi) e l'inapplicabilità della normativa in punto di servizi pubblici essenziali (per quanto ancora lo sport non sarà considerato servizio pubblico essenziale?) parrebbe consentire ai lavoratori sportivi la possibilità di un'astensione collettiva nelle modalità e nelle forme che la giurisprudenza consente alle altre tipologie di lavoratori (con i generali limiti già esposti).

Il deformalizzato diritto allo sciopero consentito nell'ordinamento sportivo mal si concilia, però, con i principi fondanti l'ordinamento sportivo, in particolare, con la tutela dell'equità competitiva e della regolarità delle gare.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Bene tutelato anche nell'ordinamento statale per il tramite della Legge 14 dicembre 2000 n. 376.

La riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo<sup>32</sup> ha così determinato la possibilità dell'enunciazione endo-ordinamentale di limiti all'esercizio di sciopero da parte degli sportivi professionisti; limiti che si sostanziano nei fatti in: a) necessità di proclamazione con preavviso dello sciopero; b) azione collettiva che coinvolga un intero campionato e che avvenga per il tramite di un'associazione di categoria.

La declinazione del diritto allo sciopero pertanto è nello sport operata per il tramite del bilanciamento tra due diritti: il generale diritto allo sciopero dei lavoratori dipendenti e la necessità di garantire la regolarità dei campionati e l'agonismo programmatico organizzato dalla Federazione, in una sorta di *pax armata* tra le parti nei sempre più frequenti conflitti collettivi dell'ordinamento.

Così, con buona pace di leggi e leggine, l'equilibrio è stato trovato in fatto.

Tuttavia, questa *pax armata* è destinata a resistere, seppur con tendenza all'infinito, secondo la tradizione italiana, sino alle prossime interpretazioni delle corti di giustizia.

---

<sup>32</sup> Art. 1, Legge 17 ottobre 2003 n. 280.



**GIUSTIZIA TECNICA E DISCIPLINARE NELL'ALVEO DELLA  
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE SPORTIVO:  
ARMONIE E DISARMONIE TRA ORDINAMENTI SPORTIVO E  
STATALE**

di *Stefano Venturi\**

SOMMARIO: 1. Il riconoscimento legislativo dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo – 2. La giurisdizione esclusiva del giudice sportivo in tema di giustizia tecnica e disciplinare – 3. L'omissione delle discipline associate dall'ambito di tutela e correttivi interpretativi – 4. Raccordo tra giurisdizione sportiva e statale e pregiudiziale sportiva – Bibliografia

*1. Il riconoscimento legislativo dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*

La dottrina moderna<sup>1</sup> ha concepito il concetto di ordinamento come sinonimo di diritto oggettivo, anche se la teoria generale del diritto ha elaborato almeno due diverse impostazioni di questo concetto e precisamente un'impostazione istituzionalistica, secondo la quale l'ordinamento si pone come un corpo sociale giuridicamente organizzato ed un'impostazione normativistica, secondo la quale l'ordinamento si basa su di un complesso di norme giuridiche positive.

La scienza giuridica ha poi raffinato queste impostazioni amalgamandole nella più complessa visione di un corpo sociale giuridicamente organizzato in quanto governato da un complesso di norme giuridiche. Questa impostazione nasce dalla considerazione che un gruppo sociale non può esistere senza delle regole di comportamento e a sua volta un complesso di norme non ha ragione di esistere se non in correlazione ad un gruppo sociale. Ne consegue che l'ordinamento giuridico

---

\* Professore a contratto in *Economia e Legislazione applicata alle Scienze Motorie*, Facoltà di Scienze Motorie presso l'Università degli Studi di Verona.

<sup>1</sup> R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Giappichelli, 2011. L. PALADIN, *Diritto Costituzionale*, Padova, Cedam, 1991, 5. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, 81. F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954, 345.

presuppone tre elementi costitutivi e precisamente un gruppo sociale, un complesso di norme che lo regola ed una sua organizzazione.

Nei primi decenni del millenovecento si riteneva che l'ordinamento giuridico coincidesse con lo Stato, ossia che si potesse ipotizzare un unico concetto di ordinamento giuridico rilevando che solo lo Stato fosse depositario dell'uso della forza, che costituisce l'effettività del potere. Infatti uno Stato non si potrebbe definire tale se non avesse la capacità di determinare le condizioni alle quali, le altre organizzazioni possano esistere ed i modi attraverso cui queste possano operare. Il principio è quello secondo il quale è solo l'effettività che fonda il potere di uno Stato e quindi di un ordinamento giuridico sovrano.<sup>2</sup>

Più recentemente ha preso vigore la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici,<sup>3</sup> in quanto è stato riconosciuto che oltre all'ordinamento giuridico statale esistono altri ordinamenti giuridici sovrani come ad esempio l'ordinamento giuridico internazionale e l'ordinamento giuridico canonico.

Sul punto, Santi Romano, ha rilevato altresì che l'ordinamento giuridico statale è una specie del *genus* più ampio del concetto generale di ordinamento giuridico. Naturalmente nella sfera territoriale di vigenza dell'ordinamento giuridico statale, l'istituzione statale possiede il più alto grado di effettività di potere, ma nulla toglie che possano coesistere al suo interno altri gruppi sociali organizzati e disciplinati da una propria normativa. Da questa impostazione si evince una relativizzazione dei valori giuridici, ovvero una volontà di affermare che nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale possano coesistere altri ordinamenti giuridici nei quali una condotta umana possa essere diversamente valutata in base ad una diversa valorizzazione del comportamento tenuto. In altre parole si può ipotizzare la sussistenza di un ordinamento nel quale siano vigenti delle norme che disciplinino dei comportamenti umani in base a delle regole di condotta che si ritengono necessarie per il raggiungimento di un valore sociale. L'aver riconosciuto l'esistenza di altri ordinamenti giuridici non significa tuttavia aver sminuito l'ordinamento giuridico statale, che rimane pur sempre l'ordinamento sovrano ed originario, ossia quello che trova in se stesso le ragioni della propria vigenza.

Nell'ambito della tematica della pluralità degli ordinamenti giuridici, si può affermare che anche il fenomeno sportivo ha dato vita ad un vero e proprio ordinamento giuridico, in quanto in esso sono rinvenibili i caratteri tipici del concetto di ordinamento giuridico ossia una pluralità di soggetti, una organizzazione ed un complesso di norme che devono essere osservate dai soggetti giuridici.

Il mondo dello sport è infatti popolato da una pluralità di soggetti costituiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche tra i quali gli atleti, i tecnici, gli arbitri, le associazioni sportive, le Federazioni sportive nazionali e tanti altri. Tutti questi soggetti sono inseriti nell'ambito di una complessa organizzazione sportiva che fa capo al CONI che determina le regole per l'organizzazione delle Federazioni sportive nazionali, per la gestione delle attività sportive, per le manifestazioni sportive

<sup>2</sup> S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze 1966.

<sup>3</sup> F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti giuridici*, Milano 1985.

agonistiche e non agonistiche, per i finanziamenti e per tante altre attività che caratterizzano il mondo dello sport. L'insieme dei soggetti che compongono il mondo dello sport è poi tenuto ad osservare una pluralità di norme sostanziali che vanno dal rispetto delle regole della disciplina sportiva di riferimento, alle regole di rispetto dei valori umani, quali la lealtà e la probità.<sup>4</sup> Queste norme di condotta assumono una vera e propria connotazione giuridica, in quanto la loro inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare a carico del soggetto colpevole, la cui intensità sarà commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.

Da quanto sinteticamente delineato si evince che il mondo dello sport può essere concepito come un ordinamento giuridico, in quanto ne fanno parte una pluralità di soggetti giuridici organizzati e tenuti ad osservare un complesso di norme giuridiche. Si potrebbe quasi ipotizzare che si tratti di un ordinamento originario in quanto autodetermina le norme che ne costituiscono il fondamento senza interferenze esterne.<sup>5</sup> Giannini<sup>6</sup> sottolineava che l'ordinamento giuridico sportivo fosse superstatale, anche se comunque distinto da quello internazionale. Da questo punto di vista possiamo rilevare che l'ordinamento giuridico sportivo è molto simile a quello canonico, in quanto si applica a soggetti a prescindere dalla loro collocazione spaziale, in quanto non viene esercitata la prerogativa della sovranità, applicandosi esclusivamente a tutti coloro che volontariamente decidano di aderirvi mediante un atto formale.

Recentemente il legislatore italiano ha riconosciuto la piena autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo in quanto con l'art. 1 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, ha stabilito che *la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale*. Questa indicazione rappresenta una tappa fondamentale per la storia giuridica del fenomeno sportivo, non solo perché si è dato atto dell'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, ma altresì perché lo stesso è stato riconosciuto come ordinamento giuridico autonomo facente capo al Comitato Olimpico Nazionale, con la conseguenza che lo stesso avrà la

---

<sup>4</sup> In tutti i regolamenti federali che trattano della materia della giustizia, uno dei primi articoli è sempre dedicato alla valorizzazione dei principi della lealtà e della correttezza ai quali tutti i soggetti del mondo sportivo si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica, sociale ed economica. A titolo di mero esempio vedasi l'art. 1 comma I della FIGC secondo il quale "*coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*"; l'art. 1 del regolamento di Giustizia della FCI secondo il quale "*Le società, le associazioni ed altri organismi affiliati alla FCI e i tesserati tutti sono tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l'attività federale, nonché nell'ambito più generale dei rapporti sociali ed economici. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della più scrupolosa osservanza delle norme statutarie e regolamentari della FCI, dei deliberati assunti e delle disposizioni di volta in volta emanate dagli organi federali*".

<sup>5</sup> Si tratta naturalmente di una mera ipotesi che non trova fondamento nella concreta realtà, ove infatti la realtà sportiva viene spesso regolata e disciplinata da norme di legge ordinaria dello Stato.

<sup>6</sup> M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi* in *Rivista di diritto sportivo* 1949, 1-2, 10.

concreta possibilità di autoderminare le proprie regole di funzionamento e di gestione anche per quanto attiene alle forme di giustizia in esso operanti, per garantirne l'effettività e l'ordine costituito.

Il legislatore ha voluto tuttavia sottolineare che i rapporti tra gli ordinamenti sportivo e statale sono regolati in base al principio di autonomia,<sup>7</sup> salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo. Ne consegue che si tratta di una forma di autonomia comunque legislativamente circoscritta e limitata, per mezzo della quale l'ordinamento giuridico sportivo gode di una certa misura di autonomia organizzativa e normativa; il principio così come legislativamente previsto è filtrato anche in un atto interno dell'ordinamento sportivo, in quanto nell'art. 1 dei principi di giustizia sportiva approvati dal CONI si afferma che *«Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo»*. Come si evince dal raffronto storico dei due testi, mentre nella legge n. 280/2003 di conversione del Decreto legge n. 220/2003, è stato soppresso il termine *«effettiva»*, è da rilevare che nel testo dell'art. 1 dei principi di giustizia sportiva approvati dal CONI è invece rimasto fermo.

## 2. *La giurisdizione esclusiva del giudice sportivo in tema di giustizia tecnica e disciplinare*

L'art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, dispone, al comma 2, che *«i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo»*.

La disposizione regolando il delicato rapporto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo, riconosce al successivo art. 2 del medesimo decreto legge che *«è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»*.

Ai sensi del successivo art. 3, si chiarisce inoltre che *«esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario*

<sup>7</sup> N. NICOLELLA, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, articolo reperibile on line in Altalex, articolo del 21 febbraio 2008.

*sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo».*

Ora è opportuno rammentare che il riconoscimento all'ordinamento sportivo di una riserva sulle questioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto legge rappresenta invero la mera codificazione di quelle che in dottrina, già con l'illustre ricostruzione dogmatica di Luiso,<sup>8</sup> venivano qualificate come due delle quattro forme di giustizia sportiva e precisamente la giustizia tecnica e la giustizia disciplinare. Nel diritto sportivo, dalla lettura storica delle Carte Federali, si evince che esistono quattro diverse tipologie di giustizia: tecnica, disciplinare, economica ed amministrativa.

Il riconoscimento legislativo della giurisdizione esclusiva del giudice sportivo in tema di giustizia tecnica, avente ad oggetto l'organizzazione e la regolarità delle competizioni sportive,<sup>9</sup> per il vero non ha mai costituito una questione giuridica di rilevante spessore, posto che non è dato rinvenire alcuna lesione di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo con conseguente disinteresse dell'ordinamento giuridico statale, secondo il quale appunto non si ravvisano lesioni di situazioni giuridiche soggettive tutelate dal medesimo. Il Consiglio di Stato<sup>10</sup> ricorda in un recente arresto che *«proprio alla luce di tale principio, oggi c'è sostanziale concordia sul fatto che siano riservate alla giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche, (quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva) in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi».*

La giustizia tecnica, che rappresenta l'ossatura a cui si poggia tutta l'organizzazione sportiva, nasce dall'esigenza di accertare che le competizioni si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse vi partecipino esclusivamente i soggetti abilitati secondo le regole imposte dalla Federazione. Dal punto di vista sostanziale l'oggetto della giustizia tecnica concerne l'ammissione degli atleti alle competizioni, il rispetto delle regole della competizione sportiva, nonché ove prevista, l'omologazione della stessa competizione.

Se questa forma di giustizia non è stata oggetto di particolare interesse da parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, completamente diversa la questione si pone per quanto attiene alla giustizia disciplinare. Questa forma di giustizia si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole di comportamento poste alla base dell'ordinamento sportivo, con la consapevolezza che in caso di violazione delle stesse, saranno passibili di una sanzione disciplinare proporzionata alla violazione medesima. Proprio per la

---

<sup>8</sup> F.P. LUISO, *La Giustizia Sportiva*, Giuffrè, Milano 1975. M. SANINO, *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2008.

<sup>9</sup> F.P. LUISO, op. cit., 134.

<sup>10</sup> Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 ottobre 2008 n.5782 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

capacità di questa forma di giustizia di poter incidere con delle sanzioni sulla sfera giuridica del soggetto che si è reso colpevole di un comportamento scorretto, la medesima è sempre stata oggetto di interesse da parte dell'ordinamento giuridico statale, anche in ragione della circostanza che la sanzione, specie se interdittiva delle prerogative legate all'esercizio dell'attività sportiva, comporterebbe un rilevante *vulnus* alla posizione di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo quali situazioni oggetto di tutela costituzionale.

Si pensi a titolo di mero esempio ad una sanzione disciplinare che inibisca ad un dirigente sportivo ogni attività federale per un tempo di due anni dalla data di pubblicazione della sentenza interdittiva. Evidentemente il dirigente, laddove l'attività da lui esercitata costituisse l'unica forma reddituale dalla quale tratte i suoi mezzi di sostentamento, subirebbe una lesione di indiscutibile rilevanza.

Proprio a salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive l'art. 24 della Costituzione dispone che «*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*», mentre l'art. 102, comma 2, chiarisce che «*Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura*».

Proprio dalla lettura di queste due norme secondo parte della dottrina<sup>11</sup> si attinge per manifestare l'incostituzionalità dell'art 2 del decreto legge ove riserva al giudice sportivo la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari, posto che la norma, vincolando ogni soggetto del mondo sportivo ad adire esclusivamente la giustizia sportiva in luogo di quella ordinaria, viola palesemente il principio di cui all'art. 24 della Costituzione. Non solo, i giudici sportivi rappresenterebbero una sorta di magistratura speciale non consentita dal tenore letterale dell'art. 102, comma 2, della Costituzione.

Il legislatore in realtà, consapevole della scelta operata l'ha ribadita successivamente nell'art. 7, comma 2, lett h-bis) del D.Lgs 242/1999 (lettera aggiunta dal D.Lgs 15/2004) stabilendo che la Giunta nazionale del CONI individua con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, sulla base del principio che gli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, hanno l'obbligo di rivolgersi agli organi di giustizia federale.

Il medesimo principio di autogoverno si rinviene altresì nella convenzione contro il *doping* firmata a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata in Italia con legge il 29 novembre 1995, n. 522, nel cui testo originale all'art. 7, comma 2, si può leggere che le parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive a precisare e ad armonizzare i loro diritti, obblighi e doveri e soprattutto ad armonizzare le procedure disciplinari, applicando i principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale quali la differenziazione tra l'organo istruttorio e quello disciplinare, il

---

<sup>11</sup> P. MORO, A. DE SILVESTRI, E. CROCETTI BERNARDI, E. LUBRANO, Experta Edizioni, *La giustizia sportiva*, 2004.

diritto ad un processo equo e all'assistenza e rappresentanza in giudizio. In tal modo viene riconosciuto implicitamente che la competenza circa l'adozione e la risoluzione di controversie aventi ad oggetto aspetti disciplinari spetti agli organi di giustizia sportiva ai quali la convenzione fa espresso riferimento.

L'oggetto della contesa è stato preliminarmente oggetto di una pronuncia del Consiglio di Stato molto lineare e dal sapore didattico, nella quale il collegio, ripercorrendo in termini molto chiari e precisi la dinamica della questione, ha riconosciuto che sul punto vi sono due orientamenti giurisprudenziali tra di loro contrapposti.

Il collegio ha riconosciuto che se da un lato parte della giurisprudenza amministrativa,<sup>12</sup> sottolineando la rilevanza esterna (in termini di incidenza di situazioni giuridiche soggettive protette dall'ordinamento generale) delle conseguenze derivanti dal provvedimento afflittivo irrogato dalla Federazione sportiva, ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa anche sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate avverso società o singoli tesserati, dall'altra, altra parte della giurisprudenza amministrativa,<sup>13</sup> ha ritenuto che in materia disciplinare la giurisdizione statale è sempre esclusa, a prescindere dalle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o relevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell'ordinamento sportivo e a quest'ultimo puramente riservati.

Dopo aver illustrato gli orientamenti giurisprudenziali in tema ha comunque concluso che *tra le due diverse opzioni ermeneutiche, la seconda appare quella più aderente alla formulazione letterale degli artt. 2 e 3 d.l. n. 220/2003. Tali norme, infatti, demandano in via esclusiva alla giustizia tutti i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive». Il legislatore, chiarisce il collegio, non fa alcuna distinzione in ordine alle conseguenze patrimoniali che quelle sanzioni possono produrre.*

Solamente con l'intervento della Corte Costituzionale,<sup>14</sup> stimolato dal TAR Lazio<sup>15</sup> si è avuta l'occasione dirimente la questione attraverso una

<sup>12</sup> TAR Lazio, sezione III, 22 agosto 2006 n. 7331.

<sup>13</sup> Il legislatore ha operato una scelta netta, nell'ovvia consapevolezza che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l'interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria "discrezionalità interpretativa" a quella legislativa esercitata dal Parlamento" (CGA, sentenza 8 novembre 2007 n. 1048).

<sup>14</sup> Corte Costituzionale 11 febbraio 2001 n. 49, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Per approfondimenti sul tema vedi A. DE SILVESTRI, *La Corte Costituzionale «azzoppa» il diritto d'azione dei tesserati e delle affiliate*, articolo reperibile *on line* in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it); E. LUBRANO, *Corte Costituzionale 49/2001, nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?* in [www.giurisprudenza-sportiva.com](http://www.giurisprudenza-sportiva.com); L. PATRICELLI, *La riserva al giudice sportivo delle sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche al vaglio della consulta*, articolo reperibile *on line* sul sito *Diritto e processo*.

<sup>15</sup> il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza depositata in data 11 febbraio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità

interpretazione costituzionalmente orientata del confine tra giurisdizione sportiva e giurisdizione statale di cui al decreto legge 220/2003 come convertito in legge n. 280/2003, riconoscendone la legittimità costituzionale. La Corte ha statuito che *«la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno»*. Ne consegue che a fronte dell'applicazione di un provvedimento disciplinare, il soggetto destinatario del medesimo, avrà una duplice forma di tutela, ovvero un doppio onere difensivo; da un lato potrà adire la giustizia federale per vedersi eventualmente neutralizzare la sanzione, mentre dall'altro potrà adire il giudice amministrativo<sup>16</sup> per vedersi liquidare l'eventuale risarcimento del danno ingiusto.

In sostanza un provvedimento disciplinare adottato dalle federazioni sportive, o dal CONI, il quale abbia inciso una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento giuridico statale, potrà essere impugnato innanzi al giudice amministrativo non per ottenere la caducazione dell'atto stesso, richiesta che rientra nella competenza della giustizia sportiva, bensì per ottenere il risarcimento del danno.

La pronuncia conferma quindi la giurisdizione esclusiva del giudice sportivo, sottolineando che all'interno della medesima rimane impregiudicata la facoltà giuridica di adire il giudice amministrativo per tutto ciò che concerne il profilo risarcitorio quale tutela per le lesioni derivanti dall'illegittimità del provvedimento sanzionatorio.<sup>17</sup>

Anche recentemente il Consiglio di Stato con la pronuncia 24 gennaio

---

costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17 ottobre 2003, n. 280.

<sup>16</sup> Il decreto legge 220 del 2003 ed ora l'art. 133, comma 1, lett. z) attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in tema di controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. Per altro la competenza funzionale viene attribuita al TAR Lazio in quanto l'art. 135, comma 1, lett. g del D.Lgs. 104/2010, come già era previsto all'art. 3, comma 4l del D.L. 220 del 2003, specifica che sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z).

<sup>17</sup> Si tratta a ben vedere di una duplice giurisdizione che data l'autonomia di giudizio potrebbe per il vero creare delle questioni di conflitto tra giudicati in quanto potrebbe essere che il giudice sportivo riconosca la legittimità del provvedimento sanzionatorio confermando il medesimo, mentre il giudice ordinario ritenendo il provvedimento illegittimo riconosca al ricorrente un diritto al risarcimento del danno.

Questa eventualità nasce dalla considerazione che non esiste una forma di raccordo tra ordinamenti tra di loro autonomi ed ai quali le legge medesima riconosce tale forma di autonomia.

Indubbiamente nonostante il riconoscimento dell'autonomia appare evidente che i due ordinamenti sono intimamente legati da un intreccio di elementi che devono necessariamente essere valutati.

2012, n. 302 ha riconosciuto la tenuta della soluzione adottata dalla consulta specificando che «*nel condividere l'impostazione ricostruttiva elaborata da Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, la Corte Costituzionale ha interpretato l'art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che – laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale – la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.*

*Il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della "giustizia sportiva", delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione».*

### *3. L'omissione delle discipline associate dall'ambito di tutela e correttivi interpretativi*

Il decreto legge come convertito in legge n. 280/2003 si riferisce *expressis verbis* agli atti delle federazioni sportive nazionali e del CONI, tacendo delle discipline associate. Lo stesso articolo 133, comma 1, lett. z) nell'attribuire la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo perimetra la medesima alle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nulla dicendo delle discipline associate.

A ben vedere con il D.Lgs n. 242 del 1999 il legislatore ha provveduto ad equiparare anche formalmente le discipline associate<sup>18</sup> alle federazioni sportive nazionali in quanto non solo le ha disciplinate contestualmente con un unico articolo rubricato «Federazioni sportive nazionale e Discipline associate» ma le ha anche regolate mediante una disciplina omogenea, per cui appare quanto meno discutibile questa omissione. Non può quindi rappresentarsi un'ipotesi secondo cui un tesserato di una disciplina associata, che ha le stesse prerogative di una federazione sportiva

---

<sup>18</sup> Sia le Federazioni sportive nazionali che le Discipline sportive associate sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini di lucro e che sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Esse sono costituite da società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali ed in relazione a particolari attività, anche da singoli tesserati.

Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI. Questo riconoscimento è importante non solo poiché costituisce l'atto istitutivo della Federazione o della Disciplina, ma altresì perché è pregiudiziale rispetto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato che è concesso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361.

Le Federazioni sportive e le Discipline associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base dei principi di democrazia e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni che garantiscano la parità e l'armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

nazionale, non possa godere delle medesime garanzie che gli ordinamenti sportivo e statale attribuiscono ad un tesserato di una federazione sportiva nazionale. Diversamente opinando ossia laddove non si ritenesse applicabile alle discipline associate la medesima tutela garantita per le Federazioni sportive nazionali, si giungerebbe ad una ingiustificata ed ingiustificabile disparità di trattamento censurabile avanti la Corte Costituzionale per violazione dell'art. 3.

Per cui conclusivamente sul punto si può affermare con una certa verosimiglianza che un provvedimento disciplinare adottato dalle federazioni sportive, dalle «discipline associate» ovvero dal CONI, il quale abbia inciso una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento giuridico statale, potrà essere impugnato innanzi al giudice sportivo per questioni inerenti il merito della sanzione ed innanzi al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento del danno.

#### 4. *Raccordo tra giurisdizione sportiva e statale e pregiudiziale sportiva*<sup>19</sup>

L'alternatività delle tutele pone l'ulteriore e rilevante questione, per il vero poco attenzionata, circa il necessario raccordo tra i due ordinamenti; infatti il giudice amministrativo prima di pronunciarsi sull'eventuale richiesta di risarcimento del danno deve attendere la pronuncia del giudice sportivo sulla legittimità della sanzione, ovvero può procedere in via autonoma attraverso un giudizio che prescinde dall'esito del processo sportivo? In altre parole è immaginabile una pregiudiziale in favore del giudice sportivo per evitare eventuali conflitti logici di giudicato?

E' evidente infatti che se si concepiscono i due ordinamenti come asettici ed impermeabili l'uno all'altro, l'autonomia di giudizio rischierebbe per il vero di creare delle insuperabili questioni di conflitto logico tra giudicati, in quanto potrebbe verosimilmente accadere che, da un lato il giudice sportivo riconosca la piena legittimità del provvedimento sanzionatorio, confermando il medesimo, mentre dall'altro, il giudice amministrativo, ritenendo il provvedimento illegittimo, riconosca al ricorrente un diritto al risarcimento del danno.

In termini di principi generali costituisce *ius receptum* che il risarcimento danno nel sistema civilistico non possa che transitare da un preliminare accertamento dell'esistenza, quanto meno, di un fatto illecito quale elemento costitutivo del medesimo. In altre parole il risarcimento del danno presuppone che il giudice abbia preliminarmente accertato che la sanzione irrogata dalla Federazione sportiva sia illegittima e di conseguenza il soggetto colpito dalla medesima debba essere risarcito dei danni patiti in conseguenza degli effetti pregiudizievoli del

<sup>19</sup> Per anni la giurisprudenza amministrativa ha difeso la pregiudiziale annullatoria quale elemento imprescindibile per poter accedere alla tutela risarcitoria. In questo ambito siamo di fronte ad una pregiudiziale rovesciata poiché, rimanendo fermo il principio, è il giudice amministrativo che di fatto la subisce, poiché mentre a lui viene attribuita la tutela risarcitoria, al giudice sportivo viene attribuita la tutela annullatoria.

provvedimento sanzionatorio. Laddove manchi l'illegittimità del provvedimento non può essere dato corso al risarcimento del danno;<sup>20</sup> in termini di pura logica giuridica, se il risarcimento del danno, come è vero, postula il previo accertamento di un fatto, ovvero di un atto, che in ragione della sua illegittimità ha dato causa alla richiesta di risarcimento, allora se ne ricava che non può essere dato corso ad una richiesta di risarcimento se prima non si è accertata la legittimità o illegittimità del provvedimento sanzionatorio oggetto della richiesta di risarcimento. Posto che la giurisdizione circa la legittimità del provvedimento appartiene alla sfera del giudice sportivo, necessariamente il giudice amministrativo dovrebbe, per evitare conflitti logici insanabili, sospendere il giudizio<sup>21</sup> in attesa della pronuncia del giudice sportivo.

A ben vedere così interpretando, il rimedio risarcitorio transiterebbe necessariamente attraverso il preliminare giudizio del giudice sportivo e potrebbe quindi essere anestetizzato laddove quest'ultimo ritenesse il provvedimento legittimo, con salvezza quindi dei suoi effetti, pregiudizievoli per il soggetto, ma non censurabili in sede risarcitoria avanti il giudice amministrativo.

Occorre tenere presente che, pur nell'ambito della loro autonomia, i due ordinamenti giuridici sono tra di loro intimamente legati da un intreccio di rapporti e di vicende umane, sociali ed economiche, che non possono essere trascurate.

Il raccordo tra i due ordinamenti trova ad oggi un primo approccio sia nel testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 220 del 2003 ed anche nella pronuncia 5782/2008 del Consiglio di Stato ove il collegio nel ricordare che la domanda risarcitoria, è proponibile solo dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, delinea un duplice contesto interpretativo a seconda che il giudice sportivo annulli ovvero confermi la sanzione.

Si legge testualmente nella sentenza:

*La necessità che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva impone di distinguere due ipotesi.*

*La prima si verifica se gli organi della giustizia sportiva annullano la sanzione inflitta dalla Federazione: in tal caso, al Giudice amministrativo potranno essere chiesti i danni che si sono medio tempore prodotti nonostante l'annullamento della sanzione.*

*Considerato che il provvedimento fonte del danno è già stato annullato nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il giudice non dovrà compiere alcuna valutazione incidentale sulla legittimità dello stesso, limitandosi a verificare l'an e il quantum del danno provocato.*

---

<sup>20</sup> Potrebbe alternativamete prevedersi la possibilità di un eventuale ristoro economico a titolo di indennizzo, ma l'indennizzo per principio generale presuppone la legittimità del provvedimento e viene attribuito per ristorare un eventuale disagio che il soggetto riceve dall'esercizio di un potere comunque manifestatosi in piena legittimità all'ordinamento. Nella legislazione si rinvencono infatti varie ipotesi di indennizzo per esercizio legittimo dell'attività amministrativa, tra cui l'indennità di esproprio regolata dal DPR 327/2001 e l'indennità di revoca del provvedimento di cui all'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990.

<sup>21</sup> In tema di sospensione del giudizio l'art. 79 del D.Lgs 104/2010 rinvia al codice di procedura civile nel quale è rinvenibile la possibilità del giudice di valutare l'opportunità di sospendere il giudizio.

*La seconda ipotesi ricorre se la sanzione inflitta viene confermata dagli organi della giustizia.*

*Anche in tal caso, la domanda risarcitoria potrà essere comunque proposta innanzi al Giudice amministrativo, che, però, ricorrendo tale evenienza, dovrà procedere ad una valutazione incidentale della legittimità del provvedimento, allo scopo di decidere sulla domanda risarcitoria.*

Appare evidente che il giudice amministrativo ritenendo che la pronuncia del giudice sportivo non abbia dignità di sentenza *tout court*, ma abbia invero natura ora arbitrale ora amministrativa, ne neutralizza la rilevanza ai fini della verifica della sussistenza del fatto costitutivo del danno; anzi, sottolinea il giudice amministrativo che «*l'atto fonte del danno debba essere individuato nella decisione che esaurisce i gradi della giustizia sportiva*». Un *vulnus* insuperabile alla tenuta stessa del valore della decisione del giudice sportivo, la quale quindi non solo, non solo non è dirimente l'eventuale richiesta risarcitoria, ma altresì viene ad essere considerata «*l'atto fonte del danno*». Indubbiamente questa soluzione interpretativa non può essere accolta dall'ordinamento giuridico sportivo in quanto se questa linea interpretativa acquisisse valore di regola generale, potrebbe accadere che, come sopra delineato, si possa rappresentare nella realtà un inconciliabile conflitto di giudicati. Si ritiene invece che, a prescindere dalla qualificazione che l'ordinamento giuridico statale voglia attribuire alla decisione<sup>22</sup> che esaurisce i gradi di giudizio della giustizia sportiva, deve costituire principio imprescindibile che tale decisione per l'ordinamento giuridico sportivo acquisisce valore di cosa giudicata idonea a produrre effetti ovvero ad acquisire valore anche per l'ordinamento giuridico statale, salvi i casi di contrasto evidente con i principi fondamentali di natura costituzionale.<sup>23</sup> La giurisprudenza amministrativa pare orientata invece a riconoscere alle decisioni del giudice sportivo di ultima istanza la natura di provvedimento amministrativo<sup>24</sup> giustificando la sua inclinazione in ragione del natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata da parte dei soggetti colpiti dalla sanzione disciplinare. A prescindere dalla distinzione tra l'atto inteso come sanzione *tout court*, applicata dalla federazione sportiva e la decisione sulla sua

<sup>22</sup> Consiglio di Stato 527/2006; Consiglio di Stato 5025/2004, reperibili *on line* all'indirizzo web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>23</sup> Non solo i principi fondamentali valorizzati dalla Costituzionale non sono comprimibili, ma altresì nessun atto di altro ordinamento giuridico può essere in grado di incidere sugli stessi. Da ultimo si veda la sentenza 311/2009 della Corte Costituzionale ove, trattando del rapporto tra normativa interna e CEDU, se da un lato ha chiaramente affermato che la norma nazionale quando è in assoluto contrasto con la norma CEDU, come interpretata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice nazionale non la disapplica, ma solleva questione di costituzionalità utilizzando come norma interposta quella norma della CEDU che viene violata dalla norma interna, dichiarandone poi la Corte la relativa incostituzionalità, dall'altro ha chiaramente stabilito che in ogni caso non ne dichiarerà l'incostituzionalità se ciò dovesse comportare una compressione della tutela della persona rispetto i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

<sup>24</sup> Il supremo organo di giustizia amministrativa suffraga la sua impostazione «*essenzialmente in ragione del natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive*»; Consiglio di Stato 5025/2004.

legittimità, di competenza dell'organo di giustizia, che il giudice amministrativo sembra obnubilare, occorre sottolineare a viva forza che gli organi di giustizia sportiva sono tenuti, in ragione di quanto espressamente previsto *per tabulatas* nei principi di giustizia sportiva del CONI,<sup>25</sup> ad applicare le regole del processo civile, senza alcun richiamo esplicito od implicito, ai principi che sorreggono invece l'azione amministrativa. Si tratta invero di organi di giustizia<sup>26</sup> a cui viene richiesto di dirimere una controversia e non di gestire pubblici interessi della collettività mediante uso del potere amministrativo, unico elemento che consolida l'esistenza di una pubblica amministrazione e per converso radica la giurisdizione del giudice amministrativo, come magistralmente ricordato dalla consulta<sup>27</sup> nella sentenza 204 del 2004.

Per altro a riprova di quanto sostenuto si rammenta che l'unica possibilità ammessa nell'ordinamento giuridico sportivo di incidere su di una decisione definitiva del giudice sportivo è solo ed esclusivamente il giudizio di revisione come disciplinato dalle Carte Federali in ossequio al principio codificato nei principi di giustizia sportivi del CONI.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Nei Principi di giustizia sportiva del CONI approvati con deliberazione n. 1412 del 19 maggio 2010 si rinvencono espressamente tutti i principi che caratterizzano il processo civile:

*3.1 - I giudici sportivi, devono essere terzi e imparziali.*

*3.4 - I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.*

*4.1 - Il processo in primo grado inizia su richiesta del Procuratore federale ed il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio.*

*Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta della parte.*

*4.2 - Dovrà essere assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo. E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurati le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.*

*Le controversie sono discusse in pubblica udienza nelle forme e con i limiti previsti dagli ordinamenti federali.*

<sup>26</sup> Gli organi di giustizia sportiva costituiscono invero un apparato giurisdizionale non avendo assolutamente natura amministrativa; non avendo natura amministrativa non esercitano alcun potere autoritativo a tutela del pubblico interesse. Ne conseguire che gli atti posti in essere dagli organi di giustizia sportiva non possono essere allocati tra gli atti amministrativi.

<sup>27</sup> La Corte Costituzionale con la pronuncia 204 del 2004, confutando l'idea del Consiglio di Stato (parere a.p. 1/2000) che riteneva possibile fondare il riparto di giurisdizione su blocchi di materie, ebbe a ribadire il concetto che il riparto della giurisdizione si basa sulla dicotomia diritto soggettivo/interesse legittimo e quindi sulla intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Ricorda la Corte che la posizione di interesse legittimo si configura solo in relazione all'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione e non tanto per il fatto che sussista un rapporto generico tra privato e pubblica amministrazione.

<sup>28</sup> Principi di giustizia sportiva del CONI approvati con deliberazione n. 1412 del 19 maggio 2010.

*4.5 - I regolamenti di giustizia devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo dinanzi all'organo di appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:*

*a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;*  
*b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;*  
*c) acclarata falsità in atti o in giudizio.*

La decisione del giudice sportivo non può quindi essere attratta nell'alveo provvedimentale o addirittura qualificata quale atto costitutivo del danno, giacché la medesima rappresenta invero una forma di giudizio espresso da un giudice appartenente ad un ordinamento giuridico parallelo ed autonomo rispetto quello statale. La pregiudiziale sportiva quindi non può di certo consistere nel «mero percorrere i gradi di giudizio» previsti dalle singole federazioni per poi essere la decisione finale anestetizzata dal giudice ordinario ai fini della tutela risarcitoria, specie in un contesto ove l'ordinamento giuridico sportivo ha accolto e fatto proprie tutte le forme di garanzia processuale tipiche dell'ordinamento giuridico statale e consacrate nell'art. 111 della Costituzione.

Inoltre anche a voler riconoscere la natura meramente provvedimentale<sup>29</sup> dell'ultimo grado di giudizio così come ribadito dal TAR Lazio<sup>30</sup> secondo cui è *sufficiente ricordare come la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025 abbia ritenuto che le decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato, organo cui compete, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del CONI, la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, previo esaurimento dei ricorsi interni alla singola Federazione, non costituiscono lodo arbitrale, ma rappresentano la pronuncia in ultimo grado della giustizia sportiva ed hanno il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo*, rimane impregiudicata l'applicazione del principio monolitico della giurisprudenza amministrativa in forza del quale il risarcimento è escluso in assenza di previa azione demolitoria del provvedimento giacché *la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo non impugnato o impugnato tardivamente è ammissibile, ma è infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione dell'atto fonte del danno impedisce che il danno possa essere considerato come ingiusto o illecita la condotta della PA.*<sup>31</sup>

Per altro dirimente la questione è proprio l'affermazione che il giudice amministrativo, nella pronuncia n. 2436 del 2009, ha coniato per dare valore assoluto alla pregiudiziale annullatoria, riconoscendo espressamente che *«il principio della pregiudiziale non si fonda sull'impossibilità per il giudice amministrativo di esercitare il potere di disapplicazione, ma sull'impossibilità per qualunque giudice (e quindi anche per lo stesso giudice amministrativo) di poter accertare in via incidentale e senza efficacia di giudicato l'illegittimità dell'atto quale elemento costitutivo della fattispecie dannosa»*. Applicando semplicemente il principio dedotto dal plesso giurisdizionale amministrativo al rapporto tra gli ordinamenti sportivo e statale se ne deduce che il giudice amministrativo, non potendo accertare in via incidentale con efficacia di giudicato il provvedimento sanzionatorio

<sup>29</sup> Solo per illustrare un nuovo ragionamento, ma si ribadisce che gli atti degli organi sportivi di giustizia non hanno natura amministrativa.

<sup>30</sup> TAR Lazio sez. III ter, 5645/200, reperibile *on line* all'indirizzo web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>31</sup> Consiglio di Stato sez. V, 4522/2010, reperibile *on line* all'indirizzo web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

emesso dall'ente sportivo, posto che *ex lege* la giurisdizione sul provvedimento sanzionatorio è del giudice sportivo, non potrà per converso disapplicarlo ai fini del giudizio risarcitorio. Dovrà invero attendere l'esito del giudizio sportivo, pena la violazione dello stesso principio che il giudice amministrativo aveva espressamente richiamato per ribadire che il giudizio risarcitorio del giudice ordinario non poteva che transitare dal preliminare giudizio annullatorio del giudice amministrativo.

Laddove per altro il soggetto colpito dalla sanzione disciplinare non adisce gli organi di giustizia sportiva entro i termini previsti come perentori dalle regole processuali federali, cosa accadrebbe della tutela risarcitoria, posto che la medesima norma di legge in ogni caso afferma chiaramente che la domanda risarcitoria, è proponibile solo dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva? Il giudice amministrativo quale espressione dell'ordinamento giuridico ordinario dovrebbe ritenere l'istanza irricevibile ovvero rigettarla nel merito, posto che da un lato manca il presupposto di legge per adire la giustizia ordinaria e dall'altro manca il presupposto per determinare l'esistenza del fatto costitutivo del danno, ossia l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare ad opera del giudice sportivo.

A questa soluzione si giunge abbastanza facilmente dall'analisi ermeneutica di alcune pronunce.

Infatti come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 4538 del 2003, «*il fondamentale principio di certezza delle situazioni giuridiche, al cui presidio è posto il termine decadenziale di impugnazione (nel nostro caso leggesi impugnazione della sanzione disciplinare) subirebbe un notevole vulnus laddove fosse possibile, se pur a fini meramente risarcitori, far valere l'illegittimità dell'atto non impugnato*<sup>32</sup>». Viene chiaramente riconosciuta l'impossibilità per un giudice di poter accertare l'illegittimità del provvedimento a fini risarcitori allorquando sia decorso il termine per far valere l'illegittimità del provvedimento secondo l'iter ordinario.<sup>33</sup> Il ragionamento della Corte di Cassazione ha trovato pieno riconoscimento pure nel plesso giurisdizionale amministrativo ove si può rinvenire in più pronunce che «*la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo (leggesi nel nostro caso provvedimento sanzionatorio) non impugnato o impugnato tardivamente è ammissibile, ma è infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione dell'atto fonte del danno impedisce che il danno possa qualificarsi come ingiusto o illecita la condotta*».

---

<sup>32</sup> A nulla rileva che con il D.Lgs 104/2010 sia stata codificata la piena autonomia tra azione risarcitoria ed annullatoria in quanto da un lato la codificazione nell'autonomia dell'azione risarcitoria in rito, come magistralmente chiarito dalla adunanza plenaria 3 del 2001, transita per una preliminare valutazione della richiesta annullatoria che di fatto laddove manchi ne anestetizza il valore effettivo e dall'altro la regola codificata trova applicazione esclusivamente per regolare le azioni risarcitoria e annullatoria di cui al processo amministrativo, non potendo la disciplina applicarsi per analogia ai rapporti tra l'ordinamento sportivo e statale che è invece regolato da altre fonti normative.

<sup>33</sup> Il soggetto colpito dalla sanzione disciplinare deve infatti ordinariamente adire gli organi di giustizia sportiva secondo le modalità ed i termini puntualmente previsti nelle Carte Federali.

Anche allargando lo sguardo ad una prospettiva europea si può cogliere come, se da un lato gli ordinamenti europei, in funzione di un principio di stabilità e certezza dell'azione amministrativa, si preoccupano di prevedere dei termini decadenziali entro cui reagire al provvedimento amministrativo, dall'altra viene comunque consentita la penetrazione sostanziale del merito della controversia sul piano aquiliano, considerando che la tutela risarcitoria abbia piena autonomia rispetto la tutela impugnatoria. Sarà caso mai questione di merito il rigetto dell'istanza risarcitoria che si riferisce a danni che si sarebbero potuti evitare sol che vi fosse stata la preliminare impugnazione. In questi termini riferisce il paragrafo 839 del BGB che riconosce la reiezione nel merito della domanda risarcitoria laddove si discuta di danni che si sarebbero potuti evitare con l'impugnazione dell'atto amministrativo. Lo stesso ordinamento comunitario ribadisce l'autonomia sostanziale delle due forme di tutela giurisdizionale considerando la mancata preliminare impugnazione quale forma di omissione colposa deponendo in favore di una non meritevolezza di tutela piuttosto che di una inammissibilità della domanda risarcitoria.

Per cui se costituisce *ius receptum* il principio secondo cui se un provvedimento non è impugnato entro i termini decadenziali, il giudice che ne dovrà conoscere a fini risarcitori non potrà non rigettare nel merito la richiesta risarcitoria, non v'è dubbio che laddove venga proposta istanza risarcitoria avverso una sanzione disciplinare sportiva non impugnata ovvero impugnata tardivamente, il giudice amministrativo sarà tenuto a ritenere l'istanza irricevibile, ovvero, laddove la voglia comunque ritenere ricevibile, a rigettarla nel merito.

*Bibliografia*

- BACOSI G., *Ordinamento sportivo e giurisdizione. g.a. e g.o. prima della legge 280 del 2003* articolo reperibile *on line* all'indirizzo web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
- BIN R., PITRUZZELLA G., *Diritto Costituzionale*, Giappichelli, 2011.
- CALASSO F., *Medioevo del diritto*, Milano, 1954.
- CARINGELLA F., *Manuale di diritto amministrativo*, Dike Editore, 2011.
- DE SILVESTRI A., *La Corte Costituzionale «azzoppa» il diritto d'azione dei tesserati e delle affiliate*, articolo reperibile *on line* all'indirizzo web [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it).
- FERRARA L., *Il rito in materia sportiva tra presupposti problematici e caratteristiche specifiche*, articolo reperibile *on line* all'indirizzo web [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi* in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, 1-2, 10.
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995.
- LUISO F.P., *La Giustizia Sportiva*, Giuffrè, Milano 1975.
- MODUGNO F., *Pluralità degli ordinamenti giuridici*, Milano 1985.
- MORO P., DE SILVESTRI A., CROCETTI BERNARDI E., LUBRANO E., *Experta Edizioni, La giustizia sportiva*, 2004.
- NICOLELLA N., *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, articolo reperibile *on line* in *Altalex*, articolo del 21 febbraio 2008.
- PALADIN L., *Diritto Costituzionale*, Padova, Cedam, 1991.
- ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966.
- SANINO M., *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2008.
- PATRICELLI L., *La riserva al giudice sportivo delle sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche al vaglio della consulta*, articolo reperibile *on line* all'indirizzo web [www.dirittoeprocesso.com](http://www.dirittoeprocesso.com).



## GLI STADI POLIFUNZIONALI IN ITALIA: DAL CONFRONTO CON L'EUROPA SPUNTI DI RIFLESSIONE

di *Alfredo de Martini\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Gli studi internazionali – 2. Il confronto con l'Europa – 3. L'Amsterdam Arena – 4. L'Emirates Stadium – 5. L'Allianz Arena – 6. L'attuale situazione dell'impiantistica sportiva italiana – 7. Lo Juventus Stadium – Conclusioni – Bibliografia

### *Introduzione*

La radicale trasformazione in termini logistici e strutturali dello stadio nell'età contemporanea, deriva principalmente da esigenze sociali ed economiche che, ormai da tempo, hanno lanciato segnali d'allarme.

Il problema della violenza e i bilanci fallimentari delle società calcistiche sono l'espressione più evidente di un profondo stato di malessere che ha richiesto un totale ripensamento delle modalità gestionali nell'intero mondo sportivo.

L'Inghilterra e gli Stati Uniti prima, e la Germania ora, sono stati i Paesi che per primi hanno intrapreso la strada del cambiamento, applicando nel calcio, come nel baseball e nel basket, logiche manageriali che hanno investito il processo di rinnovamento in maniera radicale e omnicomprensiva: dall'introduzione di un tetto agli stipendi dei giocatori, alla definizione di regole per la cura dei rapporti con *sponsor, partner e media*, dal *re-engineering* dei processi gestionali che prevedono una nuova definizione di ruoli e funzioni, con l'introduzione di nuove figure professionali altamente qualificate, alla centralità dei settori del marketing e della comunicazione, dallo sfruttamento pianificato di tutte le risorse materiali e immateriali disponibili, all'adeguamento degli impianti nell'ottica di un'opportuna

---

\* Dottore in Giurisprudenza – Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Camerino; Dottore in Management delle Imprese Sportive – Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Teramo e Dottorando in “Critica storica giuridica ed economica dello sport” Università degli Studi di Teramo. E-mail: a.de.martini@alice.it.

integrazione delle attività e dei relativi profitti.<sup>1</sup>

È opinione ormai diffusa che il futuro delle squadre di calcio non possa prescindere dalla proprietà dello stadio nel quale queste giocano.

L'impianto dovrà intendersi quale centro di un'impresa sportiva e di *entertainment* che ricava profitto, non tanto dallo sfruttamento della sua risorsa primaria – la partita di calcio – quanto dalla vendita di un complesso *mix* di servizi differenziati e calibrati sui molteplici *target* di riferimento.

Una progressiva trasformazione che lo porterà a trasformarsi – da luogo di aggregazione domenicale – a impianto multifunzionale in grado di attrarre quotidianamente tifosi e cittadini (con ristoranti e musei), allo scopo di garantire entrate sufficienti per renderlo fruibile ogni giorno ed economicamente indipendente.

*«La sfida è arrivare ad avere un impianto innovativo ed efficace, contenendo i costi e rendendo la struttura un'area aperta e visitata stabilmente durante tutto l'arco della settimana».*<sup>2</sup>

L'Italia, come spesso accade, è ancora in una fase embrionale, nonostante l'interesse della popolazione per le vicende sportive e il cospicuo giro di affari che investe il mondo del calcio.<sup>3</sup>

La necessità di gestire direttamente lo stadio, è divenuta ormai un'esigenza improcrastinabile e di vitale importanza non solo per lo sviluppo economico del club stesso ma anche per continuare a garantire prestigio e competitività internazionale al nostro calcio.

*«L'obiettivo è quello di coniugare la tutela degli interessi sportivi e del contenuto sociale del servizio, con l'efficienza dell'organizzazione. D'altra parte, una gestione degli impianti valida sotto il profilo oltre che sportivo anche economico, è indispensabile per il soggetto proprietario, ma diviene una garanzia anche per l'utenza».*<sup>4</sup>

## 1. Gli studi internazionali

In letteratura non è facile reperire studi relativi all'impatto che la costruzione e la gestione di uno stadio possa avere sui risultati economici di una squadra di calcio, sia perché *«per molti tifosi di calcio, fare discorsi riguardanti il lato finanziario*

<sup>1</sup> B. MAZZA e N. BORTOLETTO, *Tempi e Spazi dello Sport. Italia e Inghilterra: modelli a confronto*, Il Piccolo Libro, Teramo 2006.

<sup>2</sup> D. TARI, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, Genova 2011.

<sup>3</sup> Secondo *Arel*, il Valore della produzione del calcio professionistico italiano nel 2009 – 2010 è pari a 2.506.000.000 Euro, generato per l'84% dalla *Serie A* e per il rimanente 16% da *Serie B* (11%) e *Lega Pro* (5%). Questo è quanto producono direttamente le società calcistiche in Italia. Sostanzialmente i ricavi sono aumentati del 6,7% rispetto alla stagione 2008-2009 ma al contempo sono aumentati i costi sostenuti dalle squadre (+6,8%). La differenza tra quanto ricavato e quanto speso è di - 345.536.000 Euro. Appena 15 sui 132 *clubs* professionistici hanno registrato un utile netto nella stagione 2009-2010.

<sup>4</sup> S. CHERUBINI, M. CANIGIANI e A. SANTINI, *Il co-marketing degli impianti sportivi*, Franco Angeli, Milano 2003.

*ed affaristico equivale ad un'eresia»*,<sup>5</sup> sia perché, salvo le eccezioni rappresentate dalle società quotate in borsa, non è facile avere informazioni economiche e finanziarie delle società di calcio, che non hanno interesse a divulgare queste informazioni, allo scopo di giustificare *«incrementi nei prezzi dei biglietti e limiti agli ingaggi ed ai benefit ai giocatori»*.<sup>6</sup>

Gli Stati Uniti<sup>7</sup> sono la nazione dove le società sportive hanno investito sugli impianti di proprietà, tradizionalmente di natura multifunzionale.

Ciò è stato possibile grazie soprattutto ai rilevanti contributi pubblici, senza i quali il costo di finanziamento dell'impianto avrebbe reso poco sostenibile la realizzazione dell'iniziativa.

Una prima serie di indicazioni possono essere tratte da uno studio apparso sulla rivista americana *Sport Marketing Quarterly* del 2004, nel quale si cerca di verificare in quali termini la costruzione di un nuovo stadio abbia portato benefici economici alle squadre aderenti alla National Football League (NFL) analizzando l'impatto sui ricavi netti delle squadre di football americano che, fra il 1995 ed il 1999, si sono trasferite in un nuovo impianto.

Preliminarmente sembra però opportuno evidenziare le principali differenze esistenti fra NFL e Lega Calcio, in particolare sotto il profilo economico: la NFL distribuisce in maniera uguale i proventi da diritti televisivi fra le squadre, mentre i ricavi della vendita dei biglietti vengono suddivisi in una proporzione 60/40 fra la squadra di casa e la squadra ospite. Il risultato è che il 70% dei ricavi delle squadre provengono dai diritti televisivi venduti collettivamente, mentre il 30% dai ricavi da stadio (naming rights, parcheggi, concessioni, loge box). Non essendo questa voce di ricavo soggetta ad alcun tipo di condivisione con le altre squadre, diventa fondamentale investire sulla sua crescita, che rimane patrimonio esclusivo della singola società consentendole di incrementare i ricavi e, quindi, la capacità di attrazione dei migliori giocatori.<sup>8</sup>

Lo studio rivela che effettivamente la costruzione di uno stadio di proprietà ha portato a un sensibile incremento dei ricavi locali delle squadre, che sono composti, in particolare:

- dalla vendita dei biglietti;
- dai diritti televisivi e radiofonici locali;
- dall'affitto delle *loge box* (equivalenti agli *Skybox* del calcio);
- dalle concessioni a terzi (ad esempio per il catering);
- da pubblicità, parcheggi ed altri ricavi.

Secondo le analisi condotte, la crescita media dei ricavi è stata dell'85%,

---

<sup>5</sup> U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI, *Il business del calcio. Successi sportivi e rovesci finanziari*, Egea, Milano, 2004.

<sup>6</sup> AA.VV., *Revenue and wealth maximization in the National Football League: the impact of stadia*, Sport Marketing Quarterly, 2004, Fitness Information Technology Inc.

<sup>7</sup> Dati tratti dal sito [www.tifosobilanciato.it](http://www.tifosobilanciato.it) – Report: *L'impatto della gestione dello stadio sui risultati economici di una squadra di calcio*.

<sup>8</sup> Per un maggiore approfondimento si veda nuovamente D. TARI, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, cit.

per effetto di un aumento del 54% dei ricavi per la vendita dei biglietti, di un 623% dei ricavi delle *loge box* e del 202% dei ricavi di pubblicità, parcheggi e/o altro.

È interessante però osservare come si è arrivati ad ottenere tali risultati:

- per quanto riguarda i ricavi dalla vendita di biglietti, l'aumento è dovuto anche alla crescita del numero di posti disponibili. Ma a fronte di un incremento del 14% nel numero di posti, i ricavi sono cresciuti del 54%, con un evidente effetto più che proporzionale derivante dall'incremento del costo unitario dei biglietti, a scapito tuttavia di un'utenza più popolare;
- sono anche aumentati in maniera significativa i posti riservati all'utenza *business* (le *loge box* o *skybox*) che vengono affittate per periodi annuali o pluriennali dalle singole aziende. Si è passati da una media di 3.961 posti *business* negli stadi costruiti fino al 1990, a 8.740 posti per gli stadi costruiti successivamente.

Gli autori fanno però tuttavia notare che il vero elemento di criticità di cui tenere conto al momento della scelta di costruire uno stadio di proprietà sia l'impatto finanziario del progetto sui conti della società per il periodo in cui si è tenuti a restituire il finanziamento necessario alla realizzazione dell'impianto.

Le società analizzate hanno speso una media di 120 milioni di dollari per la costruzione dei nuovi impianti, assumendo oneri finanziari addizionali in un *range* fra i 15 ed i 30 milioni di dollari l'anno, con il risultato che buona parte del valore aggiunto generato dal nuovo impianto viene impegnato nel *servizio del debito*.<sup>9</sup>

Al termine del periodo di finanziamento (15/20 anni), però, l'impianto sarà completamente di proprietà della squadra e, fatta salva la necessità di adeguamenti rimarrà un *asset* del bilancio.

La criticità segnalata dagli autori deriva, soprattutto, dalla necessità di avere una struttura economica e finanziaria solida, con flussi di incassi certi, per far fronte alle rate del debito senza dover sacrificare la competitività della squadra e della società stessa.

Due, in particolare sono gli elementi evidenziati dallo studio:

- l'aleatorietà dei volumi di incassi locali, molto spesso condizionati dall'andamento di fattori esterni quali l'economia (nel caso di crisi, anche solo dell'area geografica sulla quale insiste l'impianto sportivo, sono soggetti a forti oscillazioni negative, in particolare per la componente più ricca, rappresentata dall'utenza *business*) e i risultati della squadra, che possono catalizzare in positivo ma anche in negativo l'andamento dei ricavi; ci sono stati casi di squadre che sono fallite per l'incapacità di sostenere i propri costi di gestione, fra i quali gli oneri derivanti dalla costruzione del nuovo impianto;<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Con il termine *servizio del debito* si intende la somma delle rate di capitale ed interessi pagate in un determinato periodo.

<sup>10</sup> Gli autori citano il caso degli Ottawa Senators, falliti nel 2003 per un debito totale di 240 milioni di dollari, dei quali 140 milioni di dollari erano riferiti alla costruzione del nuovo impianto.

- la necessità, per la squadra che intende realizzare un progetto di investimento su un nuovo impianto, di verificare il tipo di supporto economico e finanziario che può provenire dalle autorità locali. Lo studio ha fatto emergere che mediamente il finanziamento pubblico ha coperto il 70% del valore dell'investimento, rendendo così contenuto l'onere direttamente a carico della società, che si è impegnata esclusivamente per il restante 30%.<sup>11</sup>

In un altro studio, sempre del 2004, viene condotta un'interessante analisi che si riferisce al Baseball.<sup>12</sup> L'Autore,<sup>13</sup> partendo dall'analisi di un campione di squadre che negli anni Novanta si sono trasferite in un nuovo impianto, ha effettuato un'analisi statistica per cercare di valutare l'impatto economico del trasferimento in un nuovo stadio sui bilanci delle società.

Il risultato dell'analisi coincide in buona parte con quello già osservato: anche nel caso del baseball le squadre che si sono trasferite in un nuovo impianto hanno fatto registrare un incremento dei ricavi locali (biglietteria, concessioni, pubblicità, parcheggi, servizi), nonostante una riduzione media del 13% del numero di posti disponibili (passati da 51.371 a 44.671).

Questo è stato ottenuto puntando su un incremento del costo del biglietto, sul potenziamento dei *loge box* (chiamati nello studio *luxury suite*) e da un più intenso sfruttamento del merchandising e dei servizi interni allo stadio (in particolare i punti di ristoro e la pubblicità interna).

I ricavi netti generati dal nuovo stadio risentono di un effetto novità: hanno una crescita importante per un periodo di circa 5 anni per poi ritornare progressivamente a livelli leggermente superiori a quelli del vecchio stadio.

Tuttavia, nell'arco del decennio producono un profitto medio netto addizionale di circa 60 milioni di dollari. Questo risultato è positivamente influenzato dalla forte incidenza di finanziamento pubblico dell'impianto, che anche nel baseball raggiunge circa il 70% dei costi complessivi.

La scelta statunitense di procedere alla costruzione di nuovi impianti è stata fortemente condizionata dalla presenza di rilevanti contributi pubblici, in assenza dei quali il costo di finanziamento dell'impianto avrebbe reso poco sostenibile la realizzazione dell'iniziativa.

L'Autore non approfondisce l'analisi su quello che sarebbe stato l'impatto del completo autofinanziamento della costruzione sui risultati delle squadre. Partendo dai suoi dati e considerando che, nella media, gli impianti costruiti hanno avuto un costo di 241 milioni di dollari (cui le squadre hanno contribuito per 80 milioni di dollari) le sole rate capitale della differenza, su un arco di venti anni, annullerebbero il beneficio netto generato dallo stadio.

---

<sup>11</sup> Dati tratti dal sito [www.tifosobilanciato.it](http://www.tifosobilanciato.it) – Report: *L'impatto della gestione dello stadio sui risultati economici di una squadra di calcio*.

<sup>12</sup> Dati tratti dal sito [www.tifosobilanciato.it](http://www.tifosobilanciato.it) – Report: *L'impatto della gestione dello stadio sui risultati economici di una squadra di calcio*.

<sup>13</sup> CRAIG A. DEPKEN II, *The Impact of New Stadium on Professional Baseball Team Finances*, University of Texas at Arlington, 2004.

Rimarrebbe, ovviamente, al termine del periodo di pagamento, il valore dell'impianto nel bilancio della società, ma nel frattempo la squadra potrebbe trovarsi con una limitata capacità di spesa per le esigenze di allestimento della rosa.

Anche l'Università di Amburgo<sup>14</sup> recentemente ha pubblicato uno studio sulle capacità di attrazione dei nuovi stadi,<sup>15</sup> al fine di determinare se la scelta vincente fosse la realizzazione di impianti dedicati a un unico sport, ovvero se convenisse costruire stadi polivalenti.

L'analisi, di tipo statistico e basata sulla Bundesliga, ha evidenziato che sebbene l'attrattiva del nuovo impianto dipenda ancora in maniera significativa dal risultato sportivo della squadra, la costruzione di un nuovo stadio non polivalente, ma dedicato al calcio, porta ad un incremento medio di 4.800 spettatori per incontro, con un beneficio netto di circa 1,4 milioni di Euro annui per la squadra che vi gioca.

Per avere un ulteriore quadro della situazione europea, è possibile fare riferimento al documento *Football Money League*, redatto annualmente da *Deloitte Sports Business Group*, che analizza le performance economiche e patrimoniali delle principali squadre europee. Le squadre italiane presenti nel campione analizzato sono Juventus, Inter, Milan e Roma a cui si è aggiunto recentemente il virtuoso Napoli di De Laurentiis.<sup>16</sup>

Ciò che risulta preoccupante, è la tendenza recessiva degli utili prodotti dall'industria calcio in Italia, nei confronti delle altre leghe. Se si pensa che nell'anno solare 1999–2000, la *Serie A*, fatturava 1.059 milioni di Euro (fonte: *Deloitte*) contro i 681 milioni della Germania ed i 676 della Spagna, il dato risulta ancora più preoccupante. Nel giro di 8 anni tedeschi e spagnoli ci hanno superato con un incremento dei fatturati rispettivamente pari a +149,2% e +134,9% mentre noi siamo rimasti ancorati al +99%.<sup>17</sup>

In una delle ultime edizioni, rilasciata nel febbraio 2012<sup>18</sup> e riferita alla stagione 2010/2011, si evidenzia il graduale declino delle posizioni dei club italiani, fra le cui cause emerge la necessità di incrementare il peso delle *matchday revenues* (ricavi da biglietti ed abbonamenti) rispetto alle altre due macro - categorie di ricavi che *Deloitte* ha identificato: i diritti televisivi (per le partite nazionali ed internazionali) e i ricavi commerciali (sponsorizzazioni e merchandising).

Nella media dei primi venti club europei, i ricavi originano dai diritti televisivi per il 43,4%, dalle entrate commerciali per il 31,7% e dai *matchday* per il 13,4%.

Le quattro squadre italiane, invece, sono molto più sbilanciate sui diritti televisivi, che pesano per il 60,5%, seguiti dalle entrate commerciali per il 26,1% e

---

<sup>14</sup> Dati tratti dal sito [www.tifosobilanciato.it](http://www.tifosobilanciato.it) – Report: *L'impatto della gestione dello stadio sui risultati economici di una squadra di calcio*.

<sup>15</sup> A. FEDDERSEN, W. MAENNING, *Arenas versus Multifunctional Stadia – Which do spectators prefer?*, Hamburg Contemporary Economic Discussion, Universität Hamburg, 2007.

<sup>16</sup> Si veda nuovamente D. TARÌ, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, cit.

<sup>17</sup> G. TEOTINO e M. UVA, *La Ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*, Il Mulino-Arel, 2010.

<sup>18</sup> *Deloitte, Football Money League*, 15a edizione, febbraio 2012.

dai *matchday* per il 13,4%. Analizzando la suddivisione dei ricavi dei 5 principali campionati europei si nota come in Italia solo il 15% circa del fatturato è legato allo sfruttamento dello stadio. In Spagna e Inghilterra le percentuali sono rispettivamente del 32% e del 25%.

Secondo uno studio di *Arel*, il tasso di crescita dei ricavi da stadio calcolato dalla stagione 1997–1998 fino alla stagione 2010–2011, è pari a 0,3%, un valore che indica la scarsa redditività degli impianti in Italia. La scarsità dei proventi da stadio, deriva in prima istanza dal fatto che essi sono poco frequentati dagli spettatori; il tasso di riempimento medio degli impianti sportivi destinati al calcio (calcolato sulla base del rapporto tra posti occupati e posti a disposizione negli impianti), in Italia, è pari al 61% e confrontandosi con i dati relativi alle altre realtà europee vediamo come l'Inghilterra primeggi con il 92%, la Germania la segua con l'88% e gli spagnoli restino in scia con il 73%.<sup>19</sup> Si pensi a questo proposito che l'Italia, nella stagione 1996–1997, con una media spettatori di 30.900, era al comando della classifica relativa all'afflusso di spettatori negli impianti sportivi mentre la Germania, che adesso ne conta ben 42.600 era a quota 29.500. In questo caso, la Germania a partire dal 2000 cominciò a finanziare la costruzione di stadi moderni ed efficienti in previsione della candidatura ai Mondiali FIFA 2006 tenutisi proprio in quel paese.

Senza tralasciare il giro d'affari relativo al *merchandising* dei principali *clubs* inglesi e tedeschi, che, grazie all'*e-Selling* ed alla vendita *in loco* dei prodotti ufficiali delle squadre, si attesta rispettivamente attorno ai 144 milioni di Euro per i primi e 114 per i secondi. Il *gap*, in tema di *merchandising*, tra i *clubs* inglesi e tedeschi e quelli italiani e francesi è sostanzialmente elevato, poiché negli ultimi due casi ci si aggira rispettivamente attorno ai 60 milioni di Euro ed ai 45.<sup>20</sup>

In Italia questo *gap* è accentuato anche per via dell'elevato giro d'affari della contraffazione, mentre per il caso francese questo *status* è dovuto al fatto che in patria il calcio non è lo *sport* più diffuso ed anche all'estero la risonanza mediatica dei *club* transalpini è relativamente bassa (dovuto anche agli scarsi successi nelle competizioni internazionali per squadre di *club*). Discorso diverso per la Spagna, in cui tali dati sono sempre stati tradizionalmente alti poiché legati all'elevata popolarità a livello globale di *clubs* come Real Madrid o Barcellona.

In Europa hanno compreso ben prima che in Italia questo nuovo trend commerciale, rivolgendosi soprattutto alla famiglia come target di riferimento del nuovo *concept* di stadio.

Sicuramente è una scelta guidata da motivi economici e d'immagine, infatti, la facoltà di spesa di una famiglia è maggiore rispetto a quella di un singolo individuo e, considerando complessivamente i suoi componenti, questi ultimi sono portati ad usufruire di servizi differenti nel corso alle partite, sia nell'arco temporale antecedente o successivo ad esse; la famiglia allo stadio, permette inoltre di attirare

<sup>19</sup> Cfr. *Il pallone si sgonfia?* ricerca realizzata dal Master in Sport management, marketing e sociology dell'Università degli studi Milano Bicocca, 31 ottobre 2011.

<sup>20</sup> Fonte: SPORT+MARKT, European Football Merchandising Report.

a questo luogo altre famiglie, invogliate a raggiungerlo in quanto considerato sicuro, grazie al massiccio presidio di *stewards*.

Vivere lo stadio, da parte delle famiglie, non solo in occasione degli incontri, permette alle società di godere di proventi originati dalla vendita dei biglietti per le manifestazioni (che nel caso degli stadi di nuova concezione, vanno sempre in *overbooking*), ai bar, ai ristoranti ed ai fast-food all'interno degli impianti, di essere sempre gremiti ed agli esercizi commerciali distributori del *merchandising* ufficiale del club di vendere questi prodotti a clienti più fedeli (i nuovi *supporters*) ed ai turisti che in occasione della visita allo stadio li acquistano come *souvenir*.

Se prendiamo i primi 20 club europei per fatturato e calcoliamo la percentuale dell'incidenza degli introiti derivanti dallo stadio sul totale dei ricavi, si nota come negli ultimi 5 posti ci sono le uniche quattro squadre italiane presenti nella lista, mentre nei primi cinque posti ci sono 4 società inglesi.

Questa classifica è lo specchio della realtà ed evidenzia come in un Paese come l'Inghilterra, dove in 20 anni sono stati investiti tantissimi soldi nella costruzione di nuovi impianti, lo sfruttamento dello stadio avviene 365 giorni l'anno.

## 2. *Il confronto con l'Europa*

Anche in Europa è in atto da qualche tempo un processo di cambiamento del concetto stesso di stadio, portando questa infrastruttura a diventare «*un centro di profitto autonomo*»,<sup>21</sup> in grado di produrre reddito a favore del proprietario dell'impianto.

Uno studio realizzato da StageUp – Sport & Leisure Business mette in evidenza come si presentino alcuni elementi minimi di natura strutturale ed ambientale in tutti i casi di maggior successo in Europa. Secondo questa analisi<sup>22</sup> l'investimento medio per la costruzione dell'impianto ammonterebbe a 150 milioni di euro, che a regime dovrebbero generare un giro d'affari annuo stimato in 10-20 milioni. I ricavi sono legati, direttamente e indirettamente, per più del 50% alle manifestazioni sportive e per il 40% a spettacoli e concerti.

Altro elemento importante: la capienza media dello stadio. Essa si aggira intorno ai 40-50 mila posti, con 10-12 mila parcheggi, per le squadre più importanti, mentre scende fino a 25-30 mila per le altre. Gli abbonati, generalmente, rappresentano il 70% del pubblico. Spesso nel progetto vengono previste cubature aggiuntive collegate allo stadio, in modo da generare un *business* immobiliare parallelo.<sup>23</sup>

I casi esaminati da StageUp – Sport & Leisure Business possono poi contare

<sup>21</sup> Si veda nuovamente D. TARÌ, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, cit.

<sup>22</sup> Il contenuto dello studio è riportato da E. SGAMBATO, *Con 150 milioni parte il business*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 ottobre 2004.

<sup>23</sup> D. SMITH, *Gunners announce Emirates stadium*, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.sportbusiness.com](http://www.sportbusiness.com), 5 ottobre 2004.

su un bacino di utenza di almeno 500 mila abitanti e su un *brand* molto forte. Tuttavia, come spiega Giovanni Palazzi, presidente dell'azienda che ha condotto l'indagine, *“questo non vuol dire che non sia possibile ipotizzare casi più piccoli, solo che, rispetto alle best practices europee, aumenterebbe il rischio dell'investimento.”*

In Gran Bretagna, nella maggior parte dei casi, gli stadi sono spesso di proprietà della squadra di calcio, consentendo così una maggiore personalizzazione dell'impianto ed un suo maggiore sfruttamento, grazie alla possibilità di integrare l'impianto sportivo con altre attrazioni, quali il museo della squadra, ristoranti e club house dedicate, negozi dove vengono venduti i prodotti ufficiali della squadra.

Nel corso degli ultimi 15 anni l'orientamento è stato quello di trasformare lo stadio da centro di aggregazione di tifosi a prodotto da vendere a dei tifosi - consumatori. *“L'intenzione odierna è di rendere la struttura un'area aperta e visitata in maniera stabile durante tutto il corso della settimana; il calcio continua a rappresentare il core business, ma non rimane l'esclusiva sorgente di introiti”*.<sup>24</sup>

Il caso inglese è particolare, in quanto dopo gli eventi delittuosi degli anni 80<sup>25</sup> grazie anche all'azione del giudice Taylor, vi è stato un profondo rinnovamento a livello normativo ed anche a livello impiantistico.

Venne immediatamente istituito il Football Trust, finanziato dallo Stato attraverso la destinazione del 2,5%, poi elevato al 3% del prelievo fiscale sui giochi connessi al calcio, dalle agenzie di scommesse che ottennero una riduzione del carico fiscale complessivo e dalle principali istituzioni calcistiche del paese. Una strategia a lungo termine che ha portato a un deciso rilancio del calcio inglese. In dieci anni, il Football Trust ha contribuito con 170 milioni a finanziare i progetti di 15 stadi nuovi e di 47 profonde ristrutturazioni, sui quali le società calcistiche investirono, per parte loro, più di 900 milioni di sterline.<sup>26</sup>

Anche in Spagna, negli ultimi 15 anni sono stati eseguiti interventi significativi di ristrutturazione in oltre 70 impianti, dopo che agli inizi degli anni Novanta venne prima istituita una Commissione nazionale contro la violenza negli spettacoli sportivi e poi approvato un regolamento per la prevenzione della violenza. Da allora, a intervalli regolari, sono state via via approntate e introdotte le modifiche necessarie ad elevare gradualmente gli standard di sicurezza e comodità, anche con il contributo riservato al 10% degli introiti lordi dei concorsi a pronostici nazionali.

Discorso virtuoso anche in Germania. Nel paese teutonico si è saputo sfruttare appieno l'effetto e i finanziamenti provenienti dall'organizzazione del Campionato del mondo del 2006, in occasione del quale si sono realizzati investimenti su strutture

---

<sup>24</sup> S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 4, n. 2, 2008.

<sup>25</sup> Ci si riferisce in particolare al Heysel del 1985 dove perirono 39 persone a causa delle violenze degli hooligans inglesi e alla strage di Sheffield del 1989 dove morirono oltre 70 persone.

<sup>26</sup> Si veda nuovamente D. TARI, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, cit.

e infrastrutture per oltre 2 miliardi di euro. Negli anni le presenze negli stadi della Bundesliga hanno avuto un incremento strepitoso proprio a partire dal 2000, anno in cui fu assegnata l'organizzazione del Mondiale: da 29.100 presenze a partita, la media è arrivata attualmente a 42.600, con una saturazione dei posti disponibili di oltre l'80%.<sup>27</sup>

Attualmente buona parte delle squadre della Premier League ha costruito un nuovo impianto oppure ristrutturato l'esistente.

Nella proprietà e nella gestione dello stadio sono coinvolti enti locali, realtà economiche di rilievo e anche i tifosi, attraverso società miste, simili a quelle che gestiscono gli aeroporti.

Sono impianti tendono a massimizzare l'attività di *merchandising* delle squadre proprietarie, attraverso la presenza di negozi dei club, di musei, di ristoranti, della possibilità di prenotare ed eseguire visite guidate (sia durante la settimana, sia in corrispondenza degli eventi) e della Club house per l'incontro dei tifosi.

A questa offerta standard, sono state aggiunte le iniziative più disparate, fra cui la presenza di palestre e centri di fitness legati al club, concorsi riservati ai tifosi che consentono di vedere la partita accanto ad un giocatore in tribuna e molte altre iniziative localizzate sullo stadio.

Si è deciso di investire sulla sicurezza, ritenuta fondamentale per riavvicinare l'utenza cosiddetta occasionale e facilitare la presenza delle famiglie allo stadio.

Per quanto riguarda la comodità, questa può essere interpretata secondo varie angolature:

- facilità di accesso alla struttura, con mezzi pubblici e privati;
- facilità di fruizione dell'evento sportivo intendendo come tale un numero adeguato di biglietterie, possibilità di acquisto dei biglietti via internet, semplicità dei mezzi di pagamento;
- servizi offerti dalla struttura sportiva, quali chioschi e strutture per i bambini.

Particolare attenzione è riservata "*all'utenza business*"<sup>28</sup>, intercettata attraverso la disponibilità di aree VIP situate all'interno dello stadio, che possono essere affittate per il singolo evento, per la stagione sportiva o addirittura per più stagioni.

Esistono, generalmente, tre livelli di offerta:

- le *SkyLounges/Sky Rooms*, locali di dimensioni variabili (25/80 mq), con possibilità di ospitare 10/20 persone, offrendo loro, oltre ad una visuale sul campo da gioco, vari livelli di comfort (schermi Lcd personalizzati, catering dedicato). Queste strutture possono essere utilizzate dalle aziende anche per riunioni o pranzi di lavoro nell'arco della settimana;
- gli *SkyBox* o Palchi, normalmente posizionati nelle vicinanze della tribuna in moduli da 6/12 posti a sedere e con servizi particolari (come ad esempio l'utilizzo di un monitor personale) che si aggiungono a quelli executive;

<sup>27</sup> Si veda nuovamente G. TESTINO e M. UVA, *La Ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*, cit.

<sup>28</sup> Si veda nuovamente D. TARI, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese*

- la *Tribuna Executive*, che si differenzia dalla tribuna normale per alcuni servizi addizionali riservati (come il catering, steward dedicati), spesso condivisi con gli *SkyBox*.

Accanto a questa offerta, legata all'evento, gli stadi si sono anche attrezzati con centri congressi, ristoranti (fruibili per tutta la settimana, spesso gestiti dalla società che garantisce il catering dello stadio), in alcuni casi un albergo e/o altre strutture ricettive.

Lo Stadio può diventare anche oggetto di interesse da parte di agenzie specializzate nell'organizzazione di eventi (concerti, conferenze) o nel turismo business (abbinamento di pacchetti viaggio e partite allo stadio, affitto palchi nei vari stadi per clienti e dipendenti).

In materia di nuovi stadi si citano come modelli i progetti inglesi e tedeschi, anche se recentemente anche nazioni più piccole della nostra, come la Slovenia, hanno realizzato strutture altamente competitive, come ad esempio lo *Sto•ice Sports Park*, a 3 km dal centro di Lubiana.<sup>29</sup>

Questi modelli di stadio hanno portato benefici al contesto urbano riquilificandolo sotto il profilo architettonico, attraverso la creazione di aree per la ristorazione, di attività commerciali, *skybox* e sale meeting, strutture per l'allestimento di concerti e spettacoli, che rendono gli impianti sportivi fruibili oltre gli incontri calcistici, incrementando il fatturato per le società proprietarie degli stadi.

Per le realtà urbane più piccole il modello vincente è uno stadio di 25.000 - 30.000 posti, in grado di ospitare 70 - 80 eventi/concerti l'anno.

Un esempio da manuale di stadio medio/piccolo efficiente, è la *Veltins Arena* di Gelsenkirchen in Germania,<sup>30</sup> ed è lo stadio che ospita le partite casalinghe dello *Schalke 04* e il cui nome è stato deciso da un contratto di sponsorizzazione con l'omonima azienda.

Una particolare menzione va fatta relativamente alla cessione dei *naming rights* come ulteriore fonte di finanziamento dell'investimento, come nel caso dell'*Emirates Stadium* di Londra (120 milioni di euro in 10 anni) o dell'*Allianz Arena* di Monaco di Baviera (80 milioni di euro per 30 anni).<sup>31</sup>

L'accordo tipo prevede che una determinata azienda leghi il suo nome, ma anche quello di un suo marchio o di un suo prodotto, ad un impianto sportivo per un certo numero di anni.

I precursori in questo campo sono stati gli USA, in cui attualmente delle 121 squadre che giocano nei vari campionati professionistici, ben 83 presentano il nome dell'impianto associato a quello dello sponsor.<sup>32</sup>

---

sullo stadio di calcio, cit.

<sup>29</sup> Cfr. Mark Up, numero 191: *Stadi di calcio, la nuovelle vague è la multicanalità*.

<sup>30</sup> La *Veltins Arena* è stata inaugurata nel 2001 e costruita in previsione dei Mondiali di calcio in Germania del 2006. Attualmente dispone di 61.481 posti tutti a sedere.

<sup>31</sup> Si veda nuovamente S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, cit.

<sup>32</sup> Si veda nuovamente S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, cit.

Dal punto di vista economico, il contratto più ricco è quello tra la squadra di football degli Houston Texans e la Reliant, colosso statunitense che opera nel campo energetico e che versa 300 milioni di dollari per 30 anni.<sup>33</sup>

In Europa è la Germania il modello di riferimento per il mercato delle titolazioni degli stadi.<sup>34</sup> Uno degli ultimi accordi milionari, è stato siglato dalla compagnia assicurativa Signal Iduna per l'impianto del Borussia Dortmund (*Signal Iduna Park*).

La società finanziaria tedesca ha prolungato il precedente contratto fino al 2016 con un investimento globale di oltre 40 milioni di euro (circa 5 milioni di euro l'anno all'epoca in cui il contratto è stato stipulato, il 2008).

Una cifra inferiore solo a quella pagata dal colosso Allianz, *title – sponsorship* dell'Arena di Monaco di Baviera, che paga una cifra poco più alta, oltre 6 milioni di euro fino al 2018.

Il mercato tedesco presenta ben 13 diversi abbinamenti collegati ai *naming rights* degli stadi. Una tendenza che riguarda trasversalmente tutti i club, anche i medi e i piccoli, proprio perché la cessione dei diritti del nome consente alle società di operare investimenti per rafforzare la struttura sportiva e sviluppare nuovi progetti di marketing.

Il mercato inglese invece è attualmente di dimensioni ridotte rispetto a quello della Germania. Infatti solo 3 società hanno venduto i diritti sul nome del proprio impianto: l'Arsenal (*Emirates Stadium*), Bolton Wanderers (*Reebok Stadium*) e Wigan Athletic (*JJB Stadium*).

L'Arsenal incasserà fino al 2021 circa 4 milioni di euro su base stagionale (il contratto prevede inoltre ricavi da *sponsorship* della maglia e l'attivazione di operazioni di *co – marketing*).

Il Bolton invece è l'unica società al mondo a presentare un'unica sponsorizzazione suddivisa in 3 format commerciali: *naming rights*, maglia da gioco e *partnership* tecnica, il tutto sempre a marchio Reebok.<sup>35</sup>

Nel resto d'Europa la cessione dei *naming rights* è una tendenza che non si è ancora affermata. Nel nostro paese esclusa la Juventus di cui abbiamo parlato precedentemente, solo il Siena, dalla stagione sportiva 2007 – 2008, affianca al nome dello stadio Artemio Franchi quello di Montepaschi Arena, in virtù della munifica sponsorizzazione della banca senese, che versa nelle casse della società toscana un compenso fisso di 6,5 milioni di euro annui.<sup>36</sup>

In Spagna solo due società, il Maiorca e l'Osasuna, hanno ceduto i diritti sul nome dello stadio, senza tuttavia costruire una nuova struttura, né tanto meno apportare migliorie o modifiche all'impianto già esistente.

Il Maiorca ha ceduto i diritti sul nome dello stadio ad un'azienda, l'ONO,

---

<sup>33</sup> P. COLLINA, *Lo sponsor battezza lo stadio e riempie le casse dei club*, in *Il Sole 24 ore* dell'8 maggio 2007.

<sup>34</sup> M. VULPIS, *Germania regina degli stadi griffati*, in *Italia Oggi* del 18 luglio 2008.

<sup>35</sup> Si veda nuovamente M. VULPIS, *Germania regina degli stadi griffati*, cit.

<sup>36</sup> Si veda nuovamente S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, cit.

accordo che ha portato nelle casse del club una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

L'Osasuna invece, nel 2006 ha cambiato il nome del proprio stadio in *Estadio Reyno de Navarra*, in virtù di un accordo commerciale stipulato con la Regione della Navarra, finalizzato a promuovere il turismo nella regione, e che ha portato nelle casse della società di Pamplona la cifra di 1,5 milioni di euro annui.<sup>37</sup>

### 3. *L'Amsterdam Arena*

L'Amsterdam Arena è considerato il prototipo del moderno stadio polifunzionale. È utilizzato per le partite di calcio dell'Ajax e della Nazionale Olandese, ma anche per eventi di tipologia diversa, come concerti, congressi, meeting.<sup>38</sup>

Ogni anno vi si svolgono quasi 70 eventi dei quali, però, solo il 35% direttamente legato alle partite di calcio.<sup>39</sup>

Il progetto per la costruzione dell'impianto inizia con la candidatura di Amsterdam per l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 1992, che saranno poi assegnati alla città di Barcellona.

Il comune di Amsterdam avrebbe considerato l'Arena nell'ambito di un più ampio progetto di sviluppo urbano e l'espansione commerciale dell'area circostante avrebbe coperto parte delle spese di costruzione dell'Arena.

Quindi, la scelta della zona non è stata casuale. Lo stadio è stato ubicato nella zona sud-est di Amsterdam, ora nota come Arena Boulevard, con l'obiettivo di promuovere anche il vicino il quartiere Bijlmermeer.

L'Ajax sarebbe diventato il principale cliente e utilizzatore dell'impianto per le partite casalinghe in cambio di un canone d'affitto, in virtù del fatto che il vecchio stadio De Meer non era più in grado di soddisfare le nuove logiche di business.

I lavori iniziati nel 1993 si sono conclusi nel 1996 e, già prima dell'inaugurazione, il 14 agosto 1996, più di 100.000 persone avevano partecipato a tour organizzati per visitare la nuova struttura.

Il costo finale dell'Arena è stato di circa 127 milioni di euro. Si stima che siano stati creati oltre 6.000 posti di lavoro, e che siano stati effettuati investimenti per oltre 800 milioni di euro a beneficio della zona adiacente.<sup>40</sup>

Il terreno dove costruire l'Amsterdam Arena fu venduto dal comune a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato.

Lo schema di finanziamento della struttura è stato per quei tempi innovativo. Il progetto iniziale prevedeva che il Comune di Amsterdam fosse l'unico soggetto finanziatore e costruttore.

Tuttavia, a causa dell'aumento dei costi e per la volontà del governo di delegare la gestione ai privati furono coinvolti nel piano altri investitori.

<sup>37</sup> Si veda nuovamente S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, cit.

<sup>38</sup> Si veda nuovamente D. TARI, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, cit.

<sup>39</sup> M. VULPIS, *Quando lo stadio diventa business in Italia Oggi* del 4 febbraio 2003.

<sup>40</sup> Si veda nuovamente M. VULPIS, *Quando lo stadio diventa business*, cit.

L'intero progetto è stato finanziato per il 30% con donazioni (dal comune di Amsterdam e dal governo olandese), per il 44% con capitale di rischio e il rimanente 26% con capitale di debito.

Per agevolare l'operazione il comune di Amsterdam acquistò una parte del vecchio stadio De Meer, con i cui proventi l'Ajax contribuì a finanziare il nuovo stadio.<sup>41</sup>

Inoltre, il comune predispose il terreno e si occupò di tutta la parte infrastrutturale gratuitamente.

Un importante contributo al finanziamento dell'Arena è stato dato da otto importanti società, ognuna delle quali ha contribuito con circa 2,2 milioni di euro, ad eccezione della Philips che ha pagato 4,55 milioni di euro.

Queste ultime godono di alcuni privilegi come la possibilità di utilizzare un salotto da 10 posti con una particolare visibilità del campo da gioco, diritti esclusivi di pubblicità e fornitura di beni e servizi.

Attualmente la capienza è di 52.000 posti tutti a sedere, che possono arrivare fino a 68.000 durante i concerti, distribuiti su due anelli sovrapposti, senza pista di atletica leggera, con ottima visibilità da ogni posizione per la vicinanza al campo da gioco.

E' stata tra le prime strutture in Europa a presentare il binomio tetto detraibile – campo da gioco in erba naturale: il primo è costituito da una parte fissa che consente di riparare gli spettatori e necessita di soli 18 minuti per essere chiuso, mentre il secondo è fornito di un sistema automatizzato di manutenzione e irrigazione.<sup>42</sup>

Lo stadio dispone di 9 *skybox* per le imprese fondatrici, altri 54 per le altre società e privati, 8 *skylounge*, 12 *skyroom*, 1500 posti business e 20 posti VIP.<sup>43</sup> Gli *skylounge* e gli *skyroom*<sup>44</sup> sono situati tra il primo ed il secondo anello e sono, rispettivamente, delle stanze di 87mq. e 26mq. dotate di ogni confort e servizi, che hanno a disposizione una balconata adiacente con 20 e 10 poltroncine.

Gli affittuari sono obbligati a comprare, rispettivamente, 20 e 10 biglietti a stagione per le partite dell'Ajax, e hanno il diritto ad acquistare 20 e 10 posti auto nel parcheggio del *Transferium*.

Inoltre, nello stadio sono presenti un bar a tema *Soccer World*, un museo dedicato alla storia della squadra, visitato annualmente da oltre 100.000 persone, uno store che vende il *merchandising* ufficiale dell'Ajax, e circa 3000 mq. di ristoranti, disponibili per le aziende durante gli eventi e anche per attività "*business to business*" nelle altre giornate.<sup>45</sup>

Tutti i cibi e le bevande offerte dai 50 punti di ristoro, presentano un prezzo

<sup>41</sup> H. MARKERINK, A. SANTINI, *Stadi e grandi aree di intrattenimento. Il caso Amsterdam Arena*.

<sup>42</sup> Si veda nuovamente S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, cit.

<sup>43</sup> Informazioni tratte dal sito [www.amsterdamarena.nl](http://www.amsterdamarena.nl).

<sup>44</sup> Le *skyroom* e le *skylounge* rappresentano delle stanze lussuose con una particolare vista sul terreno di gioco dell'Amsterdam Arena.

<sup>45</sup> Informazioni tratte dal sito [www.amsterdamarena.nl](http://www.amsterdamarena.nl).

in euro e il pagamento si effettua con l'*Arena Card*,<sup>46</sup> con cui poter acquistare tutto.

La carta è un mezzo molto efficace in quanto permette iniziative promozionali e pubblicitarie da parte di partner e sponsor.<sup>47</sup>

Con un utilizzo dell'*Arena* per circa 30 giorni all'anno l'*Ajax* è il partner più importante. La risposta da parte del pubblico dall'apertura del nuovo impianto è stata notevole e l'*Ajax* ha raddoppiato il giro d'affari legato alle partite.

Questo perché è possibile offrire servizi migliori e proporre un'offerta personalizzata ai vari segmenti di clientela-tifosi, in particolare al segmento *corporate*.

La possibilità di giocare in uno stadio avveniristico, confortevole e sicuro, permette al club di incrementare il suo giro d'affari, non solo elevando il livello delle entrate legate ai servizi extra, ma anche creando un rapporto sinergico di fidelizzazione con i propri tifosi.

Basti pensare che l'*Ajax* vende circa l'80% dei biglietti sotto forma di abbonamento, e dispone di una lista di attesa di oltre 4.500 persone.

Precedentemente si affermava che l'*Amsterdam Arena* in un anno ospita circa 70 eventi, per un totale di circa 2 milioni di visitatori. La possibilità di arrivare a tagliare il traguardo dei 90 eventi dipende in larga misura dai risultati sportivi conseguiti dal club di Amsterdam.

Tuttavia nel corso degli anni si è ridotta la dipendenza dei risultati economico-finanziari dai risultati sportivi dell'*Ajax*, aumentando il numero degli eventi non sportivi.

Questo ha permesso all'*Arena* di acquisire un'immagine multifunzionale, di un luogo, cioè, dove è possibile ospitare persino i matrimoni. Solo aumentando il numero di eventi di qualità era si poteva ottenere un adeguato ritorno sull'investimento.

Sulla valutazione che gli eventi capaci di attirare 50.000 persone sarebbero stati molto limitati, all'interno dello stadio è stata ricavata l'*Arena Amphi*, un'area semicircolare con una capienza variabile dai 5.000 ai 12.000 posti sul modello degli antichi anfiteatri greci, «*un impianto nell'impianto*».<sup>48</sup>

Questa struttura viene utilizzata nei periodi in cui il calcio osserva dei periodi di riposo ed è ideale per accogliere eventi di media e piccola dimensione. Al suo interno sono organizzati meeting, sport indoor, spettacoli teatrali, rappresentazioni teatrali, rappresentando anche un punto di incontro per il mondo del *business* in quanto può essere sfruttata da aziende, sponsor e partner, ai quali il management dell'impianto mette a disposizione una serie di servizi e soluzioni per effettuare presentazioni aziendali, congressi, incontri e seminari.

Proprio la possibilità di mettere a punto politiche promozionali e commerciali

<sup>46</sup> Informazioni tratte dal sito [www.amsterdamarena.nl](http://www.amsterdamarena.nl).

<sup>47</sup> Si veda nuovamente S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, cit.

<sup>48</sup> S. CHERUBINI, M. CANIGIANI, A. SANTINI, *Il co-marketing degli impianti sportivi*, Franco Angeli, Milano 2003.

per ogni tipologia di fruitore, rappresenta il grande punto di forza della struttura.

C'è infatti la possibilità di suddividere le promozioni in base al target a cui sono indirizzate: spettatori, azionisti, clienti *business* e molte di queste proposte sono collegate con la città di Amsterdam che, in un'ottica di city marketing, è ritenuta un prodotto da mostrare e vendere ai clienti-consumatori<sup>49</sup> insieme all'utilizzo della struttura.

La costruzione dell'Arena non ha soltanto dotato la città di una struttura moderna, polivalente e confortevole, ma è stato l'elemento catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale dell'area. Infatti, l'Arena si è rivelata non solo un potente strumento per la crescita immobiliare, ma ha permesso la realizzazione di nuove strutture ricettive, sportive e commerciali valorizzando l'intera zona.

L'Arena Boulevard da quartiere degradato, con un alto tasso di criminalità, è diventato un luogo dove si svolgono eventi di vario genere, cioè uno spazio per il tempo libero e l'intrattenimento.

#### 4. *L'emirates Stadium*

L'Emirates Stadium è stato inaugurato nel 2006, ed è di proprietà dell'Arsenal, che vi si è trasferita abbandonando lo storico impianto di Highbury, dove aveva giocato sin dal 1913.

L'investimento per la costruzione del nuovo impianto è stato di circa 420 milioni di Sterline, pari a circa 500 milioni di Euro. L'Arsenal ha finanziato l'investimento ricorrendo a varie fonti:<sup>50</sup>

- la cessione dei *naming rights* dell'impianto alla compagnia aerea Emirates (per circa 120 milioni di Euro);
- debito bancario a lungo termine, con scadenza al 2031 (per circa 310 milioni di Euro);
- i proventi dell'operazione immobiliare effettuata sul sito dove insisteva il vecchio stadio, al posto del quale è stato realizzato Highbury Square, un complesso residenziale che arriverà ad avere 680 appartamenti (per circa 48 milioni di Euro).

La costruzione del nuovo stadio ha fortemente incrementato i ricavi della squadra inglese. Le principali ragioni di questo successo sono:

- l'incremento di nuovi posti disponibili, passati da 38.500 a 60.430, e che consentono alla squadra di avere circa 44.000 abbonati ed una media di 55.000 spettatori, con una percentuale di riempimento vicina al 91%;
- l'incremento del costo dei biglietti e degli abbonamenti: l'abbonamento annuale (nel settore popolare) costa circa 1.150 Euro; valore molto elevato se confrontato con quello della seconda squadra più cara, il Tottenham, che

<sup>49</sup> Si veda nuovamente S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, cit.

<sup>50</sup> Si veda nuovamente D. TARÌ, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, cit.

ha un costo per la stessa categoria di abbonamento di circa 800 Euro. Il costo del singolo biglietto, sempre nei settori più economici, è in media di 50 euro per incontro. L'Arsenal può permettersi tale politica perché esiste una lista d'attesa di circa 37.000 persone;

- la creazione di circa 9.000 posti (14,9% del totale) di categoria premium, che da soli rappresentano il 35% dei ricavi generati dallo stadio, con una media di ricavo di 4.500 Euro annui a posto (si tratta di un mix di offerta, che comprende posti VIP e Skybox,);
- un forte incremento della quantità e qualità di servizi offerti all'interno del complesso sportivo (catering, merchandising, eventi).

La situazione dell'Arsenal è indubbiamente molto particolare, soprattutto perché è difficile pensare ad altri esempi di squadre che, pur avendo aumentato l'offerta di posti di 22.000 unità, non abbiano problemi ad avere lo stadio normalmente pieno ed a gestire la politica di prezzo in maniera così aggressiva.

Tuttavia, il caso dell'Emirates Stadium è sicuramente indicato per trarre ulteriori indicazioni sul tema più generale dell'effettivo impatto che possono avere gli stadi di proprietà sui bilanci delle società di calcio.

Secondo Diego Tarì autore del libro *«Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio»*, che ha approfondito molti aspetti economici legati alla costruzione di nuovi impianti sportivi, *«Sarebbe folle (e in malafede) contestare la validità ed il successo dell'operazione effettuata, soprattutto rilevando che il trasferimento della squadra nel nuovo impianto ha favorito un deciso sviluppo di ricavi, che in precedenza erano molto più contenuti: la possibilità di progettare un impianto ex novo ha, infatti, consentito di intercettare e sviluppare tutte quelle nuove tendenze di mercato (posti VIP, Sky box, club house, ecc.) che il vecchio impianto riusciva a soddisfare solo parzialmente.»*

Analizzando il bilancio 2009-2010, l'Arsenal si conferma una società molto solida. I ricavi sono cresciuti di 66,5 milioni di sterline, il risultato operativo di 1,5 milioni e il risultato netto di 25,7 milioni, raggiungendo la ragguardevole cifra di 60,9 milioni di sterline. Nel corso dell'anno la Società ha inoltre avuto una produzione di cassa positiva per 28 milioni di sterline, dopo aver rimborsato 23,2 milioni per il finanziamento relativo all'Emirates Stadium (fra capitale ed interessi). Parliamo di una società che ha avuto un utile netto di circa 72,5 milioni di Euro e una produzione netta di cassa di 33,4 milioni di Euro.

Sono numeri che devono però essere analizzati anche sotto un'altra luce. Nelle note al Bilancio, il Chief Financial Officer dell'Arsenal, Wisely, ricorda che il risultato del Gruppo è influenzato soprattutto dalle performance e dalla popolarità della Prima Squadra, che in questi anni hanno fatto da traino grazie alle ottime performance in Premier League, FA Cup e UEFA Champions League.

Aggiunge che una parte significativa dei ricavi del Gruppo deriva dalla vendita dei biglietti ai sostenitori individuali e aziendali, il cui livello di partecipazione può essere influenzato da una serie di fattori tra cui i risultati di successo del team, i

prezzi degli ingressi, la copertura televisiva e le condizioni economiche generali: una riduzione del numero di partite giocate, dovuta ad esempio alla mancata partecipazione ad una competizione europea o a peggiori risultati in FA Cup, porterebbe dei riflessi negativi immediati sulle performance dell'Arsenal.<sup>51</sup>

Infatti nel caso di mancata qualificazione alla Champions League 2009, l'Arsenal avrebbe avuto minori ricavi per circa 20 milioni di sterline, con un duplice effetto sui conti dell'area - Football:

- il risultato netto di esercizio 2010 sarebbe stato comunque in utile per 14,8 milioni di sterline (pari a circa 17,6 milioni di Euro);
- la produzione di cassa, però, in assenza dei proventi straordinari derivanti dal calciomercato (pari a circa 15,8 milioni di sterline) sarebbe stata quasi certamente negativa, costringendo ad un incremento del debito a breve;
- considerando che l'Arsenal non può sfruttare oltre la leva dell'aumento dei prezzi dei biglietti e che dimostra di non riuscire ad imprimere la necessaria crescita ai ricavi di natura commerciale, in caso di necessità l'unica valvola di sfogo rimane il calciomercato.

Il Chief Financial Officer Wisely segnala esplicitamente in sede di bilancio che i proventi per l'esercizio 2010/2011, differentemente dagli ultimi anni, sono minimi; questo, fatte salve possibili operazioni nel mercato di gennaio, potrà influenzare il risultato finale della società.

Recentemente l'Arsenal si è assicurata un'altra iniezione di denaro dal proprio business proprietà con la vendita, per 26 milioni di GBP di un sito vicino all'Emirates Stadium.

Il Queensland Road è stato acquistato dalle società di sviluppo immobiliare Barratt e London & Quadrant. Una volta completato, il progetto del valore di 128 milioni di GBP, sarà composto da tre torri residenziali che offriranno appartamenti che vanno dai monolocali alle penthouses di 1.000 piedi quadrati. Lo sviluppo comprenderà anche due suite fitness, un giardino paesaggistico, locali commerciali e un caffè.<sup>52</sup>

L'Arsenal ha detto che la vendita, che è stata completata attraverso la controllata Ashburton Trading Ltd, si rifletterà nei suoi risultati finanziari 2012-13. *«Questa è un'altra pietra miliare importante per il nostro settore immobiliare che ha fornito un flusso costante di reddito negli ultimi anni»* ha confermato l'amministratore delegato Ivan Gazidis sul sito ufficiale del club, aggiungendo successivamente: *«Questo denaro è stato un fattore importante in un momento in cui abbiamo determinato la nostra capacità di generare introiti commerciali. Questo è l'ultimo affare proprietà importante, anche se abbiamo alcuni piccoli progetti in cantiere»*.

<sup>51</sup> Si veda nuovamente D. TARI, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, cit.

<sup>52</sup> Informazioni tratte dal sito [www.tifosobilanciato.it](http://www.tifosobilanciato.it)

## 5. *L'allianz Arena*

L'Allianz Arena, costruito in occasione dei Mondiali del 2006, era originariamente l'unico esempio di stadio moderno di proprietà di due squadre di calcio: FC Bayern e TSV 1860 München.

Anche l'Allianz Arena è una struttura a vocazione sportiva: le aree commerciali a servizio dello stadio, prevalentemente a tema (squadre di calcio o altri azionisti) si estendono per circa 6.000 mq., all'interno di una struttura con ristoranti, negozi di merchandising ed altri esercizi commerciali.

L'impianto ha avuto un costo di circa 346 milioni di Euro, finanziati attraverso:

- la cessione dei naming right ad Allianz (per 90 milioni di Euro);
- la vendita di azioni del club: la prima, nel 2002, ha fatto entrare il nuovo socio Adidas (77 milioni di Euro, per il 9,07%). Un'altra quota del 9,09% è stata ceduta nel 2009 alla Audi, a fronte di un esborso di 90 milioni di Euro, che verrà in buona parte destinato al rimborso del debito esistente, in modo da anticipare i tempi di ammortamento dei finanziamenti in essere.<sup>53</sup>

Come nel caso dell'Amsterdam Arena, circa il 70% del costo dell'investimento è coperto da apporti di capitale e non da un debito bancario.

In verità, il caso dell'Allianz Arena è controverso, perchè se da un lato ha sicuramente generato un beneficio al FC Bayern (che però continua ad avere circa il 55% dei ricavi da merchandising e sponsorizzazioni), dall'altro ha costretto l'altro socio fondatore (il TSV 1860 München), dopo la sua retrocessione nel 2008, a cedere le proprie quote al Bayern per l'impossibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla costruzione dello stadio.

L'acquisto delle quote residue di proprietà del TSV München ha portato il FC Bayern ad incrementare gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni dell'Allianz Arena per una cifra che è stata stimata essere pari a 35 milioni di Euro.

I ricavi derivanti direttamente dallo stadio, pur raggiungendo l'interessante cifra di 60,6 milioni di Euro, non sono la voce principale e sulla quale la squadra intende fare leva per garantire il proprio successo economico.

La società bavarese, diversamente da quanto visto per l'Arsenal, non ha usato la leva dell'aumento del prezzo dei biglietti, ma anzi ha applicato una politica di contenimento dei costi del biglietto di ingresso allo stadio, che continuano a costare circa 20 Euro cadauno (cioè pressappoco la metà della Premier League).

Il Bayern trae dallo sviluppo dell'attività commerciale (merchandising e sponsorizzazioni) la linfa per il proprio sviluppo economico.

Il club tedesco ha inoltre messo a punto un format speciale per la cartellonistica a bordo campo, dando particolare risalto, attraverso la rotazione dei marchi, alle partnership e agli sponsor.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Si veda nuovamente D. TARÌ, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, cit.

<sup>54</sup> Si veda nuovamente S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, cit.

La visibilità delle insegne dura tra i 40 e i 120 secondi, valorizzando al massimo la zona delle porte e dei calci d'angolo, senza tralasciare l'uso sempre più ricorrente ai *banner* pubblicitari tridimensionali.<sup>55</sup>

Ma è un sicuramente caso particolare in Europa, anche in questo caso poco facilmente esportabile.

La squadra, alla cui guida ci sono sicuramente dei manager capaci di massimizzare questa fonte di ricavo, gode indubbiamente degli effetti di azioni di marketing territoriale che vanno aldilà del mero fenomeno calcistico, potendo attrarre nuovi investitori che apportano capitale fresco per il finanziamento delle attività della squadra. Determinante è anche il fatto che la società sia di proprietà della *FC Bayer München Ey*, che conta circa 115.000 soci-tifosi.

## 6. *L'attuale situazione dell'impiantistica italiana*

*«Gli stadi di proprietà rappresentano una questione fondamentale per il calcio moderno (...) l'esempio del Bayern ci mostra come il passaggio allo stadio di proprietà abbia permesso alla società un grande balzo in avanti in termini di ricavi e un rafforzamento dal punto di vista patrimoniale. Abbiamo bisogno (...) che le società siano proprietarie degli stadi di calcio, che possano gestirli dall'inizio alla fine e non solo per poche ore la settimana e che siano responsabili della sicurezza e dei servizi offerti.»*<sup>56</sup> Con queste parole interveniva il Presidente di Lega Mario Beretta a quanti gli chiedevano come risollevare le sorti del disastroso calcio italiano, ponendo l'attenzione esclusivamente sul problema impiantistico.

Periodicamente, e con picchi di interesse in occasione della candidatura italiana per ospitare i manifestazioni internazionali di calcio, (è successo sia per Euro 2012, sia per Euro 2016), il fabbisogno di rinnovamento degli impianti sportivi esistenti torna alla ribalta, accompagnato da iniziative legislative per il loro finanziamento agevolato.

L'impianto sportivo come risorsa era stata individuata ed interpretata in modo economicamente determinante già da tempo in un ottica di una strategia imprenditoriale, peraltro mai applicata: *«Lotteremo per avere lo stadio Flaminio, per costruire un nostro centro commerciale, perche una società di calcio deve avere una struttura patrimoniale che sia per l'azionista garanzia di solidità»* – così infatti parlava il presidente della SS Lazio, il Dottor Sergio Cragnotti in occasione della quotazione in borsa della società biancoceleste.<sup>57</sup>

In Italia tutti riconoscono la necessità di aver impianti sicuri, comodi, moderni e possibilmente di proprietà dei club. Ma la situazione attuale degli stadi è deprimente.

<sup>55</sup> Cfr. M. VULPIS, "Il calcio si allea in nome del business", in *Italia Oggi* del 15 ottobre 2012.

<sup>56</sup> Intervista realizzata da Emanuele Melfi e tratta dal sito [www.Vocegiallorossa.it](http://www.Vocegiallorossa.it), del 19.05.2010, "Beretta: Proprietà stadi è la premessa fondamentale per successi sportivi".

<sup>57</sup> A. PARISI, M. ROSSETTI, "L'impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter consumatore" Tempesta Editore 2011.

Il primo Report sul calcio presentato nel maggio scorso, che ha analizzato il calcio italiano attraverso un'ampia disamina economico - finanziaria sui bilanci dei club professionistici dalla Serie A alla Lega Pro, effettuando anche un confronto con i maggiori campionati nazionali europei, ha definito il modello di business del calcio italiano poco competitivo e difficilmente sostenibile.

La mancanza di investimenti in infrastrutture e servizi, nonché di una visione di lungo periodo e di un management in grado di comprendere con acutezza tale situazione, hanno comportato una gestione fallimentare degli stadi di calcio italiani protrattasi per anni, divenendo, senza dubbio, una delle principali cause del vistoso calo di spettatori riscontrato in Italia nell'ultimo decennio anche se molti addossano ancora alla televisione, e in parte alla violenza negli stadi, il ruolo di killer della presenza di spettatori.

Allo stato attuale gli stadi sono, nella maggior parte dei casi, di proprietà dei Comuni, o del Coni come nel caso dell'Olimpico, e non dei club.

Le squadre di calcio li utilizzano a fronte di canoni di locazione che sempre più spesso sono integrati da accordi di compartecipazione per la suddivisione delle spese di manutenzione straordinaria degli impianti.

La redditività è trascurabile, con un'età media di 67 anni, e un tasso di riempimento medio tra i più bassi d'Europa.

L'epoca di costruzione del 33% degli impianti di A e B è compresa tra il 1920<sup>58</sup> e il 1937; un 27% è stato realizzato tra il 1950 e il 1970 e il restante 33% tra il 1972 e il 1990, anno dell'edizione italiana dei Mondiali di calcio.

Chi vuole costruire un nuovo impianto in Italia è scoraggiato dalle molteplici difficoltà burocratiche, amministrative e finanziarie.

L'unica squadra di serie A che ha provveduto alla costruzione del proprio stadio è la Juventus, mentre solo gli impianti di Padova, Reggio Emilia, Messina (il San Filippo interamente costruito nel 2005) e Ancora (il Del Conero costruito nel 1994), sono di recentissima costruzione, tutti gli altri interventi più recenti, spesso sbagliati per concezione e realizzazione, avvennero in occasione dell'organizzazione dei Campionati del mondo in Italia nel 1990.

Contemporaneamente esistono o sono stati presentati progetti da altre società (il Cagliari, il Palermo, la Roma dei nuovi proprietari americani) ma che per il momento sono ancora a livello embrionale e non hanno superato la fase progettuale.

Negli ultimi anni è stata realizzata un'altra lunga e spezzettata serie d'interventi, che erano però dettati esclusivamente dalla necessità di adeguare le strutture. In particolar modo, ai regolamenti nazionali in caso di promozione alle categorie superiori, alle normative e ai regolamenti per lo svolgimento di competizioni internazionali (per ottenere la licenza Uefa o per avere la possibilità di ospitare finali di Coppa), alle misure di sicurezza introdotti dai vari decreti legge antiviolenza.

Insomma, interventi di natura estemporanea, mai frutto, come fatto osservare

---

<sup>58</sup> E' il caso dello stadio *Azzurri d'Italia* di Bergamo, costruito nel 1928, dell'*Artemio Franchi* di Firenze nel 1931, del *Luigi Ferraris* di Genova nel 1911, del *Giuseppe Meazza* di Milano nel 1925 o del *San Paolo* di Napoli nel 1948, solo per fare qualche esempio.

anche dal Tavolo governativo per l'impiantistica sportiva, «di un piano strategico volto a garantire la fruibilità e la sicurezza, l'accessibilità anche nei confronti di categorie di utilizzatori non direttamente o non esclusivamente interessati allo spettacolo sportivo (famiglie, giovani, donne), l'attivazione di indispensabili flussi di ricavi aggiuntivi per le società proprietarie e/o gestori».<sup>59</sup>

Dopo essere stato approvato al Senato nel febbraio 2009, solo recentemente – il 12 luglio 2012 – il Disegno di Legge Butti-Lolli, volto a favorire la realizzazione o ristrutturazione di impianti sportivi e stadi, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha ottenuto il primo via libera della Commissione cultura della Camera dei Deputati. Essendo stato modificato, ora passerà al Senato, ma l'approvazione definitiva dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

La Legge si muove su due binari principali: una drastica riduzione della burocrazia, con autorizzazioni rilasciate ai costruttori in tempi record (45 giorni) ed un incentivo statale da 20 milioni come ammortamento per coprire gli interessi derivanti da mutui societari. I comuni potranno cedere l'area o il diritto di superficie ovviamente a titolo oneroso, ma senza gara, ossia attraverso l'assegnazione diretta.<sup>60</sup>

La nuova normativa è suddivisa in 5 capi: norme generali (finalità; definizioni), interventi straordinari (piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva), realizzazione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali (individuazione di aree per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali; contenuto essenziali dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali), ristrutturazione e privatizzazione degli stadi esistenti (cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali), norme comuni (misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti; modifiche al sistema di redistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9), disposizioni finali (ambito di applicazione, entrata in vigore).

Si dovrebbe in tal modo non solo alleggerire gli adempimenti burocratici per la costruzione di un impianto sportivo (oggi per costruire uno stadio servono almeno sette anni mentre con la nuova normativa potrebbero bastarne la metà) ma si potrebbe addirittura dare una spinta alla ripresa in tempi di crisi.

Secondo uno studio di Stage Up infatti, la costruzione di nuovi stadi potrebbe garantire, per i prossimi dieci anni, investimenti per quattro miliardi di euro, e produrre la creazione di 85.000 nuovi posti di lavoro, determinando un'impennata di un quarto del fatturato della Serie A (si stimano 408 milioni di euro in più di ricavi). Una legge concepita anche per aiutare i club a trovare una seconda fonte di ricavi dopo quello dello sfruttamento dei diritti tv, ed inserita nel contesto della

<sup>59</sup> D. PORRU, *Profili critici del professionismo nel gioco del calcio: ipotesi di riforma dei campionati professionistici*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2011.

<sup>60</sup> Si veda nuovamente D. PORRU, *Profili critici del professionismo nel gioco del calcio: ipotesi di riforma dei campionati professionistici*, cit.

candidatura dell'Italia all'organizzazione degli europei del 2016, poi assegnati alla Francia.

Attualmente, anche osservando gli standard europei, la capienza media degli impianti italiani sembrerebbe esser divenuta ormai troppo elevata per soddisfare le esigenze di un club che vuole attuare una strategia tesa alla diversificazione dei ricavi.

Chi invece non sembra essere particolarmente favorevole al nuovo Disegno di Legge, è *Federsupporter*, la nota Associazione di tutela dei Consumatori sportivi, che in una recente nota del 20 Luglio 2012 evidenzia non solo il rischio che questa nuova normativa dia la possibilità di costruire su aree vincolate, ma paventa anche possibili rischi di incostituzionalità (violazione dell'articolo 117 della Costituzione) che, se non rimossi, potrebbero invalidare l'applicazione pratica della Legge.<sup>61</sup>

In occasione dei Mondiali di calcio del 1990, nonostante la ristrutturazione o la costruzione ex-novo dei principali stadi italiani, il nostro Paese ha perso un'opportunità storica per creare impianti polifunzionali con caratteristiche tali da far incrementare il livello dei ricavi delle società.

La gestione dello stadio è, spesso, praticamente assente: lo stadio viene vissuto per appena 70 ore l'anno, comportando per le società maggiori costi, come le spese di gestione o il pagamento del canone di locazione, e minori ricavi non potendo gestire in prima persona gli spazi interni ed esterni all'impianto.

Questo quadro è molto esemplificativo del problema degli stadi e della loro amministrazione in Italia: a fronte di impianti moderni e gestiti direttamente dalle società ad esclusivo interesse del tifoso/cliente, propri del modello inglese, i nostri club contrappongono strutture dagli altissimi costi di gestione, spesso vuote e non adatte ad essere condotte in maniera privata e manageriale.

La differenza principale tra il nostro sistema e quello degli altri paesi europei è nella concezione di stadio: in Italia è un costo (spese di gestione, adeguamenti normativi, canone di locazione), mentre per le realtà più avanzate rappresenta una fonte di ricavi, grazie a una profittevole gestione degli spazi interni ed esterni all'impianto.

Mostriamo un ritardo preoccupante anche nella gestione diretta delle attività interne allo stadio, come l'affitto di sale per l'organizzazione di eventi/conferenze, la vendita diretta degli spazi pubblicitari, la gestione della ristorazione, dell'area ospitalità e dei parcheggi.

I vincoli urbanistici di molti impianti ne impediscono l'impiego a tempo pieno; esistono inoltre delle difficoltà di intervento da parte delle società sportive a dare precise garanzie per poter ottenere finanziamenti agevolati da parte del Credito Sportivo, in quanto lo stadio non è un bene commerciabile, per l'univocità del rapporto di concessione.

Quasi tutte le società di calcio hanno dichiarato la loro disponibilità alla gestione diretta degli stadi stessi, anche se a condizioni diverse da quelle attuali

---

<sup>61</sup> La nota integrale è consultabile *on line* all'indirizzo web [www.federsupporter.it](http://www.federsupporter.it).

(ad esempio gli utili di gestione dovrebbero essere di esclusiva competenza del concessionario).

È necessario rivisitare il concetto stesso di stadio, in un'ottica decisamente più moderna, come luogo che sia un punto d'incontro che possa soddisfare una serie di utenze distinte fra loro, proponendo un'area che possa essere sinonimo di sicurezza, di comodità di utilizzo e di ampiezza dell'offerta.

A questo scopo è essenziale che lo stadio diventi di proprietà dei club che possono così investire senza le lungaggini burocratiche tipiche dei comuni.

Per ottimizzare il modello economico di redditività, è necessaria l'integrazione con aree di pertinenza da destinare a usi compatibili: strutture commerciali, per il tempo libero, turistico-ricettive e in parte anche direzionali e di servizio.

In tale ottica sarà fondamentale che designato a condurlo, secondo rigorosi criteri manageriali, sia uno staff dotato di un *know how* tale da amministrare una struttura aziendale così complessa.

## 7. *Lo Juventus Stadium*

Con l'inaugurazione del nuovo Juventus Stadium, per la prima volta un club di calcio della massima divisione può vantare uno stadio di proprietà e inserirlo come proprio *asset* a bilancio. Una rivoluzione copernicana per un mondo del pallone, quello italiano, che stenta a presentare novità, o mettersi al passo delle principali realtà europee.

La Juventus è stata la società di calcio italiana che per prima ha inteso la fondamentale importanza di investire in uno stadio di proprietà, in modo da renderlo un *asset* economicamente indipendente e finanziariamente valido nell'ambito della propria strategia di gestione, dotandosi di una struttura polifunzionale aperta sette giorni su sette e capace di generare importanti ricavi, stimati in circa 30 milioni di euro l'anno.

«Dopo la quotazione in borsa un impianto di proprietà era una necessità»,<sup>62</sup> queste le parole di esordio in conferenza stampa di Andrea Agnelli in occasione della presentazione del nuovo Juventus Stadium, quasi a voler confermare quanto precedentemente affermato.

La Juventus ha acquisito dal Comune di Torino il diritto di superficie dell'intera area della Continassa, nel quadrante nord della città, a fronte del pagamento di un corrispettivo economico, per realizzare una serie di interventi tra cui la costruzione del nuovo stadio.

Obiettivo dell'amministrazione comunale era avviare un intervento di riqualificazione urbana, per rigenerare un'area critica, con molti vuoti urbani.

L'opzione sul diritto di superficie dell'area su cui sorge la struttura, ottenuta dal Comune di Torino dietro il pagamento di 24 milioni di euro, sarà di 99 anni con la possibilità di rinnovo alla scadenza nel 2104.

<sup>62</sup> Così parlava Andrea Agnelli in conferenza stampa il giorno dell'inaugurazione del nuovo Juventus Stadium.

I dirigenti bianconeri si sono ispirati al St. James Park di Newcastle per il progetto definitivo: il nuovo stadio è stato disposto su 2 anelli, la capienza scenderà dai 69.000 posti del vecchio Delle Alpi, a circa 41.000, con la prima fila distante dal terreno di gioco solo 7,5 metri e le panchine posizionate in prima fila all'interno della tribuna, come negli stadi inglesi.

Sono stati costruiti 64 sky box, la pista di atletica è stata eliminata, e l'impianto dotato di una copertura leggera in vetro. All'interno sono state realizzate 8 aree di ristorazione e 21 bar. Accanto all'impianto è stato inaugurato, la scorsa primavera, il Museo della Juventus.

Concepito secondo i massimi standard di sicurezza, l'impianto è privo di barriere architettoniche e in caso di emergenza può essere evacuato in meno di 4 minuti.

L'investimento finale è stato di circa 122 milioni di euro, coperto in parte dall'accordo con la società Sportive a cui la Juventus ha ceduto i diritti per lo sponsor che leggerà il nome allo stadio.<sup>63</sup>

La Juventus è riuscita a realizzare l'impianto riuscendo a tenere bassi i costi di investimento e soprattutto a finanziare il progetto attraverso la vendita dei *naming rights* e degli spazi adiacenti per la costruzione di un centro commerciale.

Ma anche attraverso il recupero dei materiali derivati dalla demolizione del vecchio Delle Alpi, che sono stati separati per tipologia, in modo tale da essere riciclati e riutilizzati nella costruzione del nuovo stadio, comportando così un risparmio globale di 2,3 milioni di euro.

Una consistente fonte di finanziamento è rappresentata dal mutuo di 60 milioni di euro, a tasso agevolato, sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo (in due tranche, la prima di 50 milioni il 20 marzo 2009, la seconda di 10 milioni il 14 maggio 2010) garantito da ipoteca, dai crediti verso Sportfive e dai futuri introiti aggiuntivi che deriveranno dal nuovo stadio.

L'altra fetta di risorse col quale coprire il costo della struttura, proviene dalle cooperative Nordiconad, a cui la Juventus ha ceduto la superficie di 34 mila metri quadrati per la realizzazione dello shopping center «Area 12» che diviene a tutti gli effetti il primo centro commerciale italiano di queste dimensioni a coniugare shopping e grandi eventi sportivi. Nordiconad diventa «*official supplier*» della società bianconera, e ha acquisito la facoltà di disporre, per la promozione del proprio brand, di spazi pubblicitari a bordo campo, diritti di hospitality, attività in campo, nonché dell'utilizzo dell'immagine di Juventus per proprie iniziative.

Area 12 è articolata in un ipermercato, galleria di negozi, medie strutture specializzate e food-court. Previsti anche 30.000 mq di verde pubblico, aiuole, piazze e parcheggi per 4.000 posti auto.

Il centro commerciale sarà aperto 7 giorni su 7, per permettere alla cittadinanza di vivere l'area anche quando non si disputano partite. Il fatturato a regime dal centro commerciale è di circa 150 milioni di euro.

---

<sup>63</sup> La Juventus ha stipulato con la società Sportfive un contratto di cessione per 12 anni dei naming rights (l'intitolazione dello stadio) per un importo di circa 75 milioni di euro.

Come ogni impianto di calcio moderno anche lo Juventus Stadium dà la possibilità ai tifosi di poterlo scoprire fin nei suoi angoli più nascosti. E' nato così il progetto dello «*stadium tour*». Il tour prevede la possibilità di visitare alcune aree hospitality Juventus Premium Club e la panchina della Juventus, di entrare nel cuore degli spogliatoi e, infine, di visitare le aree stampa e lo Juventus store.

La visita viene condotta da guide della Juventus che accompagnano i tifosi durante tutti i momenti del tour con inediti particolari sulla vita dello Juventus Stadium. I tifosi stranieri, inoltre, possono vivere le stesse emozioni grazie alle audio guide tradotte in 4 lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Da fonti interne alla società bianconera, dal mese di ottobre al mese di Maggio il tour ha visto la partecipazione di circa 47.000 persone.

Da un punto di vista commerciale si è scommesso su un nuovo concetto di *corporate hospitality* e le aziende partner della Juventus lo stanno sperimentando efficacemente già da questa stagione: si pensi che da ottobre 2011 ad oggi sono stati già organizzati 60 *eventi corporate* con i partner commerciali della società torinese. Un ulteriore elemento distintivo è la presenza di 25/30 risorse fisse all'interno della struttura, che possono aumentare in base alle diverse esigenze delle aziende (come nel caso di meeting aziendali, presentazioni, conferenze stampa) e in piena attività anche nei giorni feriali. Tutto ciò ha comportato un aumento dei ricavi del 240% rispetto alla stagione precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC, nell'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012, evidenziava come il bilancio – pur presentando ancora un deficit significativo – fosse migliorato rispetto alla stagione precedente. In particolare come elementi positivi si segnalano:

- il forte aumento dei ricavi da gare, legati al nuovo stadio di proprietà: +14.5 milioni (i ricavi da gare sono più che raddoppiati e sono saliti da 9.3 milioni a 23.9 milioni),
- i maggiori ricavi da sponsorizzazione: +5.5 milioni (da 30.4 milioni a 35.9 milioni).

Considerazioni che sono confermate analizzando l'indice di affluenza e di presenza all'impianto, in cui per 21 partite su 23 (sono esclusi gli incontri con il Siena e con il Catania), il cartello *sold out* è comparso ai botteghini, con una saturazione dei posti disponibili del 95%.

Secondo l'analisi di StageUp – Sport & Leisure Business sugli impianti che ospitano i 98 club dei massimi campionati di calcio continentali (Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga e Ligue 1), il nuovo stadio della Juventus è in linea con gli standard di stadio «*all'europea*». Lo studio si sofferma, fra l'altro, sulle caratteristiche peculiari di uno stadio di terza generazione in stile europeo, in cui, al netto dei ricavi da biglietteria e ricavi da servizi, il modello polifunzionale reggerà il proprio business in modo particolare sui servizi di *entertainment*, bar e ristorazione (31%), sull'affitto di spazi e locali (19%) e sulla vendita del merchandising (18%). «*Ci si augura – afferma sempre Giovanni Palazzi Presidente di Stage Up – che lo Juventus Stadium possa diventare una piattaforma comune alla base del*

*modello di stadio all'italiana*». E ancora «sulla base dei migliori esempi di stadi europei di terza generazione come quello della Juventus, in Italia occorre puntare su un nuovo modello di stadio scalabile che, senza dimenticare le specifiche esigenze, possa mettere a fattore comune esperienze e knowhow utili per più realtà».

### Conclusioni

Rispetto ai principali campionati europei in Italia c'è ancora tanta strada da fare. Risulta evidente che il nostro Paese soffra per l'arretratezza delle strutture, per la difficile gestione della sicurezza, per il progressivo allontanamento del pubblico, che soltanto nelle ultime tre stagioni ha fatto registrare una lieve inversione di tendenza grazie al ritorno in Serie A di squadre di grandi città, e per l'incapacità di generare ricavi rilevanti alla gestione degli impianti, anche a parità di spettatori.

E' evidente a tutti come gli stadi italiani siano vecchi, scomodi, poco funzionali, insicuri e spesso quasi irraggiungibili. Ed ecco così che la forbice dei ricavi generati dall'utilizzo e dalla gestione degli impianti si allarga a dismisura nei confronti delle rivali europee.

Le squadre italiane hanno meno spettatori e da ogni spettatore ricavano meno di quanto non riescano a fare le concorrenti. Questo perché, a differenza di quel che accade in molti altri paesi europei, in Italia gli stadi sono luoghi dove si disputano solamente partite, in genere ogni quindici giorni. All'estero invece, gli impianti sportivi sono diventati sedi di attività commerciali, sociali, culturali e ricreative che vanno aldilà della semplice organizzazione dell'evento agonistico.<sup>64</sup>

All'estero, gli stadi sono vissuti sette giorni alla settimana e quelli più nuovi, come abbiamo visto nel caso di Amsterdam, quasi sempre sono stati realizzati parallelamente allo sviluppo di importanti progetti di riqualificazione urbana e territoriale, portando non soltanto ritorni positivi d'immagine e opportunità di nuovi guadagni ai club calcistici che li detengono o li gestiscono, ma anche ricadute economiche positive dirette e indirette sull'area dove sono stati edificati.

Per poter sperare in un'onda lunga che coinvolga non solo le grandi squadre, ma anche i club medi e piccoli della provincia tricolore bisogna snellire i cavilli burocratico-amministrativi che caratterizzano la Pubblica Amministrazione italiana.

Servono nuovi impianti per far uscire il calcio italiano dalla dipendenza dei ricavi televisivi (pesano per oltre il 66% sul giro d'affari globale), ma anche una legge che riduca i tempi di costruzione (non oltre i tre anni). La ristrutturazione voluta dal governo Monti dell'Istituto per il Credito sportivo (ultima banca pubblica italiana), tra l'altro, non promette niente di buono e l'unica società ad aver seguito in parte il «*modello Juventus*» è il calcio Catania, con l'innovativo centro di allenamento (sempre co-finanziato dall'ICS dell'ex presidente Andrea Cardinaletti) di Torre del Grifo.

---

<sup>60</sup> Si veda nuovamente D. PORRU, *Profili critici del professionismo nel gioco del calcio: ipotesi di riforma dei campionati professionistici*, cit.

Una visione manageriale nella gestione dell'impiantistica sportiva, oltre a permettere una maggior competitività delle squadre di club italiane – che con maggiori introiti, potrebbero concedersi di acquistare i giocatori più talentuosi – migliorerebbe anche l'immagine internazionale del movimento calcistico, permettendo così di aggiudicarsi le candidature per ospitare le competizioni internazionali, che mancano ormai da oltre un ventennio nel nostro Paese.

Illuminante appare essere una riflessione di Luca Pancalli, che sottolinea il fatto che ripensare gli stadi non è solo un'opportunità di crescita per il movimento calcistico e/o sportivo italiano, ma anche per la nostra società: *«Dobbiamo riuscire a far diventare quello che oggi nell'immaginario collettivo è un problema di pochi, ovverosia dei club calcistici, un problema della collettività, un problema del paese, perché attraverso l'intervento strategico sul tema impiantistica, e così dicendo mi riferisco a tutta l'impiantistica, non solo agli stadi di calcio, si possa costruire un percorso e un progetto dai quali poi tutta la collettività tragga dei benefici. [...] Quindi solo se si riesce a spostare il centro dell'interesse, di pochi in un interesse generale, vuoi per la sicurezza, vuoi per il recupero di aree urbane degradate, e da ultimo per consentire ai club di riequilibrare anche le loro fonti di ricavo [...] allora probabilmente qualcosina si riuscirà a fare»*. Puntando magari sull'opportunità di riqualificare urbanisticamente l'area individuata di dotarla di servizi e centri ricreativi, di creare nuova occupazione e anche di utilizzare, per la realizzazione dei lavori, tecnologie alternative e a basso impatto ambientale. Un esempio: tutti i nuovi stadi europei sono dotati di copertura fotovoltaica e garantiscono così il fabbisogno di energia elettrica di centinaia di famiglie che vivono nell'area circostante [...].<sup>65</sup>

Per favorire un rilancio del movimento calcistico in Italia, gli esempi esteri, possono e devono essere analizzati. Dall'analisi dei tre stadi esteri emergono indicazioni che potrebbero essere applicabili anche in Italia, che devono fare riflettere:

- nel progettare l'impianto è opportuno riservare una parte degli spazi per aree destinate ad un'utenza *business*, (*Skybox*, posti VIP), in quanto queste garantiscono un elevato ritorno economico ed attivano un potenziale utilizzo dell'impianto anche al di fuori dei giorni di gara (riunioni di lavoro, catering), con conseguente incremento dei ricavi. Il caso dell'Arsenal è emblematico, in quanto la squadra ottiene da tali categorie di posti circa il 35% del totale delle *matchday revenues*;
- le aree commerciali all'interno dell'impianto devono essere tematiche: museo della squadra, negozi dedicati al merchandising, ristoranti. Possono esservi posizionati, come nel caso dell'Allianz Arena, anche i negozi degli sponsor principali. Le altre aree, se necessarie, sono ubicate all'esterno;

<sup>65</sup> Si veda nuovamente G. TEOFINO, M. UVA, "La Ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia", cit.

- la copertura dell'investimento dovrebbe far prevalere l'utilizzo di mezzi propri da parte dell'investitore con una percentuale del 70%. L'origine può essere mista: capitale degli azionisti, emissione di obbligazioni per coinvolgere la tifoseria, identificazione di possibili sponsor interessati a partecipare in qualità di soci-fondatori, vendita di proprietà immobiliari.

Ma prima di applicare *tout court* questi esempi all'Italia, bisogna calarli nel contesto della realtà che si sta considerando.

A tal proposito è interessante leggere quanto sostenuto da Marco Di Domizio, ricercatore di Economia Politica dell'Università di Teramo.

*«È indubbio che i club inglesi mostrino performance superiori rispetto a quelle dei club italiani (e non solo), ma tale gap si è determinato in particolare negli ultimi tre anni in cui ben 11 volte, sulle 12 potenziali, le squadre inglesi sono approdate ai quarti. È possibile che nel giro di tre anni si siano create le condizioni per un ampliamento così forte del livello di competitività? È possibile ricondurre tale gap alla possibilità di disporre di uno stadio di proprietà? Ma soprattutto il gap economico, se esiste, è riconducibile alla mancanza di uno stadio di proprietà? La nostra risposta è no! Quello dello stadio di proprietà si sta trasformando in una sorta di mito sul quale sono stati e si stanno tuttora riversando fiumi di inchiostro tra inchieste giornalistiche, pamphlet, libri (di sociologi), tesi di laurea ed altro. Quello che più sorprende è che per alimentare il dibattito intorno a questo tema si citano realtà lontane anni luce da quella italiana. Si portano come casi di confronto quelli dell'Amsterdam Arena, dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dell'Emirates Stadium di Londra, ovvero di realtà metropolitane estreme per dimensioni economiche e di bacino di utenza. Tali modelli sono esportabili in Italia? Se sì, per quante squadre? Quale opportunità, non solo di redditività ma soprattutto di finanziamento dell'opera, avrebbe una società di medie dimensioni di Serie A per non parlare di quelle provinciali?».*<sup>66</sup>

Sicuramente un impianto che garantisce sicurezza e affidabilità implementa il suo valore d'uso ed è in grado di garantire e generare un offerta più ampia, articolata ed eterogenea rivolgendosi ad un target di utenti quanto più ampio possibile.

Comporta un significativo incremento dei ricavi locali delle squadre che ne hanno la proprietà, per un periodo di tempo identificabile in circa un decennio grazie all'incremento dei costi unitari dei biglietti, ad una maggiore quantità di posti dedicati all'utenza business (incluse le *Skybox*) e, solo marginalmente, ai nuovi servizi accessori all'impianto (parcheggi, concessioni, ecc.).

Ma, anche sulla base dei casi analizzati, non sempre sembra essere la proprietà dell'impianto a garantire l'incremento dei redditi per la squadra di calcio ma, piuttosto, la possibilità di poterlo sfruttare in maniera non circoscritta al solo evento calcistico, incrementando le possibili fonti di entrata:

---

<sup>66</sup> Informazioni tratte dal sito: [www.crusoe.it/mercato-regole/gli-stadi-in-italia-costruire-o-ripopolare](http://www.crusoe.it/mercato-regole/gli-stadi-in-italia-costruire-o-ripopolare).

- l'Ajax non è proprietaria dell'Amsterdam Arena (ha una quota del 7,1%), paga un regolare affitto per l'utilizzo dell'impianto, ma ha beneficiato comunque di un incremento dei ricavi;
- l'Arsenal è proprietaria dell'Emirates Stadium, ma non avrebbe avuto la forza di realizzare l'investimento se non avesse potuto finanziarne una parte attraverso i proventi immobiliari derivanti dalla costruzione di HighburySquare (aree, peraltro, di sua proprietà);
- l'Allianz Arena dimostra che l'investimento in un nuovo impianto è fonte di nuovi importanti ricavi (come sta accadendo per il FC Bayern), ma anche di possibili problemi, tanto è vero che il TSV 1860 München (l'altro proprietario originale), non appena retrocesso, ha dovuto vendere la propria quota per l'incapacità di sostenerne i costi.

Quando si portano dati di carattere generale come base per un'analisi specifica occorre ricordare che, se questi sono importanti per cogliere le indicazioni del mercato e le tendenze in atto, devono poi essere contestualizzati per verificare se sono applicabili anche al caso che si sta osservando.

Non perché si debba essere conservatori o provinciali nell'analisi, ma perché non necessariamente una situazione valida e di successo a livello internazionale può essere replicata e portata a modello in una specifica realtà.

Una tale considerazione va fatta obbligatoriamente allo scopo di non basare i propri progetti su premesse non replicabili, ovvero di non nascondere dietro l'idea dello stadio di proprietà, delle iniziative immobiliari che, sebbene lecite nello scopo, non rappresentano un corollario ad un investimento sportivo, ma piuttosto una mera speculazione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare opportuno che si agisca con estrema cautela, specialmente in Italia, dove la questione degli stadi è ancora più controversa che nella maggior parte degli altri stati europei.

*Bibliografia*

- S. CHERUBINI, M. CANIGIANI, A. SANTINI, *Il co-marketing degli impianti sportivi*, Franco Angeli, Milano 2003.
- P. COLLINA, *Lo sponsor battezza lo stadio e riempie le casse dei club*, in *Il Sole 24 ore* dell'8 maggio 2007.
- S. GIUDICE, *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 2, 2008.
- U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI, *Il business del calcio. Successi sportivi e rovesci finanziari*, Egea, Milano, 2004.
- H. MARKERINK, A. SANTINI, *Stadi e grandi aree di intrattenimento. Il caso Amsterdam Arena*.
- B. MAZZA, N. BORTOLETTO, *Tempi e Spazi dello Sport. Italia e Inghilterra: modelli a confronto*, Il Piccolo Libro, Teramo 2006.
- A. PARISI, M. ROSSETTI, *L'impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter consumatore*, Tempesta Editore 2011.
- D. PORRU, *Profili critici del professionismo nel gioco del calcio: ipotesi di riforma dei campionati professionistici*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2011.
- D. TARÌ, *Ho provato a difendere un sogno. Un'analisi del dibattito genovese sullo stadio di calcio*, Genova 2011.
- G. TEOTINO, M. UVA, *La Ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*, Il Mulino-Arel, 2010.
- M. VULPIS, *Germania regina degli stadi griffati*, in *Italia Oggi* del 18 luglio 2008.
- M. VULPIS, *Quando lo stadio diventa business*, in *Italia Oggi* del 4 febbraio 2003.
- M. VULPIS, *Il calcio si allea in nome del business*, in *Italia Oggi* del 15 ottobre 2012.



NOTA A SENTENZA

---



**Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 21 febbraio 2012, n. 53**

**Imposta reddito società (IRES) – Valutazione del reddito – Deduzioni – Spese di sponsorizzazione c.d. sportiva – Nesso logico tra l’attività dello sponsor e la promozione dedotta, scopo unico di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi ed effettiva osservanza degli obblighi assunti dall’impresa sponsorizzata – Spese di pubblicità – Natura – Deducibilità integrale ex art.108 comma 2 TUIR – Conseguenza**

*Le spese di sponsorizzazione «sportiva» sostenute perché, ad esempio, un atleta, una società, un’associazione o un ente che organizza manifestazioni di carattere sportivo si adoperi per diffondere il nome e il marchio dello sponsor di norma, un’impresa commerciale sono di regola riconducibili tra le spese di pubblicità e quindi integralmente deducibili secondo le modalità previste per queste ultime, allorché abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro, in tal senso, una somma di obblighi contrattuali, anche in fatto osservati, cosicché sussista quel legame logico tra l’attività dell’azienda sponsorizzante e la promozione dedotta che costituisce la linea di confine tra sponsorizzazioni deducibili e mera erogazione liberale, come tale estranea all’attività di impresa*

**L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE INERENTE ALLE  
SPESE DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVE:  
L’INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE IN AIUTO DI UNA  
NORMATIVA FRAMMENTARIA**

di *Alessandro Capuano\**

SOMMARIO: 1. I fatti origine della causa – 2. Il contratto di sponsorizzazione: nozioni – 3. La problematica dei costi deducibili da sponsorizzazioni affrontate nell’aspetto più comune dalla giurisprudenza di legittimità – 4. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – 5. La *ratio* sottostante la decisione dei giudici tributari di Lecce – 6. Condivisibilità e importanza della decisione in commento

---

\* Studio Legale Sbisà, Dottore in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste, E-mail: [alessandro\\_capuano@hotmail.com](mailto:alessandro_capuano@hotmail.com).

1. Circa i fatti di causa relativi alla Sentenza in analisi, questi, prendono origine da una verifica fiscale eseguita dall’Agenzia delle Entrate di Casarano nei confronti della ROSS srl in seguito alla quale venivano contestate alla predetta società alcuni costi che erano stati dedotti nonostante fossero, ad avviso dell’Agenzia, non inerenti all’attività svolta e quindi indeducibili.

La società sottoposta ad accertamento presentava quindi all’Ufficio competente richiesta di accertamento con adesione, con esito però negativo.

In seguito a ciò, l’Agenzia notificava alla contribuente società avviso di accertamento, che veniva immediatamente impugnato da quest’ultima con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con il quale la stessa società eccepeva:

«- l’omessa autorizzazione del capo dell’ufficio all’accesso;  
l’illegittimità dell’avviso di competenza per violazione dell’art.12 della legge n.212 del 27.08.2000;

- la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione;  
- l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione degli articoli 41-bis del DPR n.600/73 e 54, comma 5, DPR n.633/72;  
- la nullità dell’avviso di accertamento per evidente difetto di sottoscrizione;  
- nel merito, la società documentava tutti i costi di competenza e deducibili, con vari allegati».<sup>1</sup>

Inoltre la stessa società ROSS srl proponeva ulteriore ricorso avverso il rigetto dell’istanza di accertamento con adesione, fondato sulle medesime eccezioni.

Per quanto concerne la problematica qui affrontata della disciplina fiscale applicabile alle spese di sponsorizzazione la società ROSS srl aveva sostenuto costi per euro 72.500,00 che sono state dalla stessa società documentate in giudizio, e che sono state fatte rientrare nella disciplina dell’art.108, comma 2 del TUIR sotto la dicitura di spese di pubblicità (potendole quindi assoggettare a deducibilità integrale nell’anno di sostenimento, non sottostando quindi, come le spese di rappresentanza, alla normativa più restrittiva prevista in materia dal D.M. 19 novembre 2008).

Difatti la società ricorrente aveva stipulato contratti di sponsorizzazione con la società Gestitalia srl e con il Circolo Ippico Euroequi Service.

2. Prima di soffermarsi sull’analisi della decisione presa dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in data 21.02.2012, può risultare chiarificatore premettere alcuni brevissimi cenni sull’oggetto della sentenza in analisi, e cioè circa il contratto di sponsorizzazione, questo al precipuo fine di potersi addentrare meglio nei profili fiscali previsti dalla normativa italiana su tale tipologia di contratto.

La definizione di cosa deve intendersi per contratto di sponsorizzazione, non rientrando tra i c.d. contratti tipici, ci viene fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dal legislatore, secondo la prima «*il cosiddetto contratto di sponsorizzazione, (...), comprende una serie di ipotesi nelle quali comunque si ha che un*

<sup>1</sup> Comm. Trib. Prov. di Lecce, 21 febbraio 2012, n. 53, in *dejure.it*.

soggetto, detto sponsorizzato, ovvero secondo la terminologia anglosassone, sponsee, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere il marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo».<sup>2</sup>

Il legislatore, invece, definisce il contratto di sponsorizzazione come «ogni contratto di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, la sua attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti».<sup>3</sup>

Proprio per la mancanza di una definizione univoca, sono gli stessi giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, nella loro decisione, sentono la necessità di definire la sponsorizzazione quel contratto «caratterizzato dal fatto che un soggetto sportivo, rappresentato da un atleta, una società, un'associazione o da un ente che organizza manifestazioni di carattere sportivo, si obbliga verso un corrispettivo, nei confronti di un altro soggetto (sponsor) rappresentato di regola, da imprese commerciali, a divenire il veicolo di diffusione del nome e del marchio dello sponsor stesso».<sup>4</sup>

La dottrina, a riguardo, ha lungamente discusso sull'appartenenza del contratto di sponsorizzazione all'uno o all'altro tipo della disciplina codicistica;<sup>5</sup> si è parlato di contratti di locazione o di contratti vendita,<sup>6</sup> di appalto, in particolare di servizi,<sup>7</sup> o di contratto d'opera,<sup>8</sup> e ancora di contratto associativo,<sup>9</sup> con ogni relativo sforzo di applicazione al negozio di sponsorizzazione delle norme dettate per questi contratti.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Cass. Civ., 11 ottobre 1997, n.9880, in *Foro it.*, 1998, I, 499. Tra le non numerosissime decisioni in tema, si veda anche, più di recente, Cass. Civ., 28 marzo 2006, n. 7083, in *Giust. Civ., Mass.* 2006, 3.

<sup>3</sup> Art.2 lettera t), D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, *Testo Unico della Radiotelevisione*, che sostanzialmente riprende l'art.8, comma 12 della Legge 6 agosto 1990, n. 223.

<sup>4</sup> Comm. Trib. Prov. di Lecce, 21 febbraio 2012, n. 53, cit.

<sup>5</sup> L. CANTAMESSA, *Sponsorizzazioni e diritti d'immagine*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, 2008, Giuffrè, Milano, 512.

<sup>6</sup> M. BIANCA, *I Contratti di sponsorizzazione*, 1990, Maggioli, Rimini, p.124; R. ROSSOTTO – C. ELESTICI, *I contratti di pubblicità*, 1994, Milano, p.201; C. VERDE, *Il contratto di sponsorizzazione*, 1989, Napoli, p.122 (richiamati da G. VIDIRI, *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, in *Giust. Civ.*, 2001, II, 3).

<sup>7</sup> A. DE SILVESTRI, *Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1983, 127; G.V. BRIANTE – G. SAVORANI, *Il fenomeno di sponsorizzazione nella dottrina, nella giurisprudenza e nella contrattualistica*, in *Dir. Inf.*, 1990, 645 (autori richiamati da G. VIDIRI, op. cit., 8).

<sup>8</sup> D. ANCIETI, *Lo sfruttamento pubblicitario della notorietà tra concessione di vendita e contratto di sponsorizzazione*, in *Giust. Civ.*, 1998, 1061.

<sup>9</sup> U. DAL LAGO, *Aspetti giuridici nella sponsorizzazione dello Sport – Relazione al Convegno della Popai Italia sulla "Comunicazione aziendale attraverso la sponsorizzazione"*, Verona, 27-28 marzo 1981 (richiamato da G. VIDIRI, *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, cit., p.8).

<sup>10</sup> L. CANTAMESSA, *Sponsorizzazioni e diritti d'immagine*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 512.

Dottrina prevalente, tuttavia, colloca il contratto di sponsorizzazione tra quelli atipici ma meritevoli di tutela *ex art.* 1322 c.c. e attribuisce la sua disciplina alle disposizioni sui contratti in generale, che proprio per la atipicità del negozio richiederanno d'essere integrate da pattuizioni specifiche.<sup>11</sup>

Nella pratica, la sponsorizzazione può avere ad oggetto un evento (letterario, sportivo, artistico), oppure avere quale parte sponsorizzata (*sponsee*) una società sportiva o una Federazione, ovvero infine un singolo atleta.<sup>12</sup>

Pare, ancora, solamente il caso di precisare come, autorevole dottrina, ravvisa la causa della sponsorizzazione nel ritorno pubblicitario che le prestazioni o il *pati* dello *sponsee* producono (*rectius*: possono produrre nelle intenzioni delle parti) in capo allo sponsor.<sup>13</sup>

**3.** Al fine di affrontare in modo completo la questione decisa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, occorre precisare che la problematica dell'inquadramento del regime fiscale delle spese di sponsorizzazione, risulta essere una problematica molto discussa, tant'è che la giurisprudenza si è più volte soffermata, (anche molto di recente con la Sentenza della Corte di Cassazione n.3433 del 5 marzo 2012, che ripercorre ed approfondisce per vari aspetti decisioni precedenti in materia<sup>14</sup>), su come vadano inquadrate fiscalmente le spese c.d. di sponsorizzazione sportiva.

Difatti il quesito che più volte si sono poste dottrina e giurisprudenza, è se queste somme di denaro possano considerarsi spese di rappresentanza o spese di pubblicità; la materia è affrontata dall'art.108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), il quale al secondo comma dichiara che *«le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50»*.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> B. INIZIARI, *Sponsorizzazione*, in *Contr. Impr.* 1985, 255; G. VIDIRI, *Società sportive e contratti di sponsorizzazione*, in *Giur. It.*, 1993, IV, 423; A. DI AMATO, *Impresa e nuovi contratti*, Napoli, 1991, 237; F. GALGANO, *Il marchio celebre, il contratto di merchandising e la sponsorizzazione*, in *Dir. Civ. e comm.*, Milano, 1990, III, I; F. RAMPONE, *Proventi della sponsorizzazione e tutela del diritto materiale d'autore*, in *Giust. Civ.*, 2000, 1035.

<sup>12</sup> L. CANTAMESSA, *Sponsorizzazioni e diritti d'immagine*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 513.

<sup>13</sup> L. CANTAMESSA, *Sponsorizzazioni e diritti d'immagine*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, cit. op. cit..

<sup>14</sup> Cfr. Cass. Civ. sez. Trib., 7 agosto 2008, n.21270, 27 giugno 2008, n. 17602, 23 aprile 2007, n. 9567.

<sup>15</sup> Comma così modificato dall'art.1, comma 33, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del comma

Occorre precisare a riguardo che il Testo Unico, però non fornisce alcuna indicazione circa i parametri discriminanti la qualificazione delle spese di rappresentanza e delle spese di pubblicità e, proprio alla luce di ciò, è dovuta intervenire la dottrina, la prassi e soprattutto la giurisprudenza a colmare tale vuoto normativo.

Data la complessità del problema risulta doveroso dapprima precisare come la sponsorizzazione si distingue dalla pubblicità tradizionale in quanto il contratto di pubblicità ha come oggetto la diffusione del messaggio pubblicitario, nei modi e nei termini convenuti, mentre nel contratto di sponsorizzazione il messaggio pubblicitario viene diffuso in modo indiretto, ossia attraverso un comportamento dello *sponsee* che si sarebbe tenuto indipendentemente dall'obbligazione dedotta in contratto; sul piano della normativa la sponsorizzazione è soggetta alle stesse norme che regolano la pubblicità ed in generale la comunicazione commerciale.<sup>16</sup>

Circa la disciplina fiscale assoggettabile, secondo la Suprema Corte di Cassazione le sponsorizzazioni sportive devono essere equiparate alle spese di rappresentanza poiché sono effettuate senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale al fine di accrescere il prestigio dell'impresa; difatti i giudici hanno precisato che «*debbono farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali*».<sup>17</sup>

In tal caso la società oggetto dell'accertamento non aveva provato se e quale fosse stata la diretta aspettativa di ritorno commerciale, dato che la sponsorizzazione venne effettuata in un'area (quella dello sport) che nulla aveva a che vedere con l'area d'interesse in cui operava l'impresa (e cioè quella degli imballaggi).

Concludendo su tale punto, occorre solamente quindi dire come non basta la forma della sponsorizzazione per dedurre che la spesa sia di pubblicità, ma è necessario che il comportamento complessivo delle parti sia congruente con la forma data al contratto, non basta cioè, che nello stesso si preveda solamente uno scambio di denaro a fronte dell'esposizione di un marchio, ma, secondo i giudici, occorre invece che all'interno del contratto si faccia presente la diretta aspettativa di ritorno commerciale conseguente alla sponsorizzazione.

Secondo i giudici quindi nel caso da loro esaminato le relative spese avrebbero potuto accrescere l'immagine della società che le aveva sostenute, ma non erano in grado di influire positivamente sull'ammontare delle vendite.

A tal fine occorre quindi, che vi sia tra la società sponsorizzante e la società (o lo sportivo) sponsorizzata un requisito di inerenza dove per «*spese inerenti si considerano le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate*

---

34 del medesimo articolo la modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

<sup>16</sup> R. ROSSOTTO, *Contratti di sponsorizzazione opportunità giuridiche*, in *Riv. Aedon – Rivista di arti e diritto online*, 2010, 1.

<sup>17</sup> Cass. Civ., sez. Trib., 5 marzo 2012, n.3433, disponibile sulla banca dati *dejure.i*.

*con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore».*<sup>18</sup>

**4.** Circa la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, come già accennato in precedenza, tra le varie contestazioni che erano state opposte alla società ROSS Srl dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, una di queste concerneva costi per Euro 72,500,00 sostenute (e documentate) a fini di sponsorizzazione sportiva.

A riguardo occorre da subito porre in risalto come la sentenza in commento, a differenza della decisione poco fa accennata della Corte di Cassazione n.3433/12, dirime in termini ambigui la questione della qualificazione di sponsorizzazione sportiva ai fini della deducibilità dal reddito, singolarmente posta come alternativa non già all'inquadramento tra le spese di rappresentanza (come avviene nella decisione della Corte di Cassazione n.3433/12) ma alla possibilità che si tratti di mere erogazioni liberali estranee all'attività d'impresa.

Difatti i giudici di Lecce, dopo aver richiamato l'orientamento enunciato dalla Risoluzione del 5/11/1974 n.2/1016, secondo cui, *«le somme corrisposte a società sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria – e come tali inerenti alla produzione di reddito – solo se abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro, in tal senso, una somma di obblighi contrattuali, anche in fatto osservati»*, affermano che *«ai fini della deducibilità delle “spese di sponsorizzazione” va, in definitiva, ricercato quel legame logico tra l'attività dell'azienda sponsorizzante e la promozione dedotta. Legame logico che costituisce la linea di confine tra sponsorizzazioni deducibili e mera erogazione liberale, come tale estranea all'attività d'impresa».*<sup>19</sup>

Alla luce di ciò, i giudici tenuto conto dell'oggetto dei contratti di sponsorizzazioni stipulati con la Gestitalia Srl e con il Circolo Ippico Euroequi Service, affermano *«che sussiste un legame logico tra l'attività dell'azienda sponsorizzante e la promozione dedotta, con la conseguente legittima deducibilità delle spese di sponsorizzazione del reddito d'impresa della Ross Srl».*<sup>20</sup>

**5.** Al fine di comprendere se il ragionamento dei giudici possa essere condiviso o meno, pur contrastando con la giurisprudenza di legittimità, oramai, sul punto, quasi costante, occorre fare un passo indietro e capire quale sia l'evoluzione e la *ratio* della disciplina di tali spese.

In origine, le spese di rappresentanza rientravano nel genere indistinto delle spese

<sup>18</sup> Decreto Ministeriale, 19 novembre 2008, art.1, comma 1, in *dejure.it*.

<sup>19</sup> Comm. Trib. Prov. di Lecce, 21 febbraio 2012, n. 53, cit.

<sup>20</sup> Comm. Trib. Prov. di Lecce, 21 febbraio 2012, n. 53, cit., op. cit.

di pubblicità e propaganda di cui al secondo comma dell'art.108 TUIR.

In seguito, col D.L. 2 marzo 1989, n.69 il legislatore ha introdotto il regime della deducibilità parziale, nella misura di un terzo, per i costi e le spese di rappresentanza (anche se non forniva di esse una precisa definizione); tale scelta fu introdotta sul doppio presupposto che le spese di rappresentanza fossero agevolati veicoli per l'autoconsumo, e che le stesse possano essere inerenti anche solamente per una parte, cioè che le spese di rappresentanza fossero ritenute per natura non appieno utili o funzionali all'impresa. E quindi per la quota indeducibile, sono spese sostenute senza precisi scopi commerciali direttamente o indirettamente correlabili con la produzione del reddito.

Su tale problematica, autorevole dottrina, ritiene che, il regime forfetario, più che la deducibilità parziale, è una soluzione motivata dalla presunzione di una parziale inerenza, oltre che di economia amministrativa e di prevenzione del prevedibile contenzioso sui criteri e la misura della parziale inerenza per questa tipologia di spese o, in genere, per quelle che l'impresa imputerebbe alla voce «spese di rappresentanza»; mentre denota una più marcata vocazione antielusiva la norma che presume «di rappresentanza» spese per omaggi e contributi per organizzare convegni. Si tratta, cioè, di un'inerenza affievolita intrinseca al genere di quelle spese, e non di una limitazione di deducibilità, almeno in linea di principio, ma di una parziale indeducibilità; il genere delle spese di rappresentanza è composto da spese inerenti al reddito prodotto, ma non appieno. Di connotazione composita e in parte affine alle liberalità, esse afferiscono solo in parte all'attività d'impresa.<sup>21</sup>

Per tornare quindi alla decisione in analisi, la Commissione, pur rilevando che, di regola, quelle genericamente sostenute per diffondere il nome e il marchio dello sponsor vanno inquadrate tra le spese di pubblicità integralmente deducibili secondo le modalità previste per queste ultime, sembra porre l'ulteriore condizione che dette spese abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi, salvo poi tornare a concepire il criterio di *discrimen* come sussistenza di un legame logico tra l'attività dell'azienda sponsorizzante e la promozione dedotta, intesa, peraltro, come linea di confine tra sponsorizzazioni deducibili e mere erogazioni liberali.

Apparirà ora palese il contrasto tra la decisione poco sopra accennata della Corte di Cassazione del 5 marzo 2012 n.3433 e quella della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.53 del 21 febbraio 2012; tale contrasto, in realtà, è solo apparente.

A riguardo si ricorda brevemente che secondo la Suprema Corte di Cassazione sponsorizzare un'auto da corsa con il nome dell'impresa rientra tra le spese di rappresentanza (e non tra le spese di pubblicità), intendendo quindi per spese di rappresentanza quelle che contribuiscono ad accrescere prestigio e immagine dell'impresa e a potenziarne la possibilità di sviluppo.

---

<sup>21</sup> E. CINTOLESI, *Le spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza*, Milano, Giuffré, 2005, 53 e ss; cfr. altresì, M. PROCOPIO, *Spese di rappresentanza: un problema ancora irrisolto*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1999, 437 ss.

I giudici tributari di Lecce invece, accostandosi all'orientamento opposto espresso dal Ministero delle Finanze nel R.M. 5 novembre 1974 n. 2/1016 e 17 giugno 1992 n. 9/204, affermano che le spese di sponsorizzazione sono riconducibili nell'ambito di quelle finalizzate alla pubblicità, in quanto caratterizzate dall'esistenza di un rapporto sinallagmatico in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l'attività svolta dallo sponsor.

Il contrasto però è risolvibile se si considera che la decisione della Suprema Corte fa riferimento alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L. 244/2007; ciò si denota, secondo la dottrina, dal criterio distintivo tra le due tipologie di spesa utilizzato dai giudici per motivare la propria conclusione.<sup>22</sup>

I criteri previsti dal D.M. 19 novembre 2008 dovrebbero comportare il superamento della suddetta impostazione: tale provvedimento, pur definendo unicamente le spese di rappresentanza, costituisce il fondamento per ricavare, a contrario, la nozione di spesa di pubblicità. Infatti, proprio prendendo le mosse dal citato D.M., la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2009 ha chiarito che le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.<sup>23</sup>

Può essere ancora d'aiuto prendere in considerazione la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57 di data 23.06.2010, emessa dalla stessa Agenzia in seguito a una richiesta di chiarimento da parte di una società proprio sulla qualificazione di alcune somme da questa destinate ad una società sportiva in seguito alla stipula con la stessa di alcuni contratti di sponsorizzazione.

L'Agenzia inizia la sua analisi partendo dal dettato dell'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di «*società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario*», deducibile ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR.

Proprio con riferimento a tale normativa è stata emessa la Circolare n.21/E del 22 aprile 2003, la quale al paragrafo 8 ha precisato che con la Legge n.289/02 s'introduce «*ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura delle somme corrisposte, fra l'altro, alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione* – continua l'Agenzia –

<sup>22</sup> Si veda il sito [www.comlegal.eu](http://www.comlegal.eu), (maggio 2012).

<sup>23</sup> Si veda il sito [www.comlegal.eu](http://www.comlegal.eu), cit., op. cit.

le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000,00 Euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

La citata circolare n.21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all'art.90, comma 8, della legge n.289 del 2002, la fruibilità dell'agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- 2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione».<sup>24</sup>

L'Agenzia inoltre precisa «che ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art.109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili».<sup>25</sup>

Proprio con riferimento al fondamentale requisito dell'inerenza, il già citato D.M. 19 novembre 2008, all'art.1, comma 1, precisa come debbano considerarsi inerenti «le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionale o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore».

In conclusione, secondo la dottrina, nel regime attuale, le spese di sponsorizzazione possono essere disciplinate quali spese pubblicitarie (così come sostenuto dal Ministero delle Finanze nella precedente disciplina) e quindi totalmente deducibili:

- nell'esercizio di sostenimento
- in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi

Con la precisazione che qualora la sponsorizzazione interessi più periodi d'imposta, occorre preliminarmente individuare la quota delle spese di competenza di ogni esercizio.<sup>26</sup>

**6.** In conclusione, l'*iter* logico seguito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce appare condivisibile, in quanto aderente alla lettera della norma e alle precisazioni fornite con le Circolari citate dall'Agenzia dell'Entrate.

Pare invece di difficile comprensione, la decisione finale dei giudici, i quali dichiarano che «sussiste un legame logico tra l'attività dell'azienda sponsorizzante e la promozione dedotta, con la conseguente legittima deducibilità delle spese di

<sup>24</sup> Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57, 23 giugno 2010, in *CERDEF*.

<sup>25</sup> Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57, 23 giugno 2010, cit. op. cit.

<sup>26</sup> Si veda il sito [www.comlegal.eu](http://www.comlegal.eu), cit.

*sponsorizzazione del reddito di impresa della Ross Srl».*

Tale decisione risulterebbe sicuramente comprensibile dopo un'attenta analisi (come effettuata dagli stessi giudici tributari) sull'oggetto e su quanto, quindi, dichiarato nelle clausole dei relativi contratti di sponsorizzazione stipulati.

Volgendo, infine, uno sguardo sugli effetti che potrà produrre tale decisione, basta sottolineare che tutelando e favorendo, nella giusta misura, la deducibilità delle somme destinate a sponsorizzazioni, non solo viene agevolata la società sponsorizzante che può abbattere in maniera considerevole il suo reddito imponibile e in alcuni casi (quelli di sponsorizzazioni durature nel tempo), addirittura affiancare nell'immaginario collettivo il suo nome a quello della società sportiva (si pensi, ad esempio che la squadra di basket di Milano è collegata al nome dello stilista Armani e del suo *brand* Jeans), ma si aiuta altrettanto la società sportiva, soprattutto se dilettantistica in quanto la sua sopravvivenza è il più delle volte fondata su questi introiti.

Al fine quindi di evitare, da parte del contribuente, qualsiasi contestazione circa la deducibilità o meno dei costi di sponsorizzazione sostenuti, e la relativa inerenza all'attività sociale dello sponsorizzante, pare doveroso da parte dei soggetti contraenti specificarlo più chiaramente possibile nel contratto stipulato, e non rimettersi, anche in buona fede, all'interpretazione nella stipula dello stesso, della comune intenzione delle parti, e quindi al loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, così come previsto dal dettato dell'art. 1362 c.c.

## ACCORDI COLLETTIVI

---



## ACCORDO COLLETTIVO

Tra

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC), LEGA  
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A (LNP A) e l'ASSOCIAZIONE  
ITALIANA CALCIATORI (AIC)

ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni

### ARTICOLO 1

Oggetto

- 1.1. Il presente Accordo collettivo (di seguito, Accordo) disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti al campionato nazionale di Serie A.
- 1.2. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
  - il modulo del contratto tipo (di seguito: Modulo);
  - il modulo delle Altre Scritture (*infra* definite sub 3.5.);
  - il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento e CA);
  - le tabelle di cui *infra* sub 4.7.

### ARTICOLO 2

Forma del contratto individuale.  
Patti limitativi della libertà professionale

- 2.1. Il contratto individuale tra Società e calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in tre esemplari: uno è di competenza della Società; uno è di competenza del calciatore; uno destinato al deposito presso la Lega a cura della Società.
- 2.2. Ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della

libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto *inter partes*, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

### ARTICOLO 3

#### Deposito

- 3.1 La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-A che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. Dell'avvenuto deposito del contratto presso la LNP-A la società dovrà darne comunicazione al Calciatore.
- 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla Società.
- 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC.
- 3.4. La FIGC invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-A, perché quest'ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell'avvenuta o mancata approvazione.  
In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.
- 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui *sub* 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui *sub* 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.
- 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l'approvazione della FIGC per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.

La misura dell'indennizzo è determinata dal CA, su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell'ammontare dello stesso. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

(Norma transitoria)

Fino alla data del 30 giugno 2013, nelle more della definizione delle procedure di competenza della FIGC per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-A, fermo restando l'invio di tutte le copie dei Contratti alla FIGC.

## ARTICOLO 4

### Retribuzione

- 4.1. La retribuzione del Calciatore può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile. In quest'ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi, individuali del calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del calciatore, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo, e secondo le seguenti regole.  
Ove pattuita, la parte variabile:
  - (i) non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, il 100% (centopercento) di quella fissa annua, qualora quest'ultima sia concordata fino all'importo di Euro 400.000,00 lordi;
  - (ii) non avrà limitazione alcuna, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, qualora la parte fissa annua sia concordata in un importo superiore ad Euro 400.000,00 lordi;
  - (iii) non avrà limitazione alcuna, nel caso di stipula di primo contratto da professionista.
- 4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.
- 4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture.
- 4.4. Società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1 che precede.

La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro. La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP-A a cura della Società entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. La LNP-A trasmetterà copia delle stesse alla Federazione.

Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettivi per obiettivi specifici. I premi collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

- 4.5. In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere promo-pubblicitario o di testimonial tra Società e calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità.
- 4.6. La retribuzione può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la Società partecipa o parteciperà e non può in ogni caso essere inferiore al minimo di cui *infra* sub 4.7.
- 4.7. Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti.

## ARTICOLO 5

### Pagamento della retribuzione

- 5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i titoli di cui all'art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. E' fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui *infra sub* art. 20.
- 5.2. La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture.

- 5.3. I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal calciatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
- 5.4. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 5.5. L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente, a partire dalla data di decorrenza della sanzione, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti da illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di doping nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione del Calciatore dalla partecipazioni agli allenamenti.

## ARTICOLO 6

### Formazione culturale dei calciatori

- 6.1. La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.
- 6.2. Spetta alla FIGC, d'intesa con l'AIC, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.

## ARTICOLO 7

### Preparazione precampionato ed allenamenti.

#### Partecipazione alle gare. Trasferte

- 7.1. La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui *infra sub* art. 11.
- 7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a

tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

- 7.3. In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

## ARTICOLO 8

### Limiti allo svolgimento di altre attività

- 8.1 Al calciatore è vietato svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta della società.
- 8.2 L'autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell'Accordo può essere negata se l'attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. L'eventuale diniego della società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Calciatore entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione non si applicherà in relazione alle attività già in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo. È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.
- 8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA e dovrà svolgersi con il rito accelerato.

## ARTICOLO 9

### Tutela sanitaria

- 9.1. Il calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.
- 9.2. Le Società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al *doping*. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli *antidoping* e per la migliore tutela della sua salute.
- 9.3. La violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui all'art. 9.2. comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

## ARTICOLO 10

## Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento

- 10.1. Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
- 10.2. Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
- 10.3. Il calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.
- 10.4. Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.
- 10.5. Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
- 10.6. Il calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

## ARTICOLO 11

## Inadempimenti e clausole penali

11.1. Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) riduzione della retribuzione;
- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- e) risoluzione del Contratto.

L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione.

La multa può essere applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi

alla contestazione, a condizione che l'importo della sanzione non sia superiore al 5% (cinqueper cento) di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda. In caso di applicazione diretta della sanzione, l'impugnativa del provvedimento adottato seguirà il rito accelerato all'uopo previsto dal regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione. Nel caso di esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato documento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il calciatore potrà richiedere la reintegrazione o la risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure sub art. 12.

In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio arbitrale e pertanto il ricorso della società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al calciatore e al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.

- 11.2. L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.
- 11.3. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può superare il 25% (venticinqueper cento) della retribuzione fissa mensile lorda. La multa, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50% (cinquantaper cento) della retribuzione fissa mensile lorda.
- 11.4. La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:
  - (i) Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà essere superiore al 50% (cinquantaper cento) della retribuzione dovuta per tale periodo. Ai fini della quantificazione della eventuale riduzione, si terrà conto:
    - a) della parte fissa della retribuzione;

- b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della retribuzione non potrà essere applicata qualora il calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);
  - c) della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società.
- (ii) In tutti gli altri casi la riduzione della retribuzione, potrà riguardare anche la parte variabile, ma, in tali casi, non potrà comunque superare i massimali di riduzione indicate per la squalifica, ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. (iii);
  - (iii) Fermo il disposto dell'articolo 5 comma 5 che precede, in caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, in alternativa o in subordine all'azione di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo.
  - (iv) La riduzione della retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima.
- 11.5. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all'estero, passata in giudicato.
- 11.6 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto (ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il diritto della società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La società cedente decade dal diritto al ripristino decorsi quindici giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il calciatore che dovrà provvedervi in forma scritta. Il ripristino deve essere esercitato, dandone comunicazione scritta al calciatore, alla Lega ed alla Federazione.
- 11.7 La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause

derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate *infra* sub art. 15.

## ARTICOLO 12

### Azioni a tutela dei diritti del calciatore

- 12.1. Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
- 12.2. Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui *sub* 7.1., il calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.
- 12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società *ex* 11.1.
- 12.4. Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.
- 12.5. Il CA, se ravvisa ipotesi di infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.
- 12.6. In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta del calciatore.
- 12.7. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra* sub art. 4.4.

## ARTICOLO 13

### Morosità

- 13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale

inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto *sub* 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (*supra sub* 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.

- 13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui *sub* 13.1., con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto.
- 13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del calciatore.
- 13.4. Decorso inutilmente il termine di cui *sub* 13.3., il calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.
- 13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.
- 13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.
- 13.7. Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.

- Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui *sub* 13.3.
- 13.8. Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita.
- 13.9. Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto del calciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il calciatore alle condizioni predeterminate all'atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del calciatore.
- Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui *sub* 13.3.
- 13.10. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra sub* art. 4.4.

#### ARTICOLO 14 Malattia e infortunio

- 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui *infra sub* 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
- 14.2. Il calciatore si avvale, senza oneri e spese, dell'assistenza sanitaria primaria (ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o case di cura ed attività di riabilitazione) che la Società è tenuta a mettere a disposizione.
- 14.3. Nel caso in cui il calciatore intenda avvalersi di una assistenza sanitaria diversa da quella messa a disposizione della Società, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società e dovrà affidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama. La società stipulerà apposita polizza assicurativa sanitaria - i cui premi saranno sostenuti integralmente dalla società - che sarà sottoscritta, se del caso, anche dal calciatore. La polizza sarà attivata per coprire i costi normalmente necessari per i trattamenti sanitari - di cui sopra - a cui il calciatore dovrà sottoporsi.
- 14.4. Le previsioni di cui *sub* 14.1., 14.2., 14.3. così come quelle di cui *infra sub* art. 15, trovano applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare o allenamenti delle squadre nazionali.

## ARTICOLO 15

## Inabilità e inidoneità del calciatore

15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:

- a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;
- b) per inabilità si intende la condizione morbosa del calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.

La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, su istanza della Società, è nominato/a dalla CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.

15.2. L'inabilità e l'inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.

15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità.

15.4. Qualora l'inabilità del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come *supra* definite, si protragga oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

15.5. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità.

15.6. Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva del calciatore, come intesa e accertata *sub* 15.1., la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.

15.7. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

## ARTICOLO 16

## Assicurazione infortuni

16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza

- il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti in accordo con l'Associazione di categoria.
- 16.2. La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.
  - 16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
  - 16.4. Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
  - 16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.
  - 16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
  - 16.7. In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico della Società di appartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
  - 16.8. Il calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società.

## ARTICOLO 17

### Contributi previdenziali

- 17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.

## ARTICOLO 18

### Riposo settimanale e ferie

- 18.1. Il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana.
- 18.2. Il calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
- 18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

## ARTICOLO 19

### Congedo matrimoniale

- 19.1. Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivi al matrimonio.

## ARTICOLO 20

### Indennità di fine carriera

- 20.1. In adempimento all'art. 5.1. dell'Accordo ed in base all'art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti.

## ARTICOLO 21

### Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale

- 21.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall'art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza

della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale.

- 21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.
- 21.3. Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli:
- a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini;
  - b) la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente;
  - c) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie;
  - d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità;
  - e) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.

## ARTICOLO 22

### Norma di rinvio

- 22.1. Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Modulo che ne fa parte integrante.

## ARTICOLO 23

### Durata

- 23.1. Il presente Accordo avrà efficacia fino al 30 giugno 2013 e non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.

## ARTICOLO 24

### Norme Transitorie e Finali

- 24.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all'art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
- 24.2. Fino a quando le Parti non converranno una modifica sostanziale dell'articolo 7 in modo che, da un lato, siano resi chiari i diritti dei Calciatori e, dall'altro,

siano individuate le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti, l'interpretazione resa dalla FIGC in data 22 agosto 2011, con l'eliminazione dell'aggettivo "temporanee" a pagina 2, rigo 24, è allegata al presente Accordo per farne parte integrante.

- 24.3. L'efficacia del Regolamento dei Collegi Arbitrali stipulato il 23 marzo 2012 è prorogata al 30 giugno 2013.
- 24.4. Le Parti si danno atto e reciprocamente riconoscono che sono in corso le trattative per la stipula della Convenzione sulla Pubblicità di cui all'articolo 4.5 che precede.
- 24.5. L'efficacia degli altri allegati all'Accordo Collettivo 5 settembre 2011 è prorogata al 30 giugno 2013.
- 24.6. Il Modulo sarà modificato inserendo la previsione dell'Agente delle Società.

Roma, 7 agosto 2012

Il Presidente della FIGC  
Giancarlo Abete

Il Presidente LNPA  
Maurizio Beretta

Il Presidente AIC  
Damiano Tommasi



## ACCORDO COLLETTIVO

Tra

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC), LEGA  
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (LNP B) e l'ASSOCIAZIONE  
ITALIANA CALCIATORI (AIC)

ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni

### ARTICOLO 1

Oggetto

- 1.1. Il presente Accordo collettivo (di seguito, Accordo) disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti al campionato nazionale di Serie B.
- 1.2. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
  - il modulo del contratto tipo (di seguito: Modulo);
  - il modulo delle Altre Scritture (*infra* definite sub 3.5.);
  - il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento e CA);
  - le tabelle di cui *infra* sub 4.6.

### ARTICOLO 2

Forma del contratto individuale.  
Patti limitativi della libertà professionale

- 2.1. Il contratto individuale tra Società e calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in tre esemplari: uno è di competenza della Società; uno è di competenza del calciatore; uno destinato al deposito presso la Lega a cura della Società.
- 2.2. Ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della

libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto *inter partes*, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

- 2.3 Le parti potranno prevedere la facoltà di recesso anticipato dal rapporto di prestazione sportiva a condizione che: i) il diritto di recesso sia reciprocamente concesso; ii) la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive; iii) il diritto di recesso sia esercitabile unicamente in relazione all'ultima stagione sportiva contrattualmente prevista; iv) sia previsto per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo da quantificare al momento della sottoscrizione del contratto; v) al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore abbia compiuto 28 anni. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituirà motivo di nullità della clausola. La parte che vorrà esercitare detta facoltà dovrà darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r., da inviarsi contestualmente anche alla LNP-B, entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile della penultima stagione sportiva contrattualmente prevista. A pena di inefficacia del recesso, il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso a mezzo bonifico bancario ovvero assegno circolare, avendo cura di inviare alla Lega di competenza e all'altra parte, entro gli ulteriori 10 giorni lavorativi, l'attestazione del pagamento per l'accertamento del corretto perfezionamento dell'iter.

### ARTICOLO 3

#### Deposito

- 3.1 La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. La società dovrà dare comunicazione al Calciatore dell'avvenuto deposito del contratto presso la LNP-B.
- 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal

- ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione.
- 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC.
- 3.4. La FIGC invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-B, perché quest'ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell'avvenuta o mancata approvazione.  
In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.
- 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui *sub* 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui *sub* 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.
- 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l'approvazione della FIGC per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.  
La misura dell'indennizzo è determinata dal CA, su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell'ammontare dello stesso. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

(Norma transitoria)

Fino alla data del 31 dicembre 2011, nelle more della definizione delle procedure di competenza della FIGC per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-B, fermo restando l'invio di tutte le copie dei Contratti alla FIGC.

#### ARTICOLO 4 Retribuzione

- 4.1. La retribuzione del Calciatore può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile. In quest'ultimo caso, la parte variabile può essere legata a

risultati sportivi, individuali del calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del calciatore, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo, e secondo le seguenti regole.

Ove pattuita, la parte variabile:

- (i) non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, il 100% (centopercento) di quella fissa annua, qualora quest'ultima sia concordata fino all'importo di Euro 100.000,00 lordi;
  - (ii) non avrà limitazione alcuna, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, qualora la parte fissa annua sia concordata in un importo superiore ad Euro 100.000,00 lordi;
  - (iii) non avrà limitazione alcuna, nel caso di stipula di primo contratto da professionista.
- 4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la retribuzione dovrà essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica; non può in ogni caso essere inferiore al minimo previsto dalle tabelle allegate all'accordo collettivo di categoria.
- 4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture.
- 4.4. Società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1 che precede.

La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro.

La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP-B a cura della Società entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. La LNP-B trasmetterà copia delle stesse alla Federazione.

Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettivi per obiettivi specifici. I premi collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

- 4.5. In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere promo-pubblicitario o di testimonial tra Società e calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità.
- 4.6. Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegare al presente Accordo, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti.

## ARTICOLO 5

### Pagamento della retribuzione

- 5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i titoli di cui all'art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. E' fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui *infra sub* art. 20.
- 5.2. La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture. In assenza di diversa specifica pattuizione, la Parte Variabile maturata dal Calciatore entro la fine del girone d'andata dovrà essere corrisposta unitamente alla prima mensilità successiva alla fine del girone medesimo; la Parte Variabile maturata dopo la fine del girone d'andata dovrà essere corrisposta unitamente alla mensilità di giugno.
- 5.3. I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal calciatore all'atto della sottoscrizione del contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla società da allegarsi al contratto depositato.
- 5.4. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

## ARTICOLO 6

### Formazione culturale dei calciatori

- 6.1. La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

- 6.2. Spetta alla FIGC, d'intesa con l'AIC e la LNP-B, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.

#### ARTICOLO 7

##### Preparazione precampionato ed allenamenti.

##### Partecipazione alle gare. Trasferte

- 7.1. La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui *infra sub art.* 11.
- 7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.
- 7.3. In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

#### ARTICOLO 8

##### Limiti allo svolgimento di altre attività

- 8.1 Al calciatore è vietato svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta della società.
- 8.2 L'autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell'Accordo può essere negata se l'attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. L'eventuale diniego della società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Calciatore entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione non si applicherà in relazione alle attività già in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo. È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.
- 8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA e dovrà svolgersi con il rito accelerato.

## ARTICOLO 9 Tutela sanitaria

- 9.1. Il calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.
- 9.2. Le Società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al *doping*. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli *antidoping* e per la migliore tutela della sua salute.
- 9.3. La violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui all'art. 9.2. comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

## ARTICOLO 10 Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento

- 10.1. Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
- 10.2. Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
- 10.3. Il calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.
- 10.4. Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.
- 10.5. Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
- 10.6. Il calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

## ARTICOLO 11 Inadempimenti e clausole penali

- 11.1. Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società,

ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) riduzione della retribuzione;
- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- e) risoluzione del Contratto.

L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione.

La multa può essere applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione, a condizione che l'importo della sanzione non sia superiore al 5% (cinqueper cento) della retribuzione fissa mensile lorda.

In caso di applicazione diretta della sanzione, l'impugnativa del provvedimento adottato seguirà il rito accelerato all'uopo previsto dal regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione.

Nel caso di esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il calciatore potrà richiedere la reintegrazione o la risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure sub art. 12.

In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio arbitrale e pertanto il ricorso della società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al calciatore e al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.

- 11.2. L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.
- 11.3. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può superare il 25% (venticinqueper cento) della retribuzione fissa mensile lorda. La multa, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50% (cinquantaper cento) della retribuzione fissa mensile lorda.
- 11.4. La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:
- (i) Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà essere superiore al 50% (cinquantaper cento) della retribuzione dovuta per tale periodo. Ai fini della quantificazione della eventuale riduzione, si terrà conto:
    - a) della parte fissa della retribuzione;
    - b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della retribuzione non potrà essere applicata qualora il calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);
    - c) della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società.
  - (ii) In tutti gli altri casi la riduzione della retribuzione potrà riguardare anche la parte variabile. La sanzione comunque non potrà superare il massimale di riduzione del 50%, ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. (iii);
  - (iii) In caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, in alternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo.
  - (iv) La riduzione della retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima.
- 11.5. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli

effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all'estero, passata in giudicato.

- 11.6. Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto (ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il diritto della società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La società cedente decade dal diritto al ripristino decorsi quindici giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il calciatore che dovrà provvedervi in forma scritta.
- 11.7. La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate *infra* sub art. 15.

## ARTICOLO 12

### Azioni a tutela dei diritti del calciatore

- 12.1. Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
- 12.2. Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui *sub* 7.1., il calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.
- 12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società *ex* 11.1.
- 12.4. Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.
- 12.5. Il CA, se ravvisa ipotesi di infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.
- 12.6. In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla

preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta del calciatore.

- 12.7. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra sub* art. 4.4.

## ARTICOLO 13

### Morosità

- 13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto *sub* 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (*supra sub* 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.
- 13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui *sub* 13.1., con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto.
- 13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del calciatore.
- 13.4. Decorso inutilmente il termine di cui *sub* 13.3., il calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.
- 13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.
- 13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla

scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.

- 13.7. Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui *sub* 13.3.

- 13.8. Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita.

- 13.9. Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto del calciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il calciatore alle condizioni predeterminate all'atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del calciatore.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui *sub* 13.3.

- 13.10. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra sub* art. 4.4.

## ARTICOLO 14

### Malattia e infortunio

- 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui *infra sub* 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

- 14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
- 14.3. Nell'ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest'ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all'assistenza sanitaria scelta, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria.
- 14.4. Le previsioni di cui *sub* 14.1., 14.2., 14.3. così come quelle di cui *infra sub* art. 15, trovano applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare o allenamenti delle squadre nazionali.

## ARTICOLO 15

### Inabilità e inidoneità del calciatore

- 15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:
- a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;
  - b) per inabilità si intende la condizione morbosa del calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.
- La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, su istanza della Società, è nominato/a dalla CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.
- 15.2. L'inabilità e l'inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.
- 15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità.
- 15.4. Qualora l'inabilità del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come *supra* definite, si protragga oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla

- metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
- 15.5. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità.
  - 15.6. Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva del calciatore, come intesa e accertata *sub* 15.1., la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.
  - 15.7. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

## ARTICOLO 16

### Assicurazione infortuni

- 16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti in accordo con l'Associazione di categoria.
- 16.2. La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.
- 16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
- 16.4. Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
- 16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.
- 16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

- 16.7. In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico della Società di appartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
- 16.8. Il calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società e della determinazione dei relativi indennizzi.

#### ARTICOLO 17 Contributi previdenziali

- 17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.

#### ARTICOLO 18 Riposo settimanale e ferie

- 18.1. Il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana.
- 18.2. Il calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
- 18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

#### ARTICOLO 19 Congedo matrimoniale

- 19.1. Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivi al matrimonio.

## ARTICOLO 20

### Indennità di fine carriera

- 20.1. In adempimento all'art. 5.1. dell'Accordo ed in base all'art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti.
- 20.2. La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico del calciatore dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.

(Norme transitoria)

La disposizione sub 20.2. entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà.

## ARTICOLO 21

### Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale

- 21.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall'art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irriuale.
- 21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.
- 21.3. Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli:
- a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini;
  - b) la procedura di nomina degli arbitri;
  - c) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie;
  - d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità;
  - e) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.

## ARTICOLO 22

### Norma di rinvio

- 22.1. Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Modulo che ne fa parte integrante.

## ARTICOLO 23

### Durata

- 23.1. Il presente Accordo avrà efficacia fino al 30 giugno 2013 e non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.

## ARTICOLO 24

### Norme Transitorie e Finali

- 24.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all'art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
- 24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall'accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
- 24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d'ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
- 24.4. Il Regolamento del Collegio Arbitrale sarà definito tra le parti entro un tempo ragionevole, secondo i seguenti principi già concordati tra le stesse parti: a) l'arbitrato sarà irrituale; b) vi sarà sede unica del CA a Milano, presso la

sede della LNP-B; c) LNP-B e AIC individueranno di comune accordo i componenti la Segreteria del Collegio e un'unica lista di tre arbitri, all'interno della quale - in mancanza di diverso accordo tra gli arbitri di parte - sarà sorteggiato a cura della segreteria del CA, alla presenza delle parti o dei loro avvocati, l'arbitro che fungerà da Presidente del Collegio; d) ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, scegliendolo tra magistrati o avvocati anche non più in attività.

Vicenza, ..... 2011

Il Presidente della FIGC  
Giancarlo Abete

Il Presidente LNP-B  
Andrea Abodi

Il Presidente AIC  
Damiano Tommasi

## ACCORDO COLLETTIVO 2012 - 2015

### PREAMBOLO

La FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il nuovo Accordo Collettivo per le Società ed i Calciatori professionisti militanti nei Campionati di Lega Pro nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase storica attraversata dal Calcio in Italia ed in Europa, che deve vedere impegnati i Tesserati e le Istituzioni e gli Organismi sportivi a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al recupero dei valori autentici dello Sport del Calcio.

La FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori intendono in particolare impegnarsi, promuovendo al massimo grado iniziative anche congiunte presso ogni ente ed istituzione anche extrasportiva, affinché sia represso e finalmente debellato il gravissimo fenomeno dell'alterazione dei risultati sportivi per mezzo delle scommesse e di ogni altra pratica a ciò mirata, riaffermando con fermezza il divieto assoluto per i Tesserati del settore professionistico di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche se lecite, nonché il principio della responsabilità oggettiva e dell'obbligo di denuncia.

La FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sollecitano e promuovono, altresì, ogni iniziativa utile alla tutela della salute degli Sportivi, censurando le pratiche di *doping* sia quale atto sia lesivo dell'integrità fisica degli Atleti sia quale gravissima condotta antisportiva.

La Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono, infine, il presente Accordo Collettivo con il reciproco e convinto impegno di sostenere, sentita anche la FIGC, nei modi e nelle sedi opportune, se del caso anche in via congiunta, l'approvazione di nuovi strumenti legislativi che prevedano e tutelino l'apprendistato sportivo, con l'introduzione di norme di agevolazione, per l'impiego dei giovani, in ambito previdenziale e fiscale in funzione della loro formazione sia professionale che personale, fatte salve le massime garanzie retributive, previdenziali ed assistenziali.

## ARTICOLO 1

### Oggetto

- 1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra Calciatori professionisti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Calciatori") e Società partecipanti ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Lega Pro").
- 1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
  - il modulo del Contratto Tipo;
  - il testo di polizza di cui *infra sub* 20;
  - il Regolamento del Collegio Arbitrale;
  - le tabelle di cui *infra sub* 8.

## ARTICOLO 2

### Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto individuale

- 2.1 Il rapporto tra il Calciatore professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in quadruplica copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla Lega Pro tramite il sito [www.lega-pro-com](http://www.lega-pro-com), in formato \*.pdf e recante un numero progressivo, la data e l'ora di generazione non modificabili, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Calciatore professionista.
- 2.2 Ai sensi di Legge sono nulli, e ne è vietata la stipulazione, i patti limitativi della libertà professionale del calciatore. Sono altresì nulli, e ne è vietata la stipulazione, il patto di opzione e/o di prelazione a favore della Società.

## ARTICOLO 3

### Deposito

- 3.1 La Società deve depositare entro cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'Ordinamento federale, il Contratto in due copie presso la Lega Pro. Quest'ultima effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà la trasmissione immediata alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva e di Legge.
- 3.2 Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula.
- 3.3 Dell'avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al Calciatore, alla Società ed alla Lega Pro. In mancanza di pronuncia federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato.

- 3.4 E' riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il Calciatore, il cui contratto non ottenga l'approvazione della FIGC per fatto a lui non imputabile. La misura dell'indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Calciatore, rapportandolo - in caso di mancata ammissione al campionato di competenza - alla sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell'eventuale stipulazione da parte del Calciatore stesso di altro contratto con Società professionistica ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti nonché dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
- 3.5 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 2, con obbligo di utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico della Lega, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi, il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente e recare le ragioni della stipula, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti non riscossi derivanti dal precedente contratto.

#### ARTICOLO 4

##### Divieto di pattuizioni extracontrattuali

- 4.1 Le pattuizioni non risultanti dai Contratti o accordi depositati per l'approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento federale.

#### ARTICOLO 5

##### Contratto tipo

- 5.1 I contratti individuali tra Società e Calciatori professionisti devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al modulo di contratto tipo che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.

#### ARTICOLO 6

##### Retribuzione

- 6.1 Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la Società, indicato, a pena di nullità, nel Contratto.
- 6.2 La retribuzione deve essere espressa al lordo.
- 6.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.
- 6.4 La quota lorda, spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative

- promopubblicitarie della Società, può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto.
- 6.5 Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati:
- a) una retribuzione fissa; ovvero,
  - b) nei soli casi in cui la retribuzione fissa annua lorda sia superiore ad • 120.000,00, una retribuzione costituita da una parte fissa (di seguito, “*Parte Fissa*”) e da una parte variabile, che non potrà essere superiore - per ciascuna stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 50% (cinquantapercento) della parte fissa; tale parte variabile (di seguito, “*Parte Variabile*”) sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.
- 6.6 La Parte Fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione cui la Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo previsto all’art. 6.10.
- 6.7 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:
- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dalla promozione a livello agonistico superiore, per promozione diretta ovvero all’esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nella Serie, per risultato di *regular season* ovvero all’esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni organizzate dalle Leghe;
  - b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall’assenza di provvedimenti disciplinari.
  - c) Gli stessi dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l’ammontare di retribuzione relativo alla *Parte Variabile* maturata.
- 6.8. La Società ed il Calciatore possono stipulare specifici accordi per le ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto ovvero di cessione a titolo definitivo o temporaneo ad altra Società, Una copia di detti accordi dovrà essere depositata, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Lega.
- 6.9 La Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d’ora innanzi, “*Premi Collettivi*”), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, come esemplificati all’art. 6.7 - lettera a). La pattuizione deve essere stipulata, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del secondo periodo di trasferimento tra il legale rappresentante della Società e i calciatori, ovvero, in rappresentanza di essi, da almeno 3 (tre) calciatori della Società medesima, muniti di procura redatta in forma scritta, loro rilasciata da tutti i calciatori in possesso di regolare Contratto di prestazione professionale, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire

i risultati che generano la debenza del premio collettivo, il montante complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto. La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la Lega Pro entro 10 (dieci) giorni dalla stipula. La Lega Pro trasmetterà copia delle stesse alla Federazione. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

- 6.10 Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato ai sensi dell'art. 8.

## ARTICOLO 7

### Corresponsione della retribuzione

- 7.1 Il compenso lordo previsto dall'art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.
- 7.2 Detto compenso deve essere corrisposto in rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente accordo.
- 7.3 La retribuzione viene erogata esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al Calciatore, il quale dovrà comunicarne gli estremi all'atto della sottoscrizione del contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società e da allegarsi al Contratto depositato. Di conseguenza, sono vietati i pagamenti in contanti per qualsivoglia ammontare, anche minimo.
- 7.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il Calciatore ha diritto agli interessi in misura pari all'Euribor, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui all'art. 17.
- 7.5 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti da illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di *doping* nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione del Calciatore dalla partecipazioni agli allenamenti.

## ARTICOLO 8

### Trattamento economico minimo

- 8.1 Il trattamento economico minimo del rapporto è articolato, per ogni livello agonistico della Lega Pro nonché in funzione dell'età dei Calciatori, nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate per iscritto, d'intesa tra le parti contraenti.
- 8.2 Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nelle tabelle di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 9

### Formazione culturale dei calciatori

- 9.1 La Società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.
- 9.2 Spetta alla FIGC, d'intesa con l'AIC, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

## ARTICOLO 10

### Preparazione precampionato ed allenamenti

- 10.1 La Società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del Calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.
- 10.2 In ogni caso, il Calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. 15 del presente Accordo.

## ARTICOLO 11

### Limiti allo svolgimento di altre attività

- 11.1 Al Calciatore è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della Società.
- 11.2 E' inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa, imprenditoriale o di altra natura, incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva ovvero che possa comportare rischi per l'efficienza fisica e l'integrità del Calciatore.
- 11.3 In ogni caso, quando il Calciatore intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla Società.

- 11.4 In caso di opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.

## ARTICOLO 12

### Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento

- 12.1 La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
- 12.2 Il Calciatore è altresì tenuto ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
- 12.3 Le prescrizioni attinenti il comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica, nel rispetto della dignità umana.

## ARTICOLO 13

### Partecipazione agli allenamenti - Trasferte - Partecipazione a rappresentative nazionali

- 13.1 Il Calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli, che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.
- 13.2 In occasione di trasferte o ritiri, il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto, di volta in volta stabiliti dalla Società ed a cura e spese della stessa. La Società è tenuta altresì a fornire al Calciatore alloggio e vitto.
- 13.3 Il Calciatore, se convocato, è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, alle gare delle rappresentative nazionali della FIGC e delle rappresentative di Lega Pro, siano esse gare ufficiali o amichevoli, tanto in Italia quanto all'estero.

## ARTICOLO 14

### Custodia dei materiali

- 14.1 Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

## ARTICOLO 15

### Provvedimenti disciplinari

- 15.1 Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità

dell'infrazione:

- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione dei compensi;
- esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- risoluzione del contratto.

15.2 I provvedimenti devono essere adottati a pena di nullità, con le seguenti modalità procedurali:

- a) l'ammonizione scritta è adottata direttamente dalla Società, previa contestazione dell'addebito. La Società è tenuta a comunicare all'interessato, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, il provvedimento deliberato, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico al Collegio Arbitrale), devono essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al Collegio suddetto, la cui pronuncia ha carattere definitivo;
- b) la multa e la riduzione dei compensi sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza, su motivata proposta della Società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico; il talloncino della raccomandata o l'attestato di ricezione della comunicazione in via informatica deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. Il Calciatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla Società, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico. Il Collegio Arbitrale sarà costituito e delibererà con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento Arbitrale sottoscritto in uno con il presente Accordo collettivo;
- c) l'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo. La riduzione dei compensi non può superare il 40% della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salvo l'ipotesi che il calciatore non si ponga a disposizione della Società, ovvero interrompa le prestazioni, e non può eccedere il termine della stagione sportiva;
- d) in caso di squalifica da parte della FIGC, dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A., la Società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto b), per il periodo

- corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica;
- e) la Società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione e nelle forme previste dal Regolamento (procedura ordinaria o di urgenza), la sospensione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi di:
- grave e constatata inadempienza contrattuale;
  - partecipazione del tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive; **S** condotta del Calciatore tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo sia della propria squadra di appartenenza - nelle competizioni cui il medesimo partecipa - sia di altre Società sportive, posti in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri; **S** inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del Calciatore o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, 3° comma;
  - condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata.

15.3 Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

## ARTICOLO 16

### Azioni a tutela dei diritti del calciatore

- 16.1 Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la Società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
- 16.2 Nell'ipotesi di violazione dell'art. 10, 2° comma, il comportamento della Società che, diffidata dal Calciatore, non provveda alla reintegrazione nel termine perentorio di giorni cinque, costituisce grave inadempimento e comporta per il Calciatore il diritto di ottenere, a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% del compenso annuo lordo.
- 16.4 Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui all'articolo 15, lettera e), in caso di gravi violazioni da parte del Calciatore degli obblighi contrattuali, tali da

- non consentire, senza obiettivo immediato documento per la Società, la partecipazione dello stesso alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società, previa contestazione al Calciatore, telegrafica o con altro mezzo equipollente anche informatico, degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione, purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d'urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra. Qualora il Collegio ritenga ingiustificata l'esclusione - comunque disposta - del Calciatore dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta dello stesso, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.
- 16.4 Nell'ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione del calciatore, la Società non vi provveda entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, il Calciatore ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, fermo restando il dovere della Società di rispettare integralmente il Contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza quale risarcimento del danno.
- 16.5 Il Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti alla Procura federale per eventuali provvedimenti di competenza.
- 16.6 In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di cui all'art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.

## ARTICOLO 17

### Morosità

- 17.1 Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società anche nel pagamento della *Parte Variabile* della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga ugualmente oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti.
- 17.2 In tali casi, il Calciatore, in deroga alle modalità procedurali previste dall'art. 15, ottiene la risoluzione del Contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la Società con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, inviato in copia alla Lega Pro e spedito dopo che sia maturato l'intero periodo della morosità.
- 17.3 Nel caso di Calciatore che sia tesserato per la Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto, la comunicazione di cui al precedente

- comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata, a pena di nullità, anche alla Società cedente il contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto.
- 17.4 La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 7.3, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata.
- 17.5 Risultata priva di esiti, in tutto o in parte, la costituzione in mora, il Calciatore, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi per conoscenza anche alla Società inadempiente e, se del caso, alla Società cointeressata entro e non oltre il 20 giugno.
- 17.6 La Società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico indirizzato al Collegio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, anche al Calciatore ed all'eventuale Società cointeressata, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
- 17.7 La mancata opposizione da parte della Società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta del Calciatore.
- 17.8 Il Calciatore ha diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione o fino alla stipulazione di un nuovo contratto, se questa interviene antecedentemente.
- 17.9 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra la Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda all'integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.
- 17.10 Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7.3.
- 17.11 Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al Calciatore l'eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.
- 17.12 Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto del Calciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il Calciatore alle condizioni predeterminate all'atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega Pro, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della

declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del calciatore.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7.3.

- 17.13 Fino al termine della stagione in corso, la Società titolare del diritto di partecipazione dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.
- 17.14 La declaratoria di risoluzione del contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo, avverso il quale non è ammesso ricorso.

## ARTICOLO 18 Malattia e infortunio

- 18.1 In caso di malattia ovvero di infortunio, per il periodo di inabilità spettano al calciatore i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
- 18.2 Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
- 18.3 Nell'ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

## PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA LEGA PRO E L'AIC IN MATERIA DI SPESE SANITARIA

La Lega Italiana Calcio Professionistico e l'AIC intendono darsi espressamente e reciprocamente atto, nel corpo stesso dell'Accordo Collettivo, che esse, nella loro funzione di parti collettive, hanno inteso di riprodurre nell'articolo 18 la disposizione del previgente Accordo collettivo *inter partes*, assumendo al contempo il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai Calciatori professionisti di Lega Pro per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza

specializzata di alto livello e, dall'altro, un contenimento dei costi a carico delle Società. Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di far intervenire l'Associazione di categoria rappresentativa dell'Ospedalità privata.

## ARTICOLO 19

### Trattamento durante il periodo di malattia ed infortunio

- 19.1 Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla Società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale oppure, previa comunicazione scritta al Calciatore ed alla Lega Pro, di corrispondere al Calciatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà, dalla data di comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità, comunque non oltre il termine di scadenza del contratto.
- 19.2 La risoluzione del contratto e la riduzione del compenso sono consentite soltanto in costanza di malattia e/o infortunio.
- 19.3 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, la Società può applicare nei confronti dello stesso, con le modalità di cui all'art. 15, il provvedimento di riduzione dei compensi o, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto.
- 19.4 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità del Calciatore a svolgere in modo definitivo l'attività agonistica, inidoneità risultante da certificazione rilasciata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica, la Società avrà diritto di richiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con le modalità dell'art. 15.

## ARTICOLO 20

### Assicurazione infortuni

- 20.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni con polizza che rechi le condizioni, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti di comune accordo dalle parti collettive e riportate nel testo all'uopo allegato.
- 20.2 La Lega Pro, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.
- 20.3 Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.
- 20.4 Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

- 20.5 La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.
- 20.6 In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il Calciatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
- 20.7 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

#### Norma transitoria

La disposizione sub 20 entrerà in vigore alle condizioni di cui all'allegato testo di polizza, solo nel caso in cui il premio da corrispondere per ogni singolo tesserato sia pari od inferiore ad euro 150,00. Le parti si impegnano congiuntamente a reperire sul mercato assicurativo nazionale ed internazionale entro il 1° luglio 2012 le migliori quotazioni di detta polizza, rendendosi fin d'ora disponibili ad eventuali modifiche alla stessa che possano ricondurre il premio pro capite al livello sopra indicato.

#### ARTICOLO 21 Contributi previdenziali

- 21.1 La Società effettuerà agli Enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla Legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

#### ARTICOLO 22 Riposo settimanale e ferie

- 22.1 Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi due giorni della settimana.
- 22.2 Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

- 22.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

### ARTICOLO 23 Congedo matrimoniale

- 23.1 Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo del congedo sarà concordato tra il calciatore e la Società, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica.

### ARTICOLO 24 Indennità di fine carriera - Fondo di Solidarietà

- 24.1 In adempimento all'art. 7 dell'Accordo ed in base alle norme di legge, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.
- 24.2 La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico dei Calciatori dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.

### Norma transitoria

La disposizione sub 24.2 entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà.

### ARTICOLO 25 Clausola compromissoria

- 25.1 La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalla Lega Pro e dall'AIC, secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

- 25.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

#### ARTICOLO 26 Commissione paritetica

- 26.1 Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di due membri in rappresentanza della Lega Pro e di due membri in rappresentanza dell'AIC, per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo.

#### ARTICOLO 27 Norma di rinvio

- 27.1 Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

#### ARTICOLO 28 Durata

- 28.1 Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 2012 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

## **SPORTS LAW AND POLICY CENTRE**

Via Cupetta del Mattatoio 8 - 00062 Bracciano RM  
P.IVA 10632481007  
www.slpc.eu – info@slpc.eu

Volumi pubblicati:

### **CONTRACTUAL STABILITY IN FOOTBALL**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2011*

ISBN 978-88-905-114-4-8

Prezzo volume 90,00 Euro

### **THE BERNARD CASE SPORTS AND TRAINING COMPENSATION**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2010*

ISBN 978-88-905-114-3-1

Prezzo volume 90,00 Euro

### **L'AGENTE SPORTIVO**

**Analisi giuridica e prospettive di riforma**

a cura di *Paolo Amato e Michele Colucci*

ISBN 978-88-905-114-1-7

Prezzo volume 60,00 Euro

### **VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE**

**I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard**

a cura di *Michele Colucci – Maria José Vaccaro*

ISBN 978-88-905-114-0-0

Prezzo volume 60,00 Euro

I volumi possono essere acquistati inviando una richiesta via e-mail a: [info@slpc.eu](mailto:info@slpc.eu).

**Consegna:** Entro 10 giorni lavorativi dalla data ricevimento ordine con spedizione postale.

**Pagamento:** Per i prodotti in spedizione accettiamo pagamenti a mezzo bonifico bancario.

I dati bancari vi verranno inviati al momento della conferma d'ordine.